

RESOCONTO STENOGRAFICO

510.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

	PAG.		PAG.
Missioni	44191, 44285	in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (3859).	
Disegni di legge recanti il rendiconto generale dello Stato per il 1985 e l'assestamento del bilancio per il 1986: (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	44263	PRESIDENTE	44194, 44201, 44214, 44215, 44217, 44218, 44219, 44220, 44221, 44226, 44227, 44233, 44239, 44240, 44241, 44246, 44247, 44248, 44249, 44254, 44263, 44264, 44269, 44270, 44271
Disegni di legge di conversione: (Autorizzazioni di relazione orale)	44298	BAMBI MORENO (DC)	44264
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti		BINELLI GIAN CARLO (PCI)	44239, 44246, 44254, 44270
		BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE (DC)	44239
		DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	44208, 44216, 44226, 44227, 44241, 44248
		DI GIOVANNI ARNALDO (PCI)	44211
		LABRIOLA SILVANO (PSI)	44233
		LOBIANCO ARCANGELO (DC)	44270

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

	PAG.		PAG.
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA (MSI-DN)	44233	FERRARI MARTE (PSI)	44279
PANDOLFI FILIPPO MARIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	44218, 44233, 44270	MANCUSO ANGELO (Sin. Ind.)	44278, 44279
PELLIZZARI GIANMARIO (DC), <i>Relatore per la XI Commissione</i>	44218, 44253, 44254, 44263	SANNELLA BENEDETTO (PCI)	44278
POCHETTI MARIO (PCI)	44221		
POLI GIAN GAETANO (PCI)	44220, 44248	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
RABINO GIOVANNI BATTISTA (DC)	44221, 44241	S. 1842. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria (approvato dal Senato) (3894).	
RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	44263	PRESIDENTE	44298, 44301, 44302
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)	44270	ABETE GIANCARLO (DC), <i>Relatore</i>	44301
RUTELLI FRANCESCO (PR)	44240	RUSSO FRANCO (DP)	44301
SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	44200, 44207, 44214, 44239	ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	44301, 44302
ZAMBON BRUNO (DC)	44270		
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società (3858).		Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata (3884).	
PIRO ed altri: Irrilevanza, agli effetti della determinazione del reddito complessivo, degli atti che hanno la loro causa esclusiva o principale nella riduzione dell'onere tributario (3461).		PRESIDENTE	44307, 44312, 44314, 44315, 44318, 44319, 44325
PRESIDENTE	44254, 44257, 44258	CALVANESE FLORA (PCI)	44325
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO (DC)	44257, 44258	CONTE CARMELO, <i>Relatore per la V Commissione</i>	44314
USELLINI MARIO (DC), <i>Relatore</i>	44257	D'AMBROSIO MICHELE (PCI)	44318
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	44257	GEREMICCA ANDREA (PCI)	44318, 44319
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GRIPPO UGO (DC)	44318
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3899).		POCHETTI MARIO (PCI)	44315
PRESIDENTE	44275, 44277, 44278, 44279, 44280	ROCELLI GIANFRANCO (DC)	44315
ARISIO LUIGI (PRI), <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	44277	RONCHI EDOARDO (DP)	44311, 44318
BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	44277	SENALDI CARLO (DC)	44325
CALAMIDA FRANCO (DP)	44277	ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	44314, 44317
		ZARRO GIOVANNI (DC)	44315
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	44191, 44332
		(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	44193

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

PAG.	PAG.
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 44191	Risultato della votazione per schede per l'elezione di un Questore della Camera:
(Modifica nell'assegnazione a Com- missione in sede referente) 44192	PRESIDENTE 44290
Interrogazioni:	Sulla condanna a morte della giovane statunitense Paula Cooper:
(Annunzio) 44332	PRESIDENTE 44330, 44331
Risoluzione:	COSTA SILVIA (DC) 44331
(Annunzio) 44232	PIRO FRANCO (PSI) 44330
Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 28-31 luglio 1986:	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 44331
PRESIDENTE 44295, 44296, 44297	RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) 44330
POLICE GUIDO (DP) 44297	RUSSO FRANCO (DP) 44330
RUTELLI FRANCESCO (PR) 44295, 44296	RUTELLI FRANCESCO (PR) 44330
Convalida di un deputato 44220	Sull'ordine dei lavori:
Corte costituzionale:	PRESIDENTE 44285
(Annunzio di sentenze) 44289	Votazione per schede per l'elezione di un Questore della Camera:
Parlamento europeo:	PRESIDENTE . . 44285, 44286, 44287, 44288
(Trasmissione di risoluzioni) 44193	RUTELLI FRANCESCO (PR) 44285, 44287
Ritiro delle dimissioni del deputato Marco Pannella:	TEODORI MASSIMO (PR) 44287
PRESIDENTE 44288, 44289	Votazioni segrete 44227, 44233, 44240, 44241, 44247, 44248, 44249, 44264, 44279, 44319
PANNELLA MARCO (PR) 44289	Votazione segreta di disegni di legge .44259, 44271, 44280, 44302, 44325
	Ordine del giorno della prossima se- duta 44332

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

La seduta comincia alle 10.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Amalfitano è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 16 luglio 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VIOLANTE ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'isolamento del detenuto» (3919);

ARTIOLI ed altri: «Nuovo assetto organizzativo dei laboratori di analisi cliniche» (3920);

SANNELLA ed altri: «Modifica dei termini di presentazione della domanda per la liquidazione della pensione anticipata» (3921);

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: «Norme in materia di reati contro i minorenni e contro l'assistenza familiare» (3922).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

FERRARI MARTE e FIANDROTTI: «Norme concernenti la cremazione» (3682) (*con parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione*);

VIII Commissione (Istruzione):

GHINAMI: «Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale precario esistente, docente nelle scuole di ogni ordine e grado» (3650) (*con parere della I e della V Commissione*);

BADESI POLVERINI ed altri: «Norme per l'informazione e lo studio dei problemi della sessualità nella scuola pubblica» (3651) (*con parere della I, della V e della XIV Commissione*);

VITI ed altri: «Norme per la riforma dei convitti dello Stato» (3660) (*con parere della I, della II e della V Commissione*);

FAGNI ed altri: «Riassunzione in servizio di talune categorie di personale docente» (3736) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*);

CRISTOFORI e SANTINI: «Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'Università degli studi di Ferrara» (3775) *(con parere della V Commissione)*;

BALESTRACCI ed altri: «Norme concernenti il personale educativo non di ruolo delle istituzioni educative statali» (3786) *(con parere della I e della V Commissione)*;

POLI BORTONE ed altri: «Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, concernente il riconoscimento di benefici giuridici ed economici al personale non docente della scuola di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336» (3806) *(con parere della I e della V Commissione)*;

LABRIOLA ed altri: «Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero» (3814) *(con parere della I, della II, della III e della V Commissione)*;

BORRI ed altri: «Norme per lo snellimento delle procedure amministrative riguardanti la gestione del personale docente e non docente delle scuole» (3836) *(con parere della I e della V Commissione)*;

PISICCHIO ed altri: «Istituzione della cattedra di tecnologie educative presso gli istituti magistrali» (3846) *(con parere della I e della V Commissione)*;

PISANI ed altri: «Immissione in ruolo negli istituti superiori degli insegnanti di ruolo di scuola media forniti di abilitazione e comandati da almeno un biennio su cattedre sperimentali» (3849) *(con parere della I e della V Commissione)*;

IX Commissione (Lavori Pubblici):

MUSCARDINI PALLI ed altri: «Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, concernente le imprese appaltatrici di opere pubbliche» (3718) *(con parere della I Commissione)*.

Modifiche nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha richiesto che le seguenti proposte di legge siano trasferite alla sua competenza primaria:

RONCHI ed altri: «Norme per la valutazione dell'impatto ambientale» (2128), attualmente assegnata alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede referente;

CHERCHI ed altri: «Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale» (2812), attualmente assegnata alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e XI (Agricoltura), in sede referente.

La XII Commissione permanente (Industria) ha effettuato analoga richiesta.

La VIII Commissione permanente (Istruzione) ha richiesto che siano trasferite alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, sia le suindicate proposte di legge nn. 2128 e 2812 sia le seguenti proposte di legge:

RAUTI: «Norme per la tutela del patrimonio naturale e per la prevenzione degli impatti ambientali» (109), attualmente assegnata alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede referente;

FIANDROTTI: «Norme per la difesa del territorio da degradazioni e da attività aventi impatto ambientale negativo» (2990), attualmente assegnata alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e XI (Agricoltura).

È stata inoltre assegnata alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede referente, la proposta di legge di iniziativa dei deputati DI DONATO ed altri: «Attuazione della direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale dei

progetti pubblici e privati» (3469), vertente sulla stessa materia.

Tenuto conto dell'oggetto delle proposte di legge nn. 109, 2128, 2812, 2990 e 3469, ritengo che possano essere deferite alla competenza congiunta delle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, con il parere della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI, della XII e della XIV Commissione.

Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta dell'11 giugno 1986, è stato assegnato alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede legislativa, il disegno di legge n. 3784.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa la proposta di legge ALBORGHETTI ed altri: «Norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche» (2837) (*con parere della I, della II, della IV e della V Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato.

Ricordo altresì che nella seduta del 19 settembre 1984 la Camera ha approvato la proposta di trasferimento in sede legislativa alla XIII Commissione permanente (Lavoro) della proposta di legge n. 8.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa la proposta di legge PIRO: «Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300» (3382) (*con parere della I, della IV, della X e della XII Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

Ricordo infine che nella seduta del 24

luglio 1985, la XIII Commissione permanente (Lavoro), in sede legislativa, ha proceduto ad uno stralcio del disegno di legge n. 665.

Per consentire di procedere all'abbinamento al disegno di legge: «Norme sulla mobilità dei lavoratori e l'integrazione salariale» (665-bis), ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa la proposta di legge PICCHETTI e SODANO: «Estensione dell'ambito di applicazione del trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18» (3810) (*con parere della I, della V e della XII Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni: «sulla violenza contro le donne» (doc. XII, n. 152); «concernente gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nella Comunità europea» (doc. XII, n. 153); «sugli ostacoli alla libera circolazione delle persone nella Comunità europea - 'visti richiesti ai cittadini di paesi terzi'» (doc. XII, n. 154); «sull'Europa dei cittadini e sulla patente di guida europea» (doc. XII, n. 155); «sul costo della non Europa» (doc. XII, n. 156), approvate da quel consesso rispettivamente l'11 giugno 1986 la prima e il 12 giugno 1986 le quattro restanti.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (doc. XII, nn. 153 e 154), alla IV Commissione (doc. XII, n. 152), alla VI Commissione (doc. XII, n. 156), alla X Commissione (doc. XII, n. 155), nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (3859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

Ricordo che nella seduta del 15 luglio scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore per la XI Commissione onorevole Pellizzari, e il ministro della sanità.

Il decreto-legge in esame, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, prevede una nuova disciplina dei controlli e delle sanzioni, norme per la riorganizzazione e il potenziamento degli uffici preposti alla vigilanza nonché alcune disposizioni di carattere fiscale, finalizzate per altro a rendere più incisivi i controlli sulla circolazione e l'uso di sostanze potenzialmente nocive per la salute.

La Presidenza non ritiene perciò ammissibili, in relazione al disposto dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, l'emendamento Lobianco 9.1 concernente l'estensione ad altri prodotti agricoli del contributo previsto per la distillazione delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche, nonché l'articolo aggiuntivo Binelli 10.01 e l'emendamento Zambon 12.3 che recano modifiche al trattamento economico di alcune categorie di personale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite XI (Agricoltura) e XIV (Sanità).

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofistica-

zioni alimentari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, al comma 2, le parole da: «Ove l'interessato», fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: «Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. — 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 162, è aggiunto il seguente:

“Art. 109-bis. — Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni”».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. — 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentito a delle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'obbligo dell'autorizzazione de-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

corre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 2, dopo le parole: «di consumo del vino», sono aggiunte le seguenti: «per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero».

L'articolo 23 è soppresso».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo delle Commissioni riunite.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti previsti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria”.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

“La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale”.

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: se dal fatto è derivata la morte o la

lesione grave o gravissima di una persona.

1. 3.

BINELLI, POLI, IANNI, COCCO, TOMA.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione, ai depositi bancari e ai titoli, nonché al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi. La confisca è altresì ordinata tutte le volte che nel corso del procedimento penale si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome, ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribuzione di sostanze alimentari o di altre contraffatte o adulterate destinate al commercio.

1. 4.

BINELLI, POLI, IANNI, COCCO.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonché al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nella fabbriche e nei magazzini annessi.

1. 5.

RABINO, BRUNI, ZAMBON, BAMBI.

Al comma 2, al capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona l'interdizione dall'attività che ha causato la morte o la lesione diviene permanente.

1. 1.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Al comma 2, al capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: due quotidiani con le seguenti: tre quotidiani.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

1. 2.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI, PALLI, BAGHINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporti o fa trasportare i prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni».

A quest'articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo le parole: sono puniti con aggiungere le seguenti: l'ammenda o con.

2. 1.

DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI, MAZZONE, BAGHINO.

Al comma 4, sostituire le parole: a chiunque trasporta o fa trasportare i con le seguenti: al responsabile del trasporto dei.

2. 2.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che all'articolo 3 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi, questa è richiesta dal sindaco.

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

sione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: può essere limitato con le seguenti: viene limitato.

4. 1.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Al comma 2, sostituire le parole: non superiore a sei mesi con le seguenti: non superiore ai due mesi.

4. 2.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Al comma 3, sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro tre giorni.

4. 3.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In mancanza di tempestivo provvedimento da parte del sindaco interviene, in via sostitutiva, il prefetto.

4. 4.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per coloro che abbiano subito condanne per frode o sofisticazione alimentare o per il trasporto di alimenti o bevande adulterati o sofisticati è disposta dalle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni o la patente di guida la sospensione o la revoca delle medesime, la cancellazione dal registro per gli esercenti il commercio e l'interdizione a partecipare a qualsiasi titolo ad attività uguali o comunque attinenti a quella esercitata al momento della denuncia.

4. 5.

BINELLI, POLI, IANNI, TOMA.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, avverto che all'articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 6 del decreto-legge:

«1. I ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.

7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del servizio ispettivo centrale del Ministero della sa-

nità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste e del ministro della sanità, di intesa con gli altri ministri interessati.

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto».

A quest'articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi da 2 a 9.

6. 1.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Sopprimere il comma 7.

6. 2.

DEL DONNO, BAGHINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, costituisce un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati forniti dalle regioni, relativi alle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

2. Il centro di cui al comma 1 è raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le

caratteristiche e le modalità di rilevamento, elaborazione e raccolta dei dati di cui al comma 1.

4. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino».

A quest'articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

7. 1.

BINELLI, POLI, IANNI.

Sostituirlo con il seguente:

1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

7. 2.

LE COMMISSIONI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. È fatto obbligo ai produttori di riportare sull'etichetta dei vini immessi in commercio la analitica composizione merceologica e chimica del contenuto. Tale obbligo entra in vigore dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 01.

RUTELLI, SPADACCIA.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. È fatto obbligo ai produttori di riportare sull'etichetta dei vini immessi in commercio l'indicazione della presenza e dei quantitativi di alcool etilico, alcool metilico e dei metalli pesanti contenuti.

7. 02.

RUTELLI, SPADACCIA.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, in occasione dell'esame del precedente decreto-legge su questa materia, i deputati del gruppo radicale presentarono una serie selezionata di emendamenti, tre o quattro dei quali furono approvati e recepiti nel nuovo testo del decreto-legge.

Oggi noi abbiamo abbandonato la gran parte degli emendamenti allora non approvati, e ci siamo limitati a riproporre due articoli aggiuntivi, cui annettiamo molta importanza. Essi riguardano lo stesso argomento e presentano due formulazioni diverse, più rigorosa la prima e meno comprensiva l'altra. Si tratta dell'etichettatura dei vini, che deve recare l'analitica composizione merceologica e chimica del contenuto.

In pratica, si tratta di obbligare i produttori di vino ed i commercianti ad analizzare il prodotto ed a riportare sui contenitori le caratteristiche salienti (secondo una normativa che sarà stabilita dal Ministero, in via amministrativa) della composizione del prodotto, del vino. Capisco benissimo che possano sussistere comprensibili resistenze ad una tal norma, ma sia chiaro che ciò che viene invocato non è soltanto la situazione dei piccoli viticoltori, e che le maggiori resistenze sono opposte invece da consorzi e cooperative.

Per l'acqua minerale, il consumatore può leggere l'etichettatura in cui sono riportate le caratteristiche merceologiche della bevanda: non si capisce perché non debba avvenire lo stesso per il vino. Qui, signor ministro e colleghi comunisti, avanziamo una proposta fatta propria e condivisa, senza alcuna eccezione, da tutte le organizzazioni dei consumatori. Certo, sappiamo benissimo che esse sono esili: una sola organizzazione di consorzi vitivinicoli è più importante di tutte le organizzazioni dei consumatori d'Italia

messe insieme; tuttavia queste organizzazioni di consumatori, sebbene esili, esistono e richiedono l'introduzione di questa normativa. Durante l'esame del precedente decreto-legge abbiamo registrato l'astensione (o il voto contrario, non ricordo) dei colleghi comunisti su una analoga proposta: io so che se i colleghi comunisti votassero a favore, questi articoli aggiuntivi, con certezza quasi matematica passerebbero. Vi sono emendamenti, anche importanti, che vanno nella stessa direzione voluta dai colleghi comunisti, però questo elemento della pubblicità del contenuto merceologico del prodotto vinicolo manca. Credo che sia un problema di tutela dei consumatori, certo importante; abbiamo lasciato perdere tutta una serie di altri emendamenti, e abbiamo voluto limitarci a due emendamenti soltanto.

L'altro emendamento superstite presentato dal gruppo radicale si riferisce all'articolo 16, e in proposito vogliamo porre, pur sapendo benissimo che esso è di ordine generale, un problema che è esploso con tutta evidenza in occasione della vicenda del metanolo. Mi riferisco alla degradazione dei controlli, e quindi della necessità di intervenire per ripristinare almeno il funzionamento dei laboratori di igiene e profilassi. Ma di questo problema, parlerò più approfonditamente in seguito. Per il momento, volevo soltanto raccomandare al ministro ed ai gruppi (a quello comunista in particolare), la riconsiderazione di questo problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 8 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il servizio informativo sanitario (SIS)

del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressivo frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

4. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione annuale nella *Gazzetta ufficiale* dell'elenco di coloro che nell'anno hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di frode e sofisticazione alimentare.

5. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi annualmente al Parlamento».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella *Gazzetta ufficiale* ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

8. 3.

LE COMMISSIONI.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto elenco, a cura del servizio informativo sanitario, è inviato a tutte le unità sanitarie locali e di esso è data adeguata pubblicità ai consumatori anche attraverso la pubblicazione integrale, una volta l'anno, su almeno quattro quotidiani a diffusione nazionale.

8. 2.

BINELLI, POLI, JANNI, BARZANTI.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.

8. 1.

DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI,
MAZZONE, BAGHINO.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo, riferito all'articolo 8-bis introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione):

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

ART. 8-ter.

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e

a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al precedente comma.

8-bis. 1.

BINELLI, RABINO, BAMBI, PATRIA.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti agli articoli 8 e 8-bis ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, è sostituito dal seguente:

“ART. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nomi-

nativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.

7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi, o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso

gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza"».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso

9. 2.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Al comma 1, dopo il decimo capoverso, aggiungere i seguenti:

10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 è consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonché delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sarà inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnerà la merce.

10-ter. Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

9. 3.

LE COMMISSIONI.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

1-bis. All'articolo 9, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo la parola: «pomacee» sono aggiunte le seguenti: «e drupacee».

9. 1.

LOBIANCO, BRUNI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi, riferiti all'articolo 9-bis introdotto dalle Commissioni riunite, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«ART. 76. — 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto od in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato. Quando, tenuto conto delle proporzioni della azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermen-

tazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto.

2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta».

9-bis. 01.

BINELLI, POLI, IANNI, BARZANTI, TOMA.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Articolo 76. — 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto od in parte alcool, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici, altre sostanze antifermentative, glicerina, ferro-cianuro di po-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

tasso in modo diverso da quello stabilito, ovvero impiega acido salicilico, acido malico, ceneri, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa di lire 500.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato.

2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2, si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta.

4. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite contemplate dal comma 1, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al comma 1, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto».

9-bis. 02.

RABINO, BAMBI.

Ricordo che l'emendamento Lobianco 9.1 è stato dalla Presidenza ritenuto non ammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-

plesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge, do lettura dell'articolo 10 del decreto-legge e dell'annessa tabella A:

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con annessi laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

Qualifica	Posti di funzione o qualifica
<i>Prospetto A - Dirigenti:</i>	
Dirigente generale	1
	Ispettore gen. capo
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	24
<i>Prospetto B - Carriera direttiva:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale	300
<i>Prospetto C - Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale	225
<i>Prospetto D - Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale	250
<i>Prospetto E - Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti A+B+C+D+E)	927

A tale articolo ed all'annessa tabella A sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere la parola: annessi.

10. 1.

NEBBIA.

Alla tabella A, prospetto A, sostituire la cifra: 24 con la seguente: 26. Al prospetto B, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 298.

Tab. A. 1.

LE COMMISSIONI.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo, che la Presidenza ha ritenuto non ammissibile:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al personale di cui all'allegata tabella

A adibito al servizio ispettivo è riconosciuta l'indennità mensile pensionabile attualmente identificata dall'articolo 43, terzo ed ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella misura prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

2. Al restante personale che opera presso l'ispettorato centrale e negli uffici regionali ed interprovinciali è riconosciuta l'indennità di cui al comma 1 nella misura del 50 per cento non pensionabile.

3. All'onere previsto dai commi 1 e 2, stimato in lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1986, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

10. 01.

BINELLI, POLI, IANNI, TOMA.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. All'articolo 10 del decreto-legge è annessa la tabella A, concernente gli organici del servizio repressione frodi. Questa tabella, però, non reca una distinzione, che è invece presente nella successiva tabella B, riguardante gli organici dell'Istituto per le sperimentazioni zootecniche, che consenta di distinguere il numero delle unità previste in organico con riferimento alle diverse professionalità.

Dei 24 primi dirigenti, ad esempio, quanti sono analisti, cioè laureati in chimica, quanti ispettori, cioè laureati in agraria, quanti amministrativi? Il contenuto della tabella è, quindi, caratterizzato dalla mancanza di indicazioni specifiche riferite ai diversi settori. Mi domando, perciò, se non possa accadere che ispettori specializzati in agraria vengano addebi a compiti amministrativi o che vi sia un sovrannumero di ispettori agronomi a fronte di un sottodimensionamento degli analisti. Si tratta di un servizio repressione frodi per il quale l'apporto degli analisti è importante.

Colgo, inoltre, l'occasione, poiché stiamo parlando degli ispettorati del servizio repressione e frodi, per porre al ministro dell'agricoltura una questione: mi è giunta voce dell'intenzione di smantellare gli ispettorati di Pisa e di Salerno, che sono gli unici ad essere specializzati nell'attività di repressione contro le frodi concernenti le sementi (si parla già di una loro sostituzione con gli ispettorati di Lecce e di Ancona) ed io vorrei sapere se questa notizia corrisponde a verità e quali siano i motivi che sarebbero alla base di tale decisione.

Desidero inoltre porre un secondo problema relativo al fatto che esistono alcune regioni per le quali era stato previsto l'insediamento di un nuovo ispettorato; ciò non è avvenuto e si rinvia di anno in anno, mentre, nelle tre regioni settentrionali interessate, stando alle informazioni che mi pervengono, i controlli non vengono effettuati.

Ho voluto cogliere questa occasione per esprimere queste mie preoccupazioni al ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, avverto che all'articolo 11 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 12 del decreto-legge:

«1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al «Ministro per le finanze» con quello al «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

5. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma 4 relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettro-

niche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B».

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: concorso speciale per esami, con le seguenti: concorso speciale per titoli ed esami.

12. 1.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Sopprimere il comma 5.

12. 2.

DEL DONNO, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, BAGHINO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Il personale dipendente dai laboratori di analisi per l'esportazione istituiti con regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2594, e con regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, ed attualmente operanti presso gli istituti di sperimentazione agraria è immesso, a domanda, nei ruoli centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato alle sedi ubicate negli istituti di provenienza.

6-ter. Ai fini dell'inquadramento del citato personale si applicano i criteri stabiliti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, recante norme sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, nonché quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 12, e 13 della citata

legge n. 312 del 1980. Il personale in questione conserva altresì l'anzianità di carriera e di qualifica già maturate.

Il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, come servizio di ruolo per l'intera sua durata, in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

12. 3.

ZAMBON, RABINO, BRUNI, BAMBI, ZUECH, CAMPAGNOLI, MORO, POLI, DONAZZON, MICOLINI.

Ricordo che l'emendamento Zambon 12.3 è stato dalla Presidenza ritenuto non ammissibile.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente onorevoli colleghi, signor ministro, l'articolo 12 contempla un concorso speciale per esami. Ora, a parte il significato che dovremmo attribuire al termine speciale, mi sembra opportuno far rilevare che un concorso per esami è sempre marginale, parziale e generalmente incompleto. Ai concorsi per la libera docenza una volta si accedeva non mediante esame, bensì attraverso la presentazione di una documentazione specifica attestante soprattutto le pubblicazioni del candidato e che rappresentano il contributo che ognuno porta in un campo specifico. Parlare nel nostro caso di soli esami, senza tener conto del contributo e del plusvalore che ha la persona che scrive un libro, mi sembra una cosa anomala. Indire un concorso senza tener conto dei titoli di cui il candidato è in possesso, che generalmente sono articoli, studi e ricerche in un determinato settore, certamente va contro l'interesse della collettività. Potrebbe infatti avvenire che un giovanetto fresco di studi possa, su una materia specifica e circoscritta superare colui che in quel campo ha un'esperienza molto più vasta. Vi è anche un'esperienza che non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

vale nulla, quella che Don Bosco chiamava praticaccia ma in questo caso tale esperienza non è accompagnata dallo studio. Questo, però non può avvenire in un campo dottrinale, per cui inviterei i colleghi a riformulare l'articolo 12, in quanto da sempre i concorsi sono per titoli ed esami.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, avverto che all'articolo 13 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 14 del decreto-legge:

«1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire la cifra: 2.000 milioni con la seguente: 10.000 milioni e al comma 2 sostituire la cifra: 5.000 milioni con la seguente: 50.000 milioni conseguentemente all'articolo 22 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) quanto a lire 53 miliardi per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai

commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. 1.

BINELLI, POLI, IANNI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 14 do lettura dell'articolo 15 del decreto legge:

«1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, alle parole: 5 miliardi sostituire le seguenti: 10 miliardi.

15. 1

DEL DONNO, BAGHINO

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 15 do lettura dell'articolo 16 del decreto-legge:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'ar-

articolo 66, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti e all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

4. Con decreto del ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 ed in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e, quanto a lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogata. I laboratori di igiene e profilassi sono ricostituiti e assegnati alla diretta competenza dell'assessorato alla sanità della rispettiva regione o provincia autonoma. Contemporaneamente sono trasferiti alla regione o alla provincia autonoma e assegnati alla diretta competenza dell'assessorato alla sanità i beni mobili ed immobili, le attrezzature e i servizi igienico-sanitari, già trasferiti ai sensi della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 66, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, *con le seguenti:* di cui al comma 01.

16. 4

SPADACCIA, RUTELLI.

Al comma 1, sostituire le parole da: Le regioni e le province, *fino a:* istituti zooprofilattici sperimentali, *con le seguenti:* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie

locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali.

16. 5.

LE COMMISSIONI.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 43 miliardi, di cui lire 3 miliardi destinati al potenziamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei laboratori chimico-merceologici delle Camere di commercio. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e, quanto a lire 33 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

16. 1.

BAMBI, RABINO.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Giovanni. Ne ha facoltà.

ARNALDO DI GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda le questioni sollevate negli articoli 16, 18 e 20, il provvedimento in discussione è in larga misura identico a quello che la Camera approvò nel maggio scorso, introducendo allora, anche per nostra iniziativa, diverse correzioni migliorative. Tuttavia, pur nel quadro di un apprezzamento positivo del provvedimento sugli aspetti ricordati, e nell'attenta considerazione del significato degli

emendamenti proposti all'attuale decreto-legge, non possiamo oggi non riprendere alcune osservazioni che ci sembrano non sufficientemente valutate dal Governo e dalla maggioranza.

Queste osservazioni si possono riassumere in alcuni punti. In primo luogo tutta la vicenda delle sofisticazioni del vino al metanolo, così come altri gravi episodi come gli inquinamenti delle falde acquifere, o quello derivante dalla tragedia di Chernobyl, hanno posto in forte evidenza la carenza di consapevolezza circa lo stato di debolezza delle strutture dei presidi preposti alla prevenzione igienico-sanitaria, al controllo degli alimenti e delle falde acquifere. Tale situazione, che in parte trova la sua origine nella condizione di degrado preesistente alla riforma ed ereditato dal sistema sanitario nazionale, ha tuttavia registrato un ulteriore indebolimento nelle realtà più arretrate.

È mancata infatti una politica di prevenzione che la legge n. 833 del 1978 indica come direttrice di fondo della politica sanitaria. Si pensi al fatto che il Governo non ha utilizzato la delega prevista dall'articolo 24 della legge di riforma per il riordino e la disciplina del lavoro e della produzione che nei criteri direttivi obbliga di adottare adeguate misure contro l'inquinamento derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici. Inoltre i tagli finanziari e i blocchi degli organici e delle assunzioni hanno colpito soprattutto i servizi sanitari e di prevenzione, a partire da quelli di igiene già gestiti dai comuni e dai presidi multinazionali di prevenzione.

La stessa realtà, emersa con la drammatica vicenda del vino al metanolo, non poteva non richiedere con estremo vigore l'esigenza di un rafforzamento della tutela della salute pubblica e dei servizi a ciò preposti, alla cui soddisfazione abbiamo cercato di rispondere con le nostre proposte, in parte accolte, sul decreto-legge dell'aprile scorso. Ciò nonostante sono rimaste alcune insufficienze e contraddizioni, che sono state purtroppo riproposte nel nuovo testo al nostro esame. Avevamo già osservato nella discussione

sul precedente decreto-legge che i compiti e le responsabilità affidati ai servizi di prevenzione igienico-sanitaria comportavano l'adeguamento strutturale e funzionale dei laboratori di sanità pubblica del servizio sanitario, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici.

Ebbene, se si valuta con senso di responsabilità la mole di attività che queste strutture debbono compiere in presenza di un'aumentata domanda di controlli e di verifica, ai fini della tutela della salute e della salubrità degli alimenti, non si può disconoscere l'esigenza che siano adeguatamente potenziati non solo la dotazione strumentale, ma anche il personale di queste strutture. È vero che l'articolo 18 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, ad adeguare l'organico del personale per la piena funzionalità dei laboratori, di cui all'articolo 16, e ciò anche in deroga ai divieti previsti dalla legge finanziaria. Tuttavia le gravi carenze di personale e l'insufficienza delle dotazioni strumentali non trovano purtroppo adeguate soluzioni nelle norme finanziarie previste nel decreto.

Se volessimo polemizzare, richiameremmo l'affermazione del ministro della sanità, in palese contraddizione con altre enunciazioni, secondo cui il sistema nel suo complesso non ha prestato quell'attenzione specifica al settore della prevenzione che pure nelle indicazioni della riforma sanitaria era prevista. Naturalmente qualcosa bisognava pur fare, specie in questi ultimi tempi. Ed ecco che si prevede, giustamente, l'aumento della dotazione organica delle dogane; si prevede che gli organici del Ministero dell'agricoltura e degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria vengano modificati secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda gli istituti zooprofilattici, invece, dobbiamo ribadire che, pur richiedendosi ai loro laboratori tutta una serie di impegnativi compiti nella lotta contro le sofisticazioni, non si è voluto prevedere alcun aumento di personale.

L'altro elemento che una siffatta situazione fa emergere è quello dell'insuffi-

ciente coordinamento degli interventi, senza la garanzia che questi siano ispirati a razionalità e ad efficacia. Questa contraddizione perciò, come le altre già enunciate nel dibattito, riconduce per taluni aspetti al tema dei controlli, che caratterizzano come estremamente preoccupante la situazione italiana, inidonei come sono a tutelare i diritti del consumatore, dei produttori e degli operatori onesti.

Non c'è dubbio che questa situazione rappresenta l'effetto di una scarsa sensibilità e spesso di un vero e proprio disimpegno delle autorità di governo in questo campo, ed è causa del fatto che l'ordinamento non è riuscito ad assumere, almeno nella misura in cui avviene in altri paesi europei, il principio della reale tutela del cittadino consumatore.

Come si può altrimenti spiegare il fatto, già accennato, del persistente e indiscriminato blocco degli organici, anche dei servizi riguardanti la prevenzione e la tutela dei consumatori? Alcuni dati, per altro già denunciati, ma che conviene riproporre, possono risultare illuminanti. Nell'anno 1983 negli ex laboratori di igiene e profilassi vi erano in media, per ogni unità sanitaria locale, 0,7 medici: per il personale laureato e diplomato vi erano 3,2 laureati e diplomati in ogni unità sanitaria locale. Bisogna notare che si tratta di dati medi, e poiché in diverse realtà del centro-nord tali servizi sono stati rafforzati, si può ben capire quali siano la pesantezza e la gravità della situazione nel Mezzogiorno.

Ecco, signor Presidente, è di fronte a questa dimensione dei problemi che il decreto-legge in esame presenta ancora insufficienze. Ad esse noi abbiamo cercato di porre rimedio, ottenendo anche qualche risultato. Abbiamo infatti proposto emendamenti agli articoli 16 e 18 del provvedimento, che sono stati accolti dalla Commissione e che tendono a superare i limiti denunciati, muovendo nel senso di assicurare l'adeguamento della strumentazione e degli organici a tutti i laboratori dei servizi di igiene e di veterinaria delle unità sanitarie locali.

Il decreto-legge proposto dal Governo, invece, si limitava a potenziare i soli laboratori dei presidi multizonali di prevenzione.

Ma, precisando questo, va detto che anche questi nuovi interventi rischiano di essere vanificati per il fatto che la previsione di finanziamento per molti di essi è posta prevalentemente a carico del fondo sanitario nazionale, notoriamente insufficiente.

Va detto inoltre che la stessa osservazione critica vale per l'adeguamento degli organici, uno dei problemi più delicati che abbiamo di fronte, la cui copertura finanziaria, ancora una volta, è tutta a carico del fondo sanitario nazionale, fondo che risulta del tutto inadeguato a coprire le necessità ordinarie del servizio sanitario.

Nessuno ignora, infatti, che per l'anno 1985, a causa della continua sottostima delle esigenze del servizio sanitario, si impone un ripiano di circa 2 mila miliardi ed il relativo disegno di legge, presentato al Senato, non è stato, però, ancora approvato; altrettanto noto è che per il 1986, e sempre a causa della voluta sottostima del fondo, mancano, secondo le ottimistiche stime del Governo, circa 4 mila miliardi.

A tutto questo non si può non aggiungere un ultimo elemento, e cioè che l'articolo 20 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 6 della legge n. 595 del 1985; in sostanza esso modifica l'articolo che dispone il provvedimento sostitutivo, in qualche misura sanzionatorio nei confronti delle regioni che non approvassero i piani sanitari regionali nei tempi stabiliti dalla stessa legge. Non c'è dubbio che si trattava di una norma corretta, volta a stimolare le regioni nella direzione delle scelte di programmazione. Purtroppo il Governo ha fatto marcia indietro ed ha modificato la norma, negando così la motivazione che esso stesso, meno di un anno fa, aveva ritenuto valida. C'è da chiedersi il perché di questa marcia indietro. Io credo che la risposta susciti forti preoccupazioni, innanzitutto perché la modifica introdotta copre una grave in-

dempienza del Governo: le regioni, infatti, non possono adottare i propri piani, visto che il Governo è già in ritardo di sette mesi nella presentazione al Parlamento del piano nazionale. Inoltre non è un mistero che le resistenze alla programmazione sono durissime, se è vero che il piano sanitario ed i piani regionali registrano, in molte regioni, un grave ritardo. È chiaro che ciò non è avvenuto a caso, e non senza pesanti ragioni. La verità sta nel fatto che vi sono forze e privilegi che rischiano di perdere fette consistenti di potere.

Ed anche, bisogna aggiungere, la frammentarietà con cui si affrontano i problemi della sanità, l'abbandono dei punti più qualificanti come la prevenzione, il contrattacco che si è sviluppato con particolare virulenza contro la riforma, l'assenza di una efficace risposta, quando non la complicità, da parte del Governo e di larghe forze della maggioranza, l'assenza di respiro, di mordente, di incisività nella difesa dei diritti della salute, tutto questo non ha fatto altro che perseguire o agevolare propositi di rivalsa contro il sistema pubblico della sanità, in vista della sua privatizzazione.

Io non credo che si possa negare che tutto ciò sia stato favorito anche da una gestione della sanità realizzata attraverso le leggi finanziarie piuttosto che con gli strumenti della programmazione. Non è un caso che ancora oggi, nonostante gli sforzi del Parlamento per varare tempestivamente le norme della programmazione e nonostante il parere già dato ai primi di marzo dal Consiglio sanitario nazionale, il piano resti nei cassetti del ministro della sanità.

In ogni caso sull'articolo 20 abbiamo presentato un emendamento accolto dalla Commissione e, vogliamo sperare, anche dal Governo, che può correggere quella stortura.

Per concludere, signor Presidente, mi si consenta un'ultima osservazione. Si tratta delle norme già contenute nell'articolo 8 del decreto-legge dell'aprile scorso, con le quali si affidavano ad una agenzia privata, la Age-Control, compiti di partico-

lare delicatezza in materia di controllo sull'utilizzazione dei contributi finanziari.

Devo dire che avevamo apprezzato la posizione del Governo di non riproporre tali norme. Senonché, inopinatamente, nella *Gazzetta ufficiale* del 13 giugno, lo stesso giorno in cui decadeva il decreto-legge sulle sofisticazioni, è apparso un decreto del ministro dell'agricoltura che contiene tutte le norme dell'articolo 8, le precisa in modo dettagliato ed amplia i poteri di indagine e di ispezione dei funzionari dell'Age-Control, elevandoli al ruolo di pubblici ufficiali.

Non desidero aggiungere altro per ragioni di tempo. Credo, però, di poter chiedere che, anche per queste ragioni, venga doverosamente revocato il provvedimento ministeriale in questione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi, io credo che ci troviamo a dover registrare una nuova sconfitta anche con questo decreto-legge nel campo della prevenzione e dei controlli contro le sofisticazioni alimentari.

Noi abbiamo presentato, nell'ambito del decreto-legge in esame, una proposta intesa a ricostituire i laboratori di igiene e profilassi, collocandoli, sia pure nell'ambito della riforma sanitaria, sotto la diretta competenza e responsabilità dell'assessore regionale alla sanità.

Lo scopo di tale proposta è semplice: è quello di sottrarre i laboratori di igiene e profilassi, che sono uno degli strumenti indispensabili dell'opera di prevenzione e di controllo, al volontarismo velleitario e utopistico, fallimentare e fallito della riforma sanitaria, che ha affidato questa attività all'iniziativa spontaneistica, non regolata, non resa obbligatoria, non sanzionata delle unità sanitarie locali, che non hanno compiti di controllo sul territorio provinciale, ma hanno competenza su territori non coincidenti con quelli dei laboratori di igiene e profilassi.

Il risultato di questo velleitarismo, ripeto, volontaristico e fallimentare è stato il degrado dei laboratori di igiene e profilassi, abbandonati a se stessi, il fallimento dei controlli. In proposito potrei citare qui una relazione svolta dal ministro Degan in Commissione sanità nel momento più drammatico dello scandalo del metanolo nel vino, quando contavamo i morti a decine.

In anni in cui la riforma sanitaria, che era nata alla luce dell'ideologia del potenziamento della prevenzione e della profilassi, avrebbe dovuto far aumentare i controlli c'è stato invece il loro crollo verticale, che ha provocato direttamente fenomeni come quello del metanolo. Quanti altri morti dovremo contare prima di intervenire? Quanti altri avvelenamenti, quante altre sofisticazioni dovremo registrare prima di intervenire?

Il nostro scopo è quello di individuare una responsabilità, non quello di sconvolgere la riforma sanitaria. Vogliamo individuare una responsabilità precisa, di carattere politico. È infatti inutile dire: bisogna potenziare, perché le regioni faranno le leggi. E chi potenziare? Ciascuna unità sanitaria locale, con volontarismo, ribadisco, utopistico, dovrà promuovere i consorzi multizonali là dove non sono stati ancora costituiti (e questo è vero per la maggioranza delle regioni italiane).

Noi vogliamo che si esca da questa situazione, che si individui una responsabilità politica permanente. Infatti, una volta realizzati i consorzi, si tratterebbe pur sempre di organi non di secondo ma di terzo grado, in cui la responsabilità diventa evanescente, inafferrabile. Il provvedimento è settoriale: riguarda soltanto i laboratori di igiene e profilassi. Lì, è fuori discussione, abbiamo accertato il degrado e il crollo verticale dei controlli.

La mia opinione è che dobbiamo affrettarci a fare lo stesso ragionamento anche per l'istituto dei medici provinciali e per le strutture provinciali di controllo veterinario. Proprio di questi giorni è la notizia che le nostre esportazioni di carne suina vengono bloccate dai paesi della Comu-

nità per l'esistenza di focolai non controllati di afta epizootica. La mia sensazione è che siamo costretti a registrare gli effetti di tali fenomeni, una volta immediatamente circoscritti e colpiti attraverso gli strumenti di controllo presenti sul piano nazionale. E le situazioni locali, che una volta potevano essere immediatamente circoscritte, finiscono per colpire l'intera produzione nazionale.

In contrapposizione al nostro emendamento 16.4 c'è quello presentato dalla Commissione — il 16.5 — che è così concepito: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali». È, appunto, la linea dell'indeterminazione, la linea della non individuazione delle responsabilità. Ciascuna unità sanitaria, ciascuna regione vada per proprio conto... È la linea del degrado degli strumenti di prevenzione e di controllo, della loro definitiva distruzione, della loro frammentazione, del crollo verticale di tali controlli.

Ebbene, io so che di fronte alla *lobby* di questi interessi un pò forsennati, settoriali, che credono di rappresentare la riforma sanitaria, ma sono semplicemente interessi controriformatori, meschini interessi di potere, che non si fanno carico dei drammatici problemi che sono emersi nel campo della prevenzione e dei controlli, il nostro emendamento con ogni probabilità sarà respinto. Però l'abbiamo voluto presentare perché non vogliamo in alcun modo, signor ministro Degan (in tutte altre faccende affaccendato), condividere la responsabilità del Governo e del Parlamento in questa opera di degrado degli strumenti di prevenzione e di controllo della salute pubblica.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16, avverto che all'articolo 17 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do per-

tanto lettura dell'articolo 18 del decreto-legge:

«1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 16, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettere o) e p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 16 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lettere o) e p) con le seguenti: lettere b), o) e p).

18. 1.

PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE,
TAGLIABUE, MONTANARI FOR-
NARI, MAINARDI FAVA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 18, do lettura dell'articolo 19 del decreto-legge:

«1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

2. La lettera a) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

«a) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali;».

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscri-

vere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità.

19. 1.

DEL DONNO, BAGHINO.

Ha chiesto di parlare sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 19 del decreto-legge l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 19 del decreto-legge lascia molto perplessi poiché aumenta il numero dei sottufficiali dei carabinieri in maniera tale da rompere la proporzione che si è cercato di mantenere fino ad oggi che era di uno a tre. Tutto questo per un'Arma valorosa, per un'Arma fedele, per un'Arma disciplinata, come quella dei carabinieri è qualcosa di straordinario.

In genere, per ogni sottufficiale vi dovrebbero essere almeno dieci militi, dieci soldati. Nell'articolo al quale mi riferisco la proporzione non esiste più. Poiché il ministro intende aumentare ancora di 400 unità il numero dei sottufficiali, ad un certo momento, nel 1989, finiremo per avere proporzioni davvero incredibili: un maresciallo ogni due o tre militi... Tutto questo comporta anche una svalutazione del grado.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Il grado deve avere una consistenza! Non è il grado onorifico, che si dà per l'impresa, per un riconoscimento e così via. Quando si tratta di servizio attivo, al grado deve corrispondere una funzione. Nel caso in esame, non sapremmo quale funzione far corrispondere.

Tutto questo sta portando, signor Presidente, ad un altro fenomeno. Nei paesi, nelle cittadine, con riferimento a quanto avviene nell'Arma dei carabinieri e nella polizia, si tende ad innalzare il grado degli ufficiali e dei sottufficiali delle guardie metropolitane ed a potenziare, per mascherare in qualche maniera la presenza degli ufficiali, il numero delle guardie in questione.

Le porto un semplice esempio, Presidente. Valenzano, un piccolo paese della Puglia, ha un sottotenente, un maresciallo ed una guardia. Quando abbiamo formulato le nostre osservazioni, ci è stato detto quanto segue: oggi non si bada più alla funzione ma al grado, all'onore. Nell'attività statale, invece, non deve esistere tale mentalità! Nell'attività statale la mentalità deve essere un'altra: si effettua un servizio quando c'è il grado e quando c'è quest'ultimo ad esso deve corrispondere una funzione ed una responsabilità.

Se poi aggiungiamo al numero dei sottufficiali, che, come ho detto, salirà vertiginosamente (nel 1989 avremo 24.600 sottufficiali e 67 mila militi nei carabinieri), gli ufficiali, giungiamo ad una formula che è espressione non di serietà, non di missione, non di responsabilità, ma semplicemente di uniforme, di bellezza, di formalità. Questo non lo vorremmo assolutamente. Chiediamo, quindi, al signor ministro come mai nella norma esista un accenno specifico all'Arma dei carabinieri, per aumentare il numero dei marescialli di 400 unità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 19, ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il comma 1 dell'articolo 6 della

legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

“1. La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa a decorrere dal centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma 4, della presente legge”».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

«1. A partire dal centovesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con la esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario».

20. 1.

PALOPOLI, TAGLIABUE, DI GIOVANNI, PASTORE, MONTANARI
FORNARI, GIOVAGNOLI SPORSETTI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 20, ricordo che agli articoli 21, 22 e 24 del decreto-legge (l'articolo 23 è stato soppresso, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) non sono stati presentati emendamenti.

Prima di passare all'espressione dei pareri sugli emendamenti da parte dei rela-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

tori e del rappresentante del Governo, avverto i colleghi che la I Commissione (Affari costituzionali), ha deliberato, in data odierna, di adottare sul disegno di legge n. 3859 «parere favorevole, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di modificare il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge, conformemente all'emendamento proposto dalle Commissioni di merito, nel modo seguente: "Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2"».

Avverto altresì i colleghi che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni per le quali è stato richiesto lo scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Invito ora i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore per l'XI Commissione*. Signor presidente, esprimo a nome delle Commissioni parere contrario sugli emendamenti Binelli 1.3 e 1.4, Rabino 1.5, Del Donno 1.1 e 1.2, Del Donno 2.1 e 2.2, Del Donno 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Binelli 4.5, Del Donno 6.1, e 6.2. L'emendamento Binelli 7.1, è identico all'emendamento 7.2 delle Commissioni, che invito la Camera ad accogliere. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rutelli 7.01 e 7.02. Invito la Camera ad approvare l'emendamento 8.3 delle Commissioni, mentre chiedo all'onorevole Binelli di ritirare il suo emendamento 8.2: altrimenti dovrei esprimere parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Del Donno 8.1.

Quanto all'articolo aggiuntivo Binelli 8-bis. 1, trattandosi di materia già disciplinata da un ordinamento comunitario, invito i proponenti a ritirarlo. Altrimenti dovrei esprimere parere negativo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Del Donno 9.2, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 9.3 delle Commissioni. Ricordo che l'emendamento Lobianco 9.1 è stato dichiarato inammissibile.

Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Binelli 9-bis.01 e Rabino 9-bis.02. Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento Nebbia 10.1 e raccomando l'approvazione dell'emendamento Tab A.1 delle Commissioni. Ricordo che l'articolo aggiuntivo Binelli 10.01 è stato dichiarato inammissibile. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Del Donno 12.1 e 12.2. L'emendamento Zambon 12.3 è stato dichiarato anch'esso inammissibile. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Binelli 14.1, Del Donno 15.1 e Spadaccia 16.4, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 16.5 delle Commissioni.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Bambi 16.1, favorevole sull'emendamento Palopoli 18.1, contrario sull'emendamento Del Donno 19.1 ed infine parere favorevole sull'emendamento Palopoli 20.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore sui singoli emendamenti.

In questa sede vorrei, quindi, limitarmi a fornire alcune precisazioni su due gruppi di emendamenti, motivando analiticamente il parere del Governo. Mi riferisco agli articoli aggiuntivi Rutelli 7.01 e 7.02, nonché all'articolo aggiuntivo Binelli 8-bis.1.

Questi emendamenti tendono ad introdurre obblighi specifici per quanto riguarda le indicazioni da porre sulle etichette dei vini con diverse finalità, ma, direi, con identica sostanza dispositiva.

In proposito, vorrei chiarire, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che su questa materia siamo inibiti a legiferare da disposizioni tassative del regolamento

n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979. Tale regolamento, che, rappresenta il testo fondamentale della Comunità in materia di norme generali per designazione e presentazione dei vini e mosti di uve, stabilisce in materia estremamente rigorosa le indicazioni ammissibili sulle etichette.

Vengono così distinte quattro categorie di vini: vini da tavola, vini a denominazione di origine, altri vini non da tavola e non a denominazione di origine e, da ultimo, prodotti originari di paesi terzi. Ci sono esattamente quattro articoli tutti di identico contenuto.

Articolo 3 (si riferisce ai vini da tavola): le indicazioni di cui all'articolo 2 sono le uniche ammesse per la designazione dei vini da tavola sull'etichettatura; articolo 13: le indicazioni di cui all'articolo 12 sono le uniche ammesse per la designazione di un vino di qualità prodotto in regioni determinate (DQPRD) sulla etichettatura; articolo 23: le indicazioni di cui all'articolo 22 sono le uniche ammesse per la designazione sull'etichettatura dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai vini di qualità prodotti in regioni determinate; articolo 30: le indicazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 sono le uniche ammesse sull'etichettatura per la designazione dei prodotti originari dei paesi terzi.

In altre parole il legislatore comunitario ha inteso reiteratamente e senza ombra di dubbio stabilire che le uniche indicazioni sono quelle ampiamente contenute negli articoli che ho citato; al di fuori di quelle non sono ammesse altre etichettature.

Aggiungo che nel recente Consiglio europeo dell'Aja alla fine di giugno 1986 i capi di Stato e di Governo hanno ribadito che obiettivo fondamentale della Comunità, da perseguire entro il 1992, è il raggiungimento della piena efficacia del cosiddetto mercato interno; vale a dire, con una serie di ulteriori disposizioni si stabilirà che le regole valide per un paese devono essere assolutamente conformi alle regole valide per l'intera Comunità ogni qualvolta si tratti di disposizioni che toc-

cano il mercato interno, come sono esattamente le disposizioni, ad esempio, che riguardano la presentazione e la designazione dei vini e dei prodotti simili.

Ho voluto dire queste cose perché mi rendo conto sia dell'intendimento che è alla base dell'emendamento presentato dagli onorevoli Rutelli e Spadaccia, sia dell'intendimento che è alla base dell'emendamento presentato dagli onorevoli Binelli, Bambi e Rabino. Purtroppo in questa materia siamo assoggettati in maniera stringente alla regolamentazione comunitaria.

Soggiungo che la Corte costituzionale con una sua sentenza fondamentale ha chiarito una volta per sempre che i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili nello Stato membro, in Italia, senza bisogno di atto formale di ricezione.

Signor Presidente, se mi è consentito volevo dire una parola sulle ragioni che inducono il Governo, non diversamente da quanto ha fatto il relatore, ad esprimere parere contrario sui paralleli articoli aggiuntivi Binelli 9-bis.01 e Rabino 9-bis.02.

Il Governo ha dichiarato, e lo ribadisce in questa occasione, il suo profondo convincimento circa la necessità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965; è disponibile, fin dalla fine di settembre, avendo per quella data pronto un canovaccio che può servire per il lavoro parlamentare, ed imprimere il più celere corso alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162. Il Governo ritiene che prima di quella revisione presenti molti rischi una normativa parziale come sarebbe quella, pur giustificata da molti elementi, proposta dai due articoli aggiuntivi che ho ricordato.

Se i presentatori li ritirassero questo semplificherebbe molto il compito e toglierebbe ogni ombra di giudizio negativo sulla sostanza sia nel parere del relatore che del Governo; se ciò non fosse possibile, il Governo conferma il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Per consentire il de-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

corso del regolamentare termine di preavviso per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico, di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, sospendo la seduta fino alle 11,20.

Ricordo agli onorevoli colleghi che i nostri lavori riprenderanno subito con una votazione a scrutinio segreto.

**La seduta, sospesa alle 11,10
è ripresa alle 11,20.**

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 17 luglio 1986, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio VI (Brescia-Bergamo)

Francesco Corleone.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Binelli 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli. Ne ha facoltà.

GIAN GAETANO POLI. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole sugli emendamenti Binelli 1.3 ed 1.4, vorrei far presente ai colleghi che essi mirano semplicemente a ripristinare il testo dell'articolo 1 del provvedimento, non soltanto a suo tempo approvato dalla Camera, ma successivamente confermato anche dal Senato.

Il Governo non ha voluto tener conto di queste duplici deliberazioni, tant'è che il decreto-legge ora in esame, proprio per questa ragione, dovrebbe comunque ritornare al Senato. Il testo che il Governo propone prevede che la confisca degli stabilimenti intervenga solo in presenza di sofisticazioni che abbiano provocato la

morte o la lesione grave o gravissima di una persona. Eppure il Governo, nei giorni più caldi della tragedia, aveva espresso una assai propagandata volontà di colpire, alzando i toni proprio sullo strumento della confisca. Mi chiedo allora, colleghi, dove sia andata a finire questa volontà proclamata dal Governo, tanto più che nessun magistrato, pur disponendo soltanto della facoltà prevista dalla legislazione vigente — vigente, ripeto — ha evitato di usarla quando si è trovato di fronte alla morte di una o più persone.

Ma c'è di più. La tragedia del metanolo ha fatto scoprire a tutti, e non solo agli addetti ai lavori, che esisteva e continua ad esistere un brodo di coltura in cui può germinare la pratica criminale, e l'esperienza dimostra che le misure cautelari, ed in particolare la confisca degli stabilimenti in cui sono state attuate le sofisticazioni, costituisce il mezzo più efficace (non voglio dire il solo) per combattere vere e proprie forme di delinquenza organizzata, che attenta alla salute ed alla vita dei cittadini. Questo però a condizione che non si aspetti il morto o la strage per intervenire, com'è dovuto, in modo severo. Occorre dunque estendere questa possibilità, e consentire alla giustizia di confiscare i beni accumulati con i guadagni provenienti dalla sofisticazione, e di colpire eventuali prestanome.

Gli interrogativi che la gente si è posta e che la Camera ha di fronte sono questi: si vogliono davvero prevenire e colpire tutte le frodi e le sofisticazioni? Si vogliono davvero impedire guadagni illeciti sulla pelle dei cittadini? Ebbene, con l'approvazione degli emendamenti Binelli 1.3 ed 1.4 (del resto già a suo tempo approvati, come ho già detto, sia dalla Camera che dal Senato), si dà una risposta positiva ed efficace a queste inquietanti domande che l'opinione pubblica continua a porre (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

procedimento elettronico sull'emendamento Binelli 1.3, non accettato dalle Commissioni, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	424
Maggioranza	213
Voti favorevoli	183
Voti contrari	241

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 1.4, non accettato dalle Commissioni, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	426
Maggioranza	214
Voti favorevoli	185
Voti contrari	241

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rabino 1.5.

GIOVANNI BATTISTA RABINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTISTA RABINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, ma non perché esso sia privo di valore, bensì per evitare un rallentamento dell'iter di questo provvedimento, che sta molto a cuore al nostro mondo agricolo.

MARIO POCCHETTI. Faccio mio l'emen-

damento Rabino 1.5, signor Presidente, e chiedo a nome del gruppo comunista che esso sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rabino 1.5, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Pochetti, emendamento non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	420
Votanti	419
Astenuti	1
Maggioranza	210
Voti favorevoli	207
Voti contrari	212

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Piero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borgoglio Felice
Bortolani Franco

Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro

Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Matteoli Altero
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo

Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola

Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Rabino 1.5:

Boetti Villanis Audifredi

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Donno 1.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, quando chiediamo l'interdizione permanente dall'attività, sollecitiamo una cosa che è stata sottolineata anche in una delle relazioni. E perché poi chiediamo che questa interdizione diventi permanente? Per evitare che, sotto altre forme e modi, si possano ripetere il furto, l'errore, la sofisticazione. Una legge deve essere seria e giusta, deve recare anche la possibilità di evitare ulteriori danni, con il ricorso a vie traverse.

Signor Presidente, vorrei anticipare due parole sul secondo periodo del comma in votazione, in ordine al quale, con il mio emendamento 1.2., chiediamo di elevare da 2 a 3 il numero dei giornali quotidiani sui quali pubblicare la sentenza di condanna per i reati in questione. In Italia i quotidiani veramente nazionali, se esistono, non sono diffusi ovunque: il *Corriere della sera*, ad esempio, è diffuso prevalentemente a Milano; *La Stampa* a Torino; *la Repubblica* invece, un po' dovunque.

Una legge deve contenere anche l'elemento morale: per l'efficacia morale del provvedimento, vorremmo elevare a 3 il numero dei quotidiani perché questi, pubblicando la medesima notizia, possano diffonderla fra tutta la popolazione italiana. Ripeto che nel Mezzogiorno, ad esempio, sono poco diffusi *la Repubblica*, *Il Corriere della sera*, *La Stampa*, mentre è assai letta *la Gazzetta del Mezzogiorno*, che fa testo. È per questo, e concludo, che vorremmo vedere pubblicate le sentenze di condanna non su 2, ma su 3 quotidiani (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni, per le quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 1.1, non accettato dalle Commissioni, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	431
Maggioranza	216
Voti favorevoli	53
Voti contrari	378

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 1.2, non accettato dalle Commissioni, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	213
Voti contrari	214

(La Camera respinge — Commenti).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 2.1, non accettato dalle Commissioni, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	48
Voti contrari	379

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Donno 2.2.

OLINDO DEL DONNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Qui c'è un problema morale, oltre che giuridico, che vorrei sottoporre all'attenzione di tutti: si comminano pene ai trasportatori, semplici operai che spostano merci da un luogo all'altro. Sappiamo bene che in Germania, ad esempio, non è colpevole chi somministra il veleno per l'eutanasia

(anche se strumento intelligente), ma chi comanda la somministrazione è colpevole!

Un povero trasportatore, un camionista, non può essere penalizzato in una forma così atroce e disastrosa.

Poiché nella vita esistono i responsabili la legge deve punire questi, deve prendersela con il responsabile. Noi, quindi, diciamo che la vittima non deve essere il povero, il cencio che va per aria, ma il responsabile.

Per queste ragioni, vorremmo che si meditasse su questo punto e che la Camera votasse a favore del mio emendamento 2.2, che è a favore della libertà, della dignità e del decoro della legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 2.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	434
Votanti	430
Astenuti	4
Maggioranza	216
Voti favorevoli	218
Voti contrari	212

(La Camera approva - Commenti - Applausi a destra).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 4.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	425
Maggioranza	213
Voti favorevoli	49
Voti contrari	376

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 4.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	430
Maggioranza	216
Voti favorevoli	39
Voti contrari	391

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 4.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	424
Votanti	423
Astenuti	1
Maggioranza	212
Voti favorevoli	36
Voti contrari	387

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 4.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	433
Maggioranza	217
Voti favorevoli	41
Voti contrari	392

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Barontini Roberto
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa

Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe

Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse

Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Calamida Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Pollice Guido
Ronchi Edoardo
Russo Francesco

Si è astenuto sull'emendamento Del Donno 4.3:

Trantino Vincenzo

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Si riprende la discussione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Binelli 4.5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per una richiesta di precisazioni l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, vorrei che il Governo spiegasse meglio le ragioni del suo parere contrario sull'emendamento Binelli 4.5.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, le ragioni che hanno indotto il Governo ad esprimere parere contrario sull'emendamento Binelli 4.5 risiedono esclusivamente nel fatto che tale emendamento contiene una disposizione avente carattere generale e senza alcuna specificazione di casi concreti. In base a questo emendamento, tutte le autorità amministrative, di qualunque tipo, potrebbero revocare licenze, autorizzazioni o addirittura patenti di guida, per coloro che hanno subito condanne per frodi o sofisticazioni alimentari. L'estrema genericità del testo porterebbe, ad esempio, alla seguente conseguenza: viene revocata la patente di guida per uso privato, non

quella abilitante al trasporto di cose e di beni, semplicemente per il fatto che un dettagliante ha violato, anche con conseguenze nulle sulla pubblica salute, una norma che riguarda la presentazione del prodotto in commercio. Nell'emendamento in questione si contempla anche il caso più tenue di frode commerciale, caso che è del tutto diverso dal reato di sofisticazione alimentare. Revocare, per un caso estremamente tenue di frode in commercio, la patente di guida per uso personale, sembra al Governo un caso limite.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muscardini Palli. Ne ha facoltà.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli, nelle motivazioni, all'emendamento dell'onorevole Binelli. Però, avendo la Camera approvato precedentemente un emendamento che tutela la categoria dei trasportatori, nell'eventualità che il conducente del mezzo non sappia che il prodotto da lui trasportato è sofisticato, approvando anche questo emendamento si colpirebbero coloro che poc'anzi abbiamo voluto giustamente tutelare. Ripeto che nello spirito siamo favorevoli all'emendamento dell'onorevole Binelli (saremmo addirittura disponibili ad una votazione per parti separate), ma non possiamo votare a favore così come è formulato in quanto contraddiremmo il voto espresso pochi minuti fa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 4.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	440
Votanti	434
Astenuti	6
Maggioranza	218
Voti favorevoli	202
Voti contrari	232

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 6.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	441
Maggioranza	221
Voti favorevoli	43
Voti contrari	398

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 6.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	443
Maggioranza	222
Voti favorevoli	42
Voti contrari	401

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola

Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano

Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonio
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanussi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Binelli 4.5:

Boetti Villanis Audifredi
Florino Michele
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Poli Bortone Adriana
Rauti Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Binelli 7.1 e 7.2 delle Commissioni riunite, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Dobbiamo ora passare alla votazione degli articoli aggiuntivi Rutelli 7.01 e 7.02 sui quali ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, riproponiamo in questa sede gli articoli aggiuntivi che si riferiscono alla etichettatura dei vini, che avevamo già presentato allorché si discusse il primo decreto-legge in materia. Chiediamo che sia prevista un'analitica descrizione della composizione merceologica e chimica del vino, nonché l'indicazione della presenza e dei quantitativi di alcool etilico, alcool metilico e dei metalli pesanti.

Nella sua replica il ministro aveva obiettato che la normativa comunitaria stabilisce tassativamente le indicazioni che possono essere contenute nelle etichettature e non comprende tale tipo di etichettatura. Mi permetto di non essere d'accordo con il ministro, perché le etichettature indicate dalla normativa CEE riguardano la designazione e la presentazione dei vini (indicano se sono vino da tavola o a denominazione di origine controllata).

A mio modesto parere, quindi, un'etichettatura che riguarda la composizione merceologica, o almeno alcuni dati di tale composizione, non è vietata dalla normativa comunitaria. Vorrei infine sottolineare

che per molte altre merci queste indicazioni sono previste, per cui credo che, dopo quanto è accaduto con il vino al metanolo, sia doveroso da parte del Parlamento prevedere almeno l'obbligo contenuto nell'articolo aggiuntivo Rutelli 7.02.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Binelli. Ne ha facoltà.

GIANCARLO BINELLI. Signor Presidente, dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sugli articoli aggiuntivi Rutelli 7.01 e 7.02. Insieme con i colleghi Rabino e Bambi ho presentato l'articolo aggiuntivo 8-bis.1 che mi sembra risponda meglio alle esigenze sia dei consumatori, sia dei produttori.

A noi non sembra utile, né possibile, indicare nell'etichetta la composizione chimica del vino; il vino, come si sa, non è acqua minerale, è formato da oltre 500 elementi chimici e non è statico ma dinamico, cambia, cioè, in continuazione. Diventa perciò difficile pensare di poter indicare nell'etichetta la composizione chimica di un prodotto che si evolve e cambia.

L'aspetto importante, richiesto anche dai produttori, oltre che dai consumatori, è invece di conoscere, nell'etichetta, il nome delle uve usate nella vinificazione. Questo proponiamo con il nostro emendamento, che pensiamo riuscirà a dare la dovuta chiarezza ai consumatori e che può essere un utile strumento per combattere le frodi e le sofisticazioni. Tale previsione, quindi, lo ribadisco, risponde ad esigenze sia dei consumatori, sia dei produttori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bruni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto sollevare una questione: se le norme attinenti all'etichettatura dei vini sono stabilite da un regolamento comunitario, non so quanto siano proponibili emendamenti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

che stabiliscono una normativa diversa da quella comunitaria. Come è noto i regolamenti comunitari sono leggi applicabili immediatamente nel nostro paese e perciò ritengo che tutti gli emendamenti in contrasto con le norme dei regolamenti comunitari debbano essere considerati improponibili.

In secondo luogo, vorrei far rilevare, come ha già notato il collega Binelli, la difficoltà obiettiva di fissare in un'etichetta quanto è richiesto dagli articoli aggiuntivi Rutelli 7.01 e 7.02.

In terzo luogo vorrei osservare che se questi articoli aggiuntivi dovessero essere approvati, vi sarebbe una diversità di trattamento tra i vini italiani e quelli dei restanti paesi della comunità economica europea. Per i vini prodotti in Italia vi sarebbe un obbligo più rigido e più complesso di quelli stabiliti nel resto d'Europa, per cui i vini provenienti dagli altri paesi della Comunità avrebbero l'etichetta prevista dalla normativa comunitaria, mentre i vini italiani sarebbero sottoposti a norme e ad obblighi più complessi e gravosi.

Vorrei, concludendo, che la Presidenza esaminasse soprattutto il primo aspetto, quello della proponibilità, su cui mi sono soffermato all'inizio del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, le rispondo subito: ritengo che sia l'Assemblea che debba esprimersi, con il proprio voto, nel merito degli articoli aggiuntivi Rutelli 7.01 e 7.02.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Spadaccia.

FRANCESCO RUTELLI. Voglio annunciare che ritiro il mio articolo aggiuntivo 7.01, ma mantengo il 7.02. Desidero quindi motivare le ragioni di questa decisione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Non intendo en-

trare nel merito, però osservo, in relazione al mio articolo aggiuntivo 7.01, che le considerazioni svolte dai colleghi sono largamente confutabili. Esse, poi, sono assolutamente insostenibili se riferite all'articolo aggiuntivo 7.02, che riguarda l'obbligo per i produttori di riportare sull'etichetta dei vini immessi in commercio l'indicazione della presenza e dei quantitativi di alcool etilico, alcool metilico e dei metalli pesanti contenuti. Ci vuole, francamente, del coraggio ad affermare che questi articoli aggiuntivi dovrebbero essere inammissibili. Sono molto sorpreso che, come già è avvenuto nella precedente occasione, il gruppo comunista abbia dichiarato di astenersi su questa votazione. Già nel precedente dibattito su questo provvedimento l'astensione del gruppo comunista aveva impedito che questa proposta venisse accolta. Mi si spieghi perché non dovrebbe essere riportato sull'etichetta dei vini l'elencazione di questo tipo di contenuti.

Per quanto riguarda, poi, le direttive CEE, la valutazione che è stata fatta è assurda, giacché le direttive riguardano gli *standard* di qualità, non la composizione, signor ministro. Inoltre, la nostra Repubblica, in cui esistono la bellezza di 120 direttive CEE inattuato, potrebbe anche permettersi, una volta tanto, di andare oltre una direttiva della CEE nel rigore, nell'inserimento nella propria normativa nazionale.

Tra l'altro, di fronte alla cattiva nomea che, purtroppo, nell'ultima stagione si sono fatti alcuni nostri vini, una norma di questo tipo favorirebbe le esportazioni, la trasparenza e la cristallinità della nostra immagine internazionale.

Per questi motivi, signor Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 7.01 e mantengo l'altro mio articolo aggiuntivo 7.02.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Rutelli 7.02,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	436
Votanti	280
Astenuti	156
Maggioranza	141
Voti favorevoli	66
Voti contrari	214

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il primo è l'emendamento 8.3 delle Commissioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'emendamento 8.3 delle Commissioni, in quanto ci sembra che esso completi meglio l'articolo 8.

Poiché ci troviamo a parlare dell'articolo 8, vorrei con due parole illustrare il mio emendamento 8.1, che propone di sostituire la parola «annuale» con la parola «semestrale». Noi riteniamo che la tempestività, in molti casi, sia già un mezzo per ottenere lo scopo. Porre una scadenza annuale vuole dire lasciare un periodo di tempo che è contrario alle finalità della legge. Queste sono le motivazioni che hanno ispirato il mio emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.3 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Binelli 8.2 e Del Donno 8.1.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Binelli 8.bis 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rabino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTISTA RABINO. Signor Presidente, pur non sottovalutando le spiegazioni fornite dal ministro, a titolo personale annuncio il mio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.bis 1.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Binelli 8.bis 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	430
Maggioranza	216
Voti favorevoli	252
Voti contrari	178

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 9.2, non accettato dalle Commissioni, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	427
Votanti	426
Astenuto	1
Maggioranza	214
Voti favorevoli	42
Voti contrari	384

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alibrandi Tommaso
Alpini Renato
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi

Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Franchi Roberto

Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Giacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Mongiello Giovanni
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Perluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Patuelli Antonio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petruccioli Claudio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trantino Vincenzo

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nicolini Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Occhetto Achille
Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Paolopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Riccotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si è astenuto sull'emendamento Del Donno 9.2:

Bulleri Luigi

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.3 delle Commissioni riunite, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che il successivo emendamento Lobianco 9.1 è stato dichiarato inammissibile.

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo Binelli 9-bis.01, per il quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Binelli. Ne ha facoltà.

GIAN CARLO BINELLI. Anzitutto vorrei segnalare un errore materiale. Al primo comma, dove è scritto: «da 1 a 5 anni», deve intendersi: «da 6 mesi a 5 anni».

Il nostro articolo aggiuntivo è sostanzialmente uguale al successivo articolo aggiuntivo presentato dai colleghi de-

mocristiani Rabino e Bambi. Con esso si vogliono introdurre sanzioni più severe per il reato di sofisticazione, sia per la peculiarità del bene tutelato (la salute), sia per la gravità delle conseguenze economiche e sociali del dilagante fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni vinicole.

Chi ha un minimo di esperienza di questo settore, chi ha partecipato alle manifestazioni unitarie dei coltivatori diretti, chi ha seguito qualche processo per frode o sofisticazione vinicola, sa che in questo caso ci troviamo di fronte a forme di delinquenza economica organizzata, che ha connessioni con altre attività delittuose, anche di stampo mafioso, e con evasioni fiscali.

Il solo articolo 1 di questo decreto-legge, che rende obbligatoria anziché facoltativa la confisca degli stabilimenti in cui si sono operate sofisticazioni, limitando tuttavia tale norma cautelare in caso di morte o di lesione grave o gravissima a persona, rischia di essere del tutto inefficace, inutile, persino una presa in giro per coloro che vogliono davvero affrontare questo fenomeno di proporzioni ormai gigantesche.

Nel nostro articolo aggiuntivo, accanto alle pene più severe (da sei mesi a 5 anni) per i sofisticatori, prevediamo anche il caso di una sofisticazione più tenue che, ovviamente, deve essere altrimenti regolata anche dal punto di vista delle sanzioni. Quindi, proprio sulla base dell'esperienza, tendiamo ad apportare le dovute distinzioni ed a prevedere per ogni singolo caso pene che siano giuste e che possano consentirci di porre fine ad un fenomeno che rischia di mettere in ginocchio tutto un settore produttivo.

Nel formulare l'articolo aggiuntivo abbiamo accolto anche suggerimenti che, nelle Commissioni, ci sono venuti dal collega democristiano onorevole Mora. E abbiamo voluto introdurli proprio per offrire maggiori possibilità di riflessione per un voto favorevole a tutta la Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Binelli 9-bis.01, nel testo modificato dal presentatore, non accettato dalle Commissioni riunite, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	443
Maggioranza	222
Voti favorevoli	238
Voti contrari	205

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Rabino 9-bis 0.2.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 10.

Pongo in votazione l'emendamento Nebbia 10.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tab. A.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Binelli 10.01 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione, a scrutinio segreto, dell'emendamento Del Donno 12.1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 12.1,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

non accettato dalle Commissioni riunite, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	422
Maggioranza	212
Voti favorevoli	48
voti contrari	374

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Donno 12.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, è invalsa l'abitudine di ricorrere ad elementi estranei all'amministrazione. L'amministrazione ha un suo compito specifico, ha i suoi organi ben qualificati. Dunque, ricorrere ad altri enti, ad altre forze, anche se parastatali, non depone a favore dello Stato.

Lo Stato ha la piena sovranità. In tale sovranità vengono comprese tutte le possibilità di azione e di intervento, nel campo della legislazione. Aumentate il numero degli inquirenti, aumentate i mezzi per evitare le sofisticazioni? Non c'è bisogno di ricorrere ad altri organi! È un'offesa per lo Stato, è un modo di fare che deve scomparire dalla mentalità e dal comportamento, nobilissimo, del Parlamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 12.2, non accettato dalle Commissioni riunite, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	432
Maggioranza	217
Voti favorevoli	58
Voti contrari	374

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Zambon 12.3 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Binelli 14.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli. Ne ha facoltà.

GIAN GAETANO POLI. Signor Presidente, l'emendamento Binelli 14.1 propone un concreto aumento dello stanziamento destinato al finanziamento di una campagna di educazione alimentare e di promozione del vino italiano sui mercati esteri. In effetti, nel corso dell'esame del precedente decreto-legge, la Camera aveva già aumentato lo stanziamento originariamente previsto in 3 miliardi, portandolo a 7 miliardi. Anche tale cifra però appare, se non risibile, certo ampiamente insufficiente, quando si pensi che è stato calcolato che una campagna minima a sostegno del vino italiano, non sull'intero territorio degli Stati Uniti, ma solo in quattro grandi aree metropolitane, costerebbe non meno di 25 miliardi. Si tenga conto che già prima della vicenda del metanolo, come risulta da dati IRVAM al 28 febbraio, le esportazioni di vino italiano verso gli Stati Uniti erano calate dell'11 per cento. Tutti sanno, poi, quello che è accaduto dopo la tragedia del metanolo: si stimano cali del 70 per cento in Germania, del 40 per cento negli Stati Uniti, del 10-20 per cento in Gran Bretagna. Come far fronte, dunque, ad una simile situazione, sul mercato degli Stati Uniti e su tutti quegli altri mercati verso i quali esportiamo o possiamo esportare?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Come riconquistare credibilità? Come riprendere quota e conquistare nuovi mercati?

È dunque tutt'altro che demagogica la proposta avanzata dal nostro gruppo. Ci sembra che essa corrisponda non solo a necessità accertate, ma rappresenti un vero e proprio investimento, in un settore nel quale le esportazioni, nel 1984, hanno raggiunto il livello di 1600 miliardi di lire: un settore, dunque, fra i più importanti ai fini delle nostre esportazioni.

Per queste ragioni, raccomandiamo vivamente alla Camera l'approvazione dell'emendamento Binelli 14.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 14.1, non accettato dalle Commissioni riunite, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	437
Maggioranza	219
Voti favorevoli	219
Voti contrari	218

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso

Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auletta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Dutto Mauro
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippio Ugo
Grottola Giovanni

Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Matfarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale

Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Rdmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir

Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Si riprende la discussione.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore per l'XI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore per l'XI Commissione*. L'approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'emendamento Binelli 14.1 mi costringe a chiedere una sospensione della discussione, almeno per un quarto d'ora, allo scopo di consentire una verifica di quanto è accaduto, sotto il profilo finanziario.

GIAN CARLO BINELLI. Ma non è possibile? È già prevista la copertura, nel testo dell'emendamento!

PRESIDENTE. Non mi sembra che la richiesta di sospensione possa essere respinta. Propongo quindi di sospendere l'esame del disegno di legge n. 3859 fino alle 12,30, e di passare nel frattempo al seguito dell'esame del disegno di legge n. 3858. Ritengo che vi possa essere il consenso di tutti i gruppi sull'opportunità di approfittare della sospensione della discussione precedente per affrontare e concludere l'esame del provvedimento sulle fusioni societarie. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito di passare all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, per poi successivamente riprendere l'esame del primo punto.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società (3858); e della concorrente proposta di legge Piro ed altri: Irrilevanza, agli effetti della determinazione del reddito complessivo, degli atti che hanno la loro causa esclusiva o principale nella riduzione dell'onere tributario (3461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società; e della concorrente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piro ed altri: Irrilevanza, agli effetti della determinazione del reddito complessivo, degli atti che hanno la loro causa esclusiva o principale nella riduzione dell'onere tributario.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

“In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica nel caso di incorporazione di società le cui azioni o quote alla data dell'atto di fusione erano da almeno cinque anni possedute dalla società incorporante in misura superiore al cinquanta per cento del capitale, escludendo dal computo la parte del capitale formata da azioni con voto limitato o da azioni di risparmio”».

Avverto che gli emendamenti presentati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

“Le società risultanti da fusioni o incorporanti non possono portare in diminuzione del proprio reddito le perdite delle società fuse o incorporate per la parte del loro ammontare che eccede quello del patrimonio netto di ciascuna di esse quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile”».

A questo articolo, nel testo integralmente sostituito dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: senza tenere conto *fino a:* negli ultimi diciotto mesi *con le seguenti:* senza tenere conto degli aumenti di capitale e dei versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi per finalità diverse dal ripianamento delle perdite.

1. 7.

RAVASIO, ROSSATTINI.

Al comma 1, al capoverso sostituire il secondo periodo con il seguente: La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno cinque anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente.

1. 4.

GOVERNO

A questo articolo è stato presentato il seguente subemendamento:

«Sostituire le parole «cinque anni» con le parole «due anni».

0. 1. 4. 1.

LA COMMISSIONE

Allo stesso articolo 1 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti, restanti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

I criteri di valutazione, per la determinazione del patrimonio netto, sono quelli previsti dagli articoli 2425 e 2425-bis del codice civile.

1. 1.

ALPINI, RUBINACCI, PARIGI, BAGHINO.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Sono ammesse al beneficio del riporto delle perdite le operazioni di fusione o incorporazione tra società che svolgono omogenee attività, industriali o commerciali, e che non abbiano cessato l'attività almeno da un anno dalla data della relativa delibera.

1. 2.

ALPINI, RUBINACCI, PARIGI, BAGHINO.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Non ha efficacia, ai fini del riporto delle perdite, la delibera di incorporazione o fusione della società incorporante il cui bilancio presenti una perdita di esercizio.

1. 3.

ALPINI, RUBINACCI, PARIGI, BAGHINO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle perdite delle società fuse o incorporate il cui conto dei profitti e delle perdite per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata indica un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, ovvero un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, non inferiore al 20 per cento di quello indicato nel conto profitti e perdite dell'ultimo esercizio con bilancio in utile.

1. 5.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle perdite di quelle società fuse o incorporate il cui conto dei profitti e delle perdite per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata indica spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile per un ammontare non inferiore al 20 per cento di quello indicato nel conto profitti e perdite dell'ultimo esercizio chiuso con bilancio in utile.

1. 6.

BIANCHI DI LAVAGNA

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sul subemendamento riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La disposizione dell'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 2.

PIRO, RUFFOLO, DA MOMMIO.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento.

Sostituire le parole da: a partire fino a: del presente decreto *con le seguenti:* per le fusioni deliberate dall'assemblea, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2502 del codice civile, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 2. 2. 1.

ALPINI, PAZZAGLIA, RUBINACCI, PARIGI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni o incorporazioni deliberate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 1.

BELLOCCHIO, VISCO, MINERVINI, ANTONI, AULETA.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni o incorporazioni de-

liberate a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di fusioni o incorporazioni di società il cui conto dei profitti e delle perdite per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata indica un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte I, n. 1, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte II n. 3, del codice civile, inferiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

2. 3.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti e sul subemendamento riferiti all'articolo 2, chiedo quale sia il parere della commissione e del Governo sugli emendamenti.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Mi consta che l'emendamento Ravasio 1.7 sia stato ritirato. La Commissione raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.4.1 della Commissione all'emendamento 1.4 del Governo, che accetta.

Mi risulta che gli emendamenti Alpini 1.1, 1.2 e 1.3 e Bianchi di Lavagna 1.6 siano stati ritirati. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bianchi di Lavagna 1.5, e raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 2.3.

Mi risulta che gli emendamenti Piro 2.2, Bellocchio 2.1 ed il subemendamento Alpini 0.2.2.1 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.4 del Governo, e accetto il relativo subemendamento 0.1.4.1 della Commissione, che sostituisce l'espressione «cinque anni» con quella «due anni». Accetto altresì l'emendamento 2.3 della Com-

missione. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti che non siano stati ritirati. Non ho compreso bene di quanti si tratti, ma pare ne sia rimasto solo uno, ossia l'emendamento Bianchi di Lavagna 1.5.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei confermare la dizione contenuta nell'emendamento 2.3 della Commissione. Nel testo dattiloscritto, infatti, è indicato l'articolo 2225-bis, del codice civile, mentre è da intendere l'articolo 2425-bis.

PRESIDENTE. Il testo è stato già corretto, onorevole Usellini.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Vorrei intervenire sul mio emendamento 1.5, per illustrarlo.

PRESIDENTE. Onorevole collega, lei può intervenire a questo punto solo per dichiarazione di voto. Le darò, quindi, la parola più avanti.

Passiamo ai voti. L'emendamento Ravasio 1.7 è stato ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento 0.1.4.1, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, nel testo modificato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Gli emendamenti Alpini 1.1, 1.2 e 1.3 sono stati ritirati.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Bianchi di Lavagna 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

di voto l'onorevole Bianchi di Lavagna. Ne ha facoltà.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, ho il difetto di conoscere poco i regolamenti parlamentari ma ho l'impressione che in questa vicenda ci sia stata una qualche irritualità, nel senso che si è giunti ad un accordo generale, che condivido, senza una formale convocazione del Comitato dei nove e quindi senza che tutti i componenti del Comitato dei nove fossero posti nella condizione di esprimere il proprio avviso.

Ritengo che questo modo di procedere, se favorisce la speditezza dei lavori, determina anche qualche conclusione frettolosa che rischia di non tener conto di tutte le posizioni che si erano dispiagate.

L'emendamento 1.5, da me presentato, tende a sottoporre al medesimo regime sostanziale, previsto per i gruppi, anche le società cosiddette operative, cioè tende a dare una definizione di società operativa.

Il Comitato dei nove ha raccolto questo principio inserendolo nella norma che riguarda l'entrata in vigore delle disposizioni alterando completamente il senso della mia proposta e quindi non tenendone conto sostanzialmente o solo per una parte molto limitata.

Non mi lamento di tutto questo perchè nella vita politica accade, a volte, di sostenere posizioni minoritarie; mi lamento però che ciò sia accaduto senza che le posizioni minoritarie fossero ammesse a quel confronto sostanziale che i regolamenti parlamentari dovrebbero consentire.

Quindi, desidero che resti agli atti la mia protesta anche se, evidentemente, in altra sede muoverò le medesime osservazioni cercando di avere soddisfazione.

Detto questo ritiro il mio emendamento 1.5, che ora è minoritario, rammaricandomi che in questa Camera siano possibili cose di questo tipo, non corrispondenti, credo, nemmeno alle norme regolamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi di

Lavagna, ritengo che sia francamente eccessiva l'espressione da lei usata e precisamente «che in questa Camera siano possibili cose di questo tipo».

La Presidenza ha comunicato una certa richiesta sottolineando che non c'erano obiezioni da parte dei gruppi a che si passasse alla trattazione del secondo punto previsto nell'ordine del giorno della seduta odierna; in quel momento, lei avrebbe dovuto chiedere la parola per manifestare le sue obiezioni e non successivamente, una volta entrati nel pieno della discussione.

Mi consenta di ribadire che l'espressione da lei usata «che in questa Camera siano possibili cose di questo tipo» mi sembra francamente eccessiva e sbagliata.

Comunque, se ho ben compreso lei ritira il suo emendamento 1.5.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È altresì ritirato l'emendamento Bianchi di Lavagna 1.6.

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono stati ritirati l'emendamento Piro 2.2, il subemendamento Alpini 0.2.2.1 e l'emendamento Bellocchio 2.1.

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3858, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società» (3858):

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	332
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Piro n. 3461.

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio

Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bohicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Ricciardi
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe

Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martinat Ugo

Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco

Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Santarelli Giulio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramuci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Triva Rubes

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Assegnazione di disegni di legge recanti il rendiconto dello Stato per il 1985 e l'assestamento del bilancio 1986 a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla V Commissione (Bilancio):

«Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1985» (3882) *(con parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XII, della XIII e della XIV Commissione);*

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1986» (3883) *(con parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione).*

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3859.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3859.

Sul risultato della votazione dell'emendamento Binelli 14.1, chiedo al relatore di pronunciarsi in merito alle valutazioni della Commissione.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore per l'XI Commissione.* Per quanto riguarda la Commissione, signor Presidente, si può senz'altro proseguire l'esame del provvedimento ma ritengo che il rappresentante del Governo intenda dar conto delle sue valutazioni a proposito dell'emendamento Binelli 14.1, approvato poco fa dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario?

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Già in Commissione bilancio il Governo aveva espresso parere contrario sull'emendamento Binelli 14.1, che però, essendosi nella Commissione formata una maggioranza che era espressione delle opposizioni, fu in quella sede ugualmente approvato.

Il Governo era contrario, e rimase contrario, perché la copertura per il maggior onere previsto dall'emendamento in questione viene individuata in una riduzione delle autorizzazioni di spesa previste ai commi terzo e quarto dell'articolo 19 della legge finanziaria, autorizzazioni che concretizzavano, in realtà, un contributo straordinario dello Stato di 3.500 miliardi per la riduzione del disavanzo dell'INPS derivante dalla gestione della cassa integrazione guadagni, il cui disavanzo com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

passivo è per altro superiore ai 5 mila miliardi.

La riduzione di tale contributo sostanzialmente chiesta con l'emendamento Binelli 14.1, appare al Governo incongrua e non corretta. Oltre a tutto, consideriamo abbastanza anacronistico il fatto che qualcuno sostenga che tale riduzione è possibile in quanto nei primi mesi del 1986 si è registrata una riduzione dell'onere per la cassa integrazione guadagni.

A parte il fatto che nonostante tale riduzione il disavanzo complessivo di questa gestione è comunque di diverse migliaia di miliardi il Governo non ritiene corretto utilizzare, per coprire nuove spese, fondi destinati alla riduzione di un passivo.

Rimane comunque il fatto che la Camera ha già approvato l'emendamento Binelli 14.1 e pertanto il Governo non può far altro che riservarsi di riproporre il problema nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Possiamo dunque procedere ora alla votazione dell'emendamento Del Donno 15.1, per il quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 15.1, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	384
Votanti	383
Astenuto	1
Maggioranza	192
Voti favorevoli	48
Voti contrari	335

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spadaccia 16.4, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 16.5, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Bambi 16.1.

MORENO BAMBI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bambi.

Pongo in votazione l'emendamento Palopoli 18.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Donno 19.1, per il quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Del Donno 19.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	388
Maggioranza	195
Voti favorevoli	46
Voti contrari	342

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo

Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florondo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio

Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto

Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino

Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vàcca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Del
Donna 15.1:*

Bulleri Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palopoli 20.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

«1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

visto il perdurare di una situazione di precarietà del personale dipendente dai

laboratori di analisi per l'esportazione istituiti con regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, ed attualmente operanti presso gli istituti di sperimentazione agraria, e considerata la necessità di dare un assetto organico al personale suddetto onde conseguire anche un maggior utilizzo e funzionalità,

impegna il Governo

a predisporre una normativa adeguata e definitiva per risolvere l'annoso problema che si trascina dal 1967.

(9/3859/1)

«ZAMBON, DONAZZON, POLI, RABINO, ARMELLIN».

«La Camera,

in riferimento all'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,

invita il Governo

a specificare con apposita circolare quali siano le sostanze zuccherine per le quali è prevista la bolletta di accompagnamento e la tenuta dei registri di carico e scarico, nonché le categorie che sono tenute a tali adempimenti.

(9/3859/2)

«LOBIANCO, RABINO, CARLOTTO, CAMPAGNOLI, BAMBI».

«La Camera,

considerati i compiti e le funzioni di polizia svolte dal personale dell'Ispettorato repressione frodi e sofisticazioni,

impegna il Governo

a riconoscere al personale adibito al servizio ispettivo di cui alla tabella A l'indennità mensile pensionabile di cui godono già gli altri corpi di polizia dello Stato e attualmente identificata dalla legge 1^o aprile 1981, n. 121 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 675, nella misura prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni;

impegna altresì il Governo

a riconoscere al restante personale che opera presso l'Ispettorato centrale e negli uffici regionali e interprovinciali la stessa indennità nella misura del 50 per cento non pensionabile.

(9/3859/3)

«BINELLI, POLI».

«La Camera,

premesso

che l'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione di frodi alimentari, prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvalga per le analisi di sua competenza degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967 n. 1318;

che i servizi di analisi per l'esportazione, istituiti presso gli Istituti di sperimentazione agraria con regio decreto-legge n. 2594 del 1925 e il regio decreto-legge n. 2226 del 1929 sono incaricati dell'applicazione delle leggi che tutelano la produzione, la qualità ed il commercio dei prodotti agrari essendo, in particolare, autorizzati al rilascio dei certificati richiesti per l'esportazione con il marchio Istituto Nazionale Estero, dei certificati di origine per l'esportazione dei vini DOC e DOCG, dei certificati di analisi per lo stoccaggio AIMA per la ricerca del dietilenglicole (metanolo) nei vini da esportazione ed, infine, per la distillazione obbligatoria;

che l'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282 prevede che per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi di nuova istituzione si avvalga anche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967 n. 1318;

impegna il Governo

a far sì che, nel quadro della impostazione legislativa a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle norme a tutela della salute pubblica, si addivenga ad una adeguata soluzione dei problemi inerenti allo stato giuridico del personale dei laboratori di analisi annessi agli Istituti sperimentali, e ciò tenendo in giusto conto la professionalità maturata nel settore, la quale può essere, occorrendo, oggetto di opportuno controllo.

(9/3859/4)

«REGGIANI».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta gli ordini del giorno Zambon 9/3859/1, Lobianco 9/3859/2 e Reggiani 9/3859/4.

Quanto all'ordine del giorno Binelli 9/3859/3, si tratta di materia riguardante il pubblico impiego, con la sua disciplina, l'ordinamento e le retribuzioni, con riferimento a questioni anche rilevanti per il Corpo di polizia di Stato, e il Governo non può accettarlo nella sua formulazione: eventualmente, ne può accettare come raccomandazione l'invito a studiare il problema, ma non, ripeto, la testuale formulazione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

BRUNO ZAMBON. Non insisto, signor Presidente.

ARCANGELO LOBIANCO. Non insisto.

GIAN CARLO BINELLI. Acconsento a modificare il mio ordine del giorno nel senso indicato dal ministro, e non insisto per la sua votazione.

ALESSANDRO REGGIANI. Non insisto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

PRESIDENTE. Sta bene. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3859, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari» (3859).

Presenti	418
Votanti	394
Astenuti	24
Maggioranza	198
Voti favorevoli	357
Voti contrari	37

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina

Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonacci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio

Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco

Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alpini Renato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Boietti Villanis Audifredi
Caradonna Giulio
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Florino Michele
Forner Giovanni
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo

Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Sannella Benedetto
Sospiri Nino
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali, che il relatore per la V Commissione, onorevole Perugini, ha rinunciato alla replica e che ha replicato il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo delle Commissioni riunite V e XIII, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 5 è soppresso».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti esclusivamente all'articolo 3 del decreto-legge nel testo della Commissione identico al testo del Governo.

Do pertanto lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° giugno 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) siano stati denunciati, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, con trattamenti economici inferiori a quelli minimi previsti dai contratti col-

lettivi nazionali e provinciali ovvero dagli accordi collettivi aziendali.

3. 1.

FERRARI MARTE, BIANCHI.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti fino al 31 dicembre 1985 o se dedotti, anche per i periodi di paga successivi, con la inosservanza del disposto della lettera c) del comma 1 del presente articolo, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° settembre 1986. Entro la stessa data i datori di lavoro, per usufruire dei benefici di cui al presente decreto, potranno regolarizzare le posizioni contributive dei propri dipendenti con l'osservanza di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

3. 2.

FERRARI MARTE, BIANCHI.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituito dal seguente:

«ART. 1-bis. — 1. È sospeso il versamento dei contributi sociali scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende site nei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

territori terremotati della Campania e della Basilicata.

2. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nell'arco del quinquennio decorrente dal 10 luglio 1987 secondo le scadenze legislativamente previste».

3. Il contributo aziendale aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 719, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché il contributo di malattia di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dovuto dai lavoratori agricoli autonomi, sono versati in due rate uguali scadenti il 10 novembre dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti ed inviati a ciascun contribuente interessato dal servizio per i contributi agricoli unificati.

3. 01.

ZARRO.

Prima di passare all'esame degli emendamenti comunico che la presidenza, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Zarro 3.01, che prevede la sospensione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende site in Campania e Basilicata, nonché modalità di versamento di taluni contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi, trattandosi di materia non strettamente attinente al decreto-legge in esame, che disciplina esclusivamente la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti ritenuti ammissibili, tutti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, prego gli onorevoli relatori di esprimere il parere delle Commissioni riunite sugli emendamenti presentati.

LUIGI ARISIO, *Relatore per la XIII Commissione*. Le Commissioni esprimono parere favorevole sugli emendamenti Ferrari Marte 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette all'Assemblea in ordine agli emendamenti Ferrari Marte 3.1 e 3.2, affermando, però, che essi si riferiscono a norme che il Governo ritiene che possano essere valide solo nell'ambito di questo decreto-legge.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Zarro 3.01, ancorché dichiarato inammissibile, il Governo coglie l'occasione per affermare che, per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo aggiuntivo, concernenti lo spostamento di alcune date relative al contributo aziendale aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si riserva di presentare uno specifico provvedimento, anche per introdurre altre modifiche di termini in ordine al versamento dei contributi per lo SCAU.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferrari Marte 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto brevissima, relativa, però, ad una questione assai rilevante che è stata oggetto, in Commissione lavoro, di una lunga discussione, di cui voglio riassumere il senso.

Oltre ad esprimere critiche generali alla politica della fiscalizzazione degli oneri sociali, per la sua non finalizzazione, si era giunti a convergenze di posizioni sul fatto che, ove la fiscalizzazione fosse concessa, vi dovrebbe essere, da parte di chi ne beneficia, il rispetto delle norme contrattuali, che, come è noto, è praticato in alcune situazioni ed in altre no.

Con questo emendamento, di fatto, si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

tende a stravolgere completamente quel criterio condiviso, quasi all'unanimità dalla Commissione. In altri termini, si tratta di estendere la fiscalizzazione degli oneri sociali anche a quelle imprese il cui vincolo è rappresentato dagli accordi collettivi aziendali. È evidente che sotto questa sintetica definizione in realtà vi è la possibilità di stipulare questi accordi aziendali, al di sotto dei limiti fissati dai contratti nazionali di lavoro.

In conclusione, invitiamo i colleghi a votare contro questo emendamento, soprattutto per una questione di omogeneità in quanto il trattamento economico dei lavoratori deve essere uguale e i contratti di lavoro devono essere rispettati, senza che vi siano diseguaglianze di sorta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sannella. Ne ha facoltà.

BENEDETTO SANNELLA. Signor Presidente, già in altre occasioni, e da ultimo nella giornata di ieri, abbiamo manifestato la nostra contrarietà a questo emendamento che alcuni deputati della maggioranza — e ci dispiace che siano proprio deputati meridionali — sostengono con caparbia. Si vuole dare a tutti i costi la possibilità agli pseudoimprenditori di ricevere gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali senza rispettare i contratti di lavoro. Dobbiamo rammentare che in molte imprese del Mezzogiorno questi pseudoimprenditori pagano ai lavoratori salari giornalieri di 10 al massimo 15 mila lire. In molti casi si tratta degli stessi imprenditori che firmano i contratti di lavoro con i quali si fissano stipendi quattro o cinque volte superiori.

Se riconoscessimo, con l'approvazione di questo emendamento, ciò che in realtà fanno questi imprenditori, compiremmo un grave errore. Primo perchè nel Mezzogiorno si favorirebbe l'inserimento di turbative nel mercato del lavoro (conosciamo i problemi esistenti a causa del caporalato e di altre forme di collocamento

parallele al normale mercato del lavoro); in secondo luogo perchè non possiamo permetterci di affossare lo sforzo e l'impegno di quelle imprese che invece vogliono rispettare i contratti di lavoro. Approvare l'emendamento in questione equivarrebbe ad agire in maniera sleale, ed è per questo che invitiamo i colleghi, soprattutto quelli meridionali, a votare contro.

Chiediamo quindi ai colleghi di riflettere ulteriormente su questo emendamento e, ripeto, di esprimere un voto contrario per evitare tutte le ingiustizie che graverebbero su quegli imprenditori che vogliono operare per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

ANGELO MANCUSO. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente sugli emendamenti presentati all'articolo 3, i quali determinano un arretramento rispetto al testo presentato dal Governo.

Signor Presidente, ieri avevamo apprezzato il fatto che per la prima volta veniva inserito nel decreto-legge un principio per il quale il gruppo della sinistra indipendente, il gruppo comunista e quello di democrazia proletaria si erano battuti, cioè quello di legare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno al rispetto dei contratti nazionali e provinciali. Gli emendamenti proposti non solo inseriscono una sanatoria per il passato — il classico colpo di spugna all'insegna di una pessima tradizione che ha premiato sempre i più furbi — ma consentono soprattutto di aggirare o addirittura vanificare il contenuto di una norma che riteniamo assai importante, quanto meno per dare un segnale nuovo di moralizzazione e di equità. Non riteniamo infatti ingiusto mettere sullo stesso piano gli imprenditori onesti, che rispettano i contratti na-

zionali e provinciali, e gli imprenditori furbi che non li rispettano.

Con l'emendamento Ferrari Marte 3.1 si consente agli imprenditori di continuare a non applicare i contratti collettivi, usufruendo nello stesso tempo dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi, purchè abbiano stipulato accordi collettivi, quali che siano, con le rappresentanze aziendali. Tutti sappiamo come vengono stipulati gli accordi aziendali, tutti conosciamo i contenuti di questi accordi aziendali (li ha richiamati testè il collega Sannella), soprattutto nel Mezzogiorno, ed è facile pertanto comprendere come con l'emendamento in esame si tenda a vanificare la norma per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali.

Per tali motivi, il voto del gruppo della sinistra indipendente sarà contrario (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevole colleghi, onorevole sottosegretario, credo che la materia contenuta nei miei emendamenti 3.1 e 3.2 debba essere considerata nella sua reale portata, perchè gli interventi previsti hanno una validità fino al 30 novembre 1986. Si tratta quindi di una soluzione transitoria.

Il contenuto dell'emendamento 3.1 era già stato approvato dalla Camera, e la questione degli accordi collettivi aziendali era stata posta anche dal gruppo comunista in un dibattito svoltosi in sede di Commissione.

NOVELLO PALLANTI. No, non è vero!

MARTE FERRARI. Non si possono ora avanzare rilievi critici su un emendamento che tende a regolare una situazione particolare, soprattutto nel Mezzogiorno. Non si tratta di accordi unilaterali, come ha rilevato poc'anzi il collega Mancuso, ma si tratta di accordi aziendali

firmati dalle parti sociali, quindi dalle organizzazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL insieme agli imprenditori. Se mancanti di questa firma collettiva, è indubbio che tali accordi non rientrano nella previsione del nostro emendamento 3.1.

ANGELO MANCUSO. Lo sai come sono fatti! Con il ricatto!

MARTE FERRARI. Ho espresso queste opinioni a nome del mio gruppo — il gruppo del PSI — in Commissione, le ho espresse ieri in Assemblea nel corso della discussione sulle linee generali, le ribadisco ora perchè riguardano un fatto di coerenza in ordine ad un problema che merita di essere risolto.

L'emendamento 3.2 a mia firma non è una sanatoria, ma costituisce una soluzione di corretto adeguamento ai problemi posti nel decreto-legge. Non può essere inteso diversamente, tranne che non si stravolga la realtà di ciò che in esso è scritto ed il suo significato.

Ritengo, infine, che sia opportuno che la radio e la televisione diano un'informazione corretta anche su questo provvedimento, perchè anche questa mattina è stato detto erroneamente che questo provvedimento interessa solo il Mezzogiorno. Non è così, perchè la fiscalizzazione degli oneri sociali interessa tutte le aziende, ovunque esse siano collocate nel paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferrari Marte 3.1, accettato dalle Commissioni riunite e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	411
Maggioranza	206
Voti favorevoli	171
Voti contrari	240

(La Camera respinge — Applausi all'estrema sinistra e dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferrari Marte, 3.2, accettato dalla Commissioni riunite e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Voti favorevoli	165
Voti contrari	228

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge nel testo delle Commissioni riunite, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

«1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34 e 26 aprile 1986, n. 123, non convertiti in legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di

legge nel testo delle Commissioni, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 3899, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	411
Votanti	242
Astenuti	169
Maggioranza	122
Voti favorevoli	194
Voti contrari	48

(La Camera approva).

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alibrandi Tommaso
Alpini Renato
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Angelini Piero
Anselmi Tina
Arbasio Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Franchi Roberto

Galloni Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Garavaglia Maria Pia
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Muscardini Palli Cristiana

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patuelli Antonio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Preti Luigi
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rosattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Ruffino Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savio Gastone
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito

Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo

Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Russo Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Martino Guido

**La seduta, sospesa alle 13,5,
è ripresa alle 16,30.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Galasso è in missione per incarico del suo ufficio.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che, per accordo intervenuto tra i presidenti dei

gruppi parlamentari, si passerà ora al sesto punto dell'ordine del giorno, recante la votazione per l'elezione di un questore della Camera, per passare poi all'esame dei restanti punti dell'ordine del giorno.

**Votazione per schede per l'elezione
di un Questore della Camera.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per schede per l'elezione di un Questore della Camera.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, l'articolo 5 del regolamento, ai sensi del quale siamo oggi riuniti per eleggere il Questore che deve sostituire il collega Fracchia, che si è dimesso, dice tra l'altro che «nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del precedente comma» (per una di queste oggi siamo convocati), «il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi».

Signor Presidente, non voglio riprendere ora le argomentazioni che altri miei colleghi — segnatamente il collega Teodori — all'inizio della legislatura ed in altre circostanze hanno riproposto circa la legittimità della procedura che viene seguita. Le do per acquisite come purtroppo do per acquisita, non accettandola, la prassi che si è ritenuto di voler affermare da parte della Presidenza.

Voglio tuttavia segnalare e sollevare qui, Presidente, una questione che è politica e procedurale. Il gruppo parlamentare radicale non è rappresentato nell'Ufficio di Presidenza, in violazione chiara del terzo comma dell'articolo 5 e del regolamento, che è tassativo: «Nell'Ufficio di Presidenza devono» (sottolineo «devono») «essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari». È scontato che anche in occasione di questa votazione, a dispetto di ciò che recita la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

seconda parte di questo terzo comma, non si è proceduto alle «opportune intese tra i gruppi» per la designazione del questore che dovrà sostituire il collega Fracchia. Si è dato per acquisito che il suo sostituto dovrà essere un collega che fa parte del suo stesso gruppo parlamentare.

Ma qui voglio porre una questione, Presidente. Persino in seno alla Giunta per il regolamento si è addivenuti alla constatazione che si deve superare questa chiara inadempienza regolamentare attraverso un'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza, cioè attraverso la nomina di altri due segretari.

Ci troviamo di fronte ad una grave situazione politica, Presidente, poichè quattro proposte di modifica del regolamento erano state poste all'ordine del giorno della Camera e il loro esame era fissato in calendario e nel programma. Di queste, due sono state approvate, la discussione della terza proposta risulta essere sospesa per dissensi politici sorti all'interno di quella stessa maggioranza (molto larga, come sappiamo) che aveva espresso il suo favore a queste modifiche regolamentari; infine, la quarta proposta risulta essere, sulla carta, accettata da tutti. Mi riferisco a quella relativa alla composizione dell'Ufficio di Presidenza, proprio per consentirne l'integrazione, con quei gruppi che attualmente non sono in esso rappresentati (il gruppo radicale e quello di democrazia proletaria).

Per quale ragione viene posta all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'esame di questa proposta di modifica? Perché procediamo oggi alla integrazione dell'Ufficio di Presidenza, a seguito delle dimissioni del collega Fracchia, semplicemente con la reintegrazione di un deputato questore e non ponendo la questione regolamentarmente pregiudiziale della applicazione del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento (rappresentanza di tutti i gruppi in seno all'Ufficio di Presidenza)?

Si tratta di una questione di grande delicatezza politica. Non voglio ritornare — come ho già detto — sui suoi profili strettamente procedurali, anche perché desidero dire una parola a proposito della can-

didatura del collega che sembra destinato a succedere al collega Fracchia. Parlo dell'onorevole Triva, nei confronti del quale esprimiamo personale simpatia ed apprezzamento. Questo non può, però indurci, signor Presidente, a tollerare che sia ancora di più scavalcata — ed a questo punto con un'operazione complessiva che è inaccettabile — una regola che esiste, che ci si allontani dalle norme stabilite dal regolamento e che, quindi, ancor oggi si proceda ad una elezione con intese che non si sa in quale sede siano state fatte e tra chi, come non si sa quali gruppi abbiano stabilito che le stesse intese venissero portate in aula. Ciascun deputato entra in aula e sulla sua scheda («Camera dei deputati — Votazione per la elezione di un questore») sa già quale nome deve essere scritto, senza che i 630 membri della Camera abbiano avuto informazione alcuna, senza che siano state promosse riunioni tra i gruppi e senza che si sia neanche avuto il buon gusto di informare, attraverso qualunque via proceduralmente accettabile, i vari gruppi del fatto che si va alla sostituzione del collega Fracchia con un collega che pur apprezziamo e stimiamo, qual è il collega Triva.

Lo dobbiamo apprendere dalla stampa, dalle voci di corridoio. Dove sono le opportune intese? Dov'è l'accordo che il regolamento stabilisce che debba esservi? Ecco un'altra pagina, a mio avviso, Presidente, molto negativa della conduzione della nostra vita parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, vorrei darle pacatamente una risposta che è articolata su tre considerazioni. Prima di tutto, l'articolo 5 del regolamento stabilisce le modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza quando si tratti di una elezione globale, cioè di quella dei vicepresidenti, dei tre questori e degli otto segretari; in secondo luogo, è stato già eletto un vicepresidente della Camera, nel corso di questa legislatura, senza che siano state presentate le obiezioni che oggi vengono avanzate. Mi riferisco al momento delle dimissioni dell'onorevole Scalfaro e della sua sostituzione. Infine, la elezione all'or-

dine del giorno di oggi è stata comunicata nella Conferenza dei presidenti di gruppo, dal Presidente onorevole Iotti e in quella sede nessuno ha sollevato obiezioni. Lei era presente, mi pare, onorevole Rutelli. Nessuno ha avanzato obiezioni che vi sarebbe dovuto essere un accordo preventivo tra i diversi gruppi...

FRANCESCO RUTELLI. Ma lo dice il regolamento! Come facciamo ad immaginare che il regolamento non verrà applicato...?

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, lei è troppo esperto per non capire il senso della prima osservazione che ho fatto all'inizio. L'articolo 5 del regolamento si riferisce, ovviamente — lo ribadisco — all'elezione globale dei vicepresidenti, dei questori e degli otto segretari, componenti dell'Ufficio di Presidenza.

L'ultima considerazione che voglio svolgere, e che ha un suo valore sul piano dell'opportunità e del realismo è la seguente: lei sa che, indubbiamente, qualche passo è stato compiuto per consentire che nell'Ufficio di Presidenza vi sia la più ampia rappresentanza possibile dei gruppi parlamentari e che soltanto un ritardo, dovuto a necessità di approfondimento, ha finora impedito che tale processo giungesse al suo compimento. Voglio dire, in sostanza, che si è fatto un passo avanti rispetto alle condizioni nelle quali, ad esempio, procedemmo, tempo addietro, alla sostituzione di un vicepresidente della Camera.

Queste sono le risposte che ho creduto di doverle dare, onorevole Rutelli.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Teodori?

MASSIMO TEODORI. Per un richiamo al regolamento, signor Presidente, ai sensi degli articoli 41, 5 e 40, cioè per aspetti diversi da quelli trattati dal collega Rutelli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Non ripeterò le argomentazioni addotte dal collega Rutelli. Debbo dire che le sue risposte, signor Presidente, rappresentano una fotografia della situazione degli organi di amministrazione della Camera; ma ciò non toglie che si tratti della fotografia di una situazione di palese e patente illegittimità, al di fuori di quanto è previsto dalle norme del regolamento, ed in particolare dal terzo comma dell'articolo 5, secondo il quale nell'Ufficio di Presidenza debbono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari.

Quello che voglio proporre, signor Presidente, in base all'articolo 40, è una formale questione sospensiva della votazione, prevista nell'ordine del giorno, per l'elezione di un deputato questore: una sospensione fino a quando, come appunto previsto dal predetto articolo, non si verifichi una scadenza determinata, dovendosi intendere con questo termine, nel caso specifico, l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con i rappresentanti dei gruppi che attualmente non ne fanno parte.

La Camera è molto sollecita nel sanare situazioni come quelle che discendono dalle dimissioni di un collega vicepresidente, segretario o questore; ma dovrebbe essere ancora più sollecita nel sanare una situazione che esige la reintegrazione della legittimità della composizione di un suo organo, soprattutto se, come sappiamo, si tratta di un organo che effettua scelte molto importanti ai fini della nostra vita collettiva.

Signor Presidente, lei ha ricordato che, formalmente, c'è l'unanimità della Camera e dei gruppi in essa presenti nel ritenere che in sede di Ufficio di Presidenza debbano essere rappresentati, a norma dell'articolo 5, terzo comma, tutti i gruppi parlamentari. E né in quest'aula, né fuori di qui, abbiamo sentito una sola voce che si sia dichiarata formalmente contraria a ripristinare una situazione di legittimità nell'amministrazione della Camera. In tal senso si è pronunciata la Giunta per il regolamento, in tal senso il Presidente ha dato formale assicurazione al nostro gruppo e all'Ufficio di Presidenza che l'obiettivo sarebbe stato realizzato nel più

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

breve tempo possibile. Ebbene, signor Presidente, mi consenta di dirle che non è tollerabile che siffatti discorsi vadano avanti per un anno! Noi abbiamo udito quelle assicurazioni formali, da parte del Presidente e di tutti i gruppi, fin dal settembre 1985. Tutti hanno convenuto sulla necessità di integrare l'Ufficio di Presidenza. Ed allora la mia proposta formale, che mi sembra ragionevole, è questa: se consenso c'è, come c'è, da parte del Presidente, dei gruppi, e della Giunta, affinché l'Ufficio di Presidenza sia integrato, la proposta è che venga sospesa la votazione per la elezione del deputato questore fino al momento in cui l'Ufficio di Presidenza non sia reintegrato a norma dell'articolo 5, terzo comma, del regolamento.

La mia proposta, quindi, è una sospensiva formale della elezione fino a data certa, quale dovrebbe essere quella della reintegrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'inserimento dei membri oggi esclusi.

Siccome, ripeto, si è tutti d'accordo, credo che una sospensione non potrebbe farci ritardare se non di pochissimi giorni la sostituzione del questore, accelerando del resto una reintegrazione che verrebbe ad operare anche rispetto a problemi di legittimità di composizione di organi interni della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, io le ho consentito di parlare, ma sia l'articolo 40, sia l'articolo 5 sono estremamente chiari. L'articolo 40 riguarda la questione pregiudiziale, cioè quella che tende ad impedire la discussione di un dato argomento e la questione sospensiva, quella cioè che tende a rinviare la discussione. Tale articolo, quindi, non ha niente a che vedere con la richiesta da lei formulata. La questione sospensiva, infatti, non è proponibile a fronte della votazione per l'elezione di un questore della Camera. L'articolo 40, dunque, non è assolutamente applicabile in questo caso. Per quanto riguarda poi l'articolo 5, ho già cercato di fornire una risposta con riferimento all'intervento dell'onorevole Rutelli.

In questo momento, quindi, non c'è as-

solutamente la possibilità di proporre una questione sospensiva: non si tratta, infatti, di procedere ad una discussione, ma alla votazione per la elezione di un questore.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti della Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la commissione di scrutinio risulta composta dai deputati Scovacicchi, Minervini, Riz, Viscardi, Ianni, Nicolini, Nebbia, Occhetto, Sorice, Antonio Bernardi, Moschini e Teodori.

Indico la votazione per schede, avvertendo che darò la precedenza nella votazione all'onorevole Piro, che me ne ha fatto espressa richiesta.

(Segue la votazione).

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per schede per l'elezione di un questore della Camera, e invito gli scrutatori a procedere, nell'apposita sala, alle operazioni di scrutinio.

**Ritiro delle dimissioni
del deputato Marco Pannella.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il collega Marco Pannella ha inviato al Presidente della Camera, in data 6 maggio 1986, una lettera di dimissioni, motivate dalla preoccupazione, insorta in un recente noto episodio d'aula, circa una possibile interpretazione restrittiva delle norme che disciplinano le questioni incidentali, ed in particolare il richiamo al regolamento.

Ho invitato il collega Pannella, in un colloquio avuto qualche tempo fa, a soprassedere a tale sua decisione, in relazione all'informazione che avrei fatto all'Assemblea circa la questione procedurale sollevata.

Desidero pertanto far presente, onore-

voli colleghi, che non vi era in quella circostanza, né vi è comunque mai stato, alcun intendimento della Presidenza di procedere a nuove interpretazioni, in senso restrittivo, delle norme regolamentari che disciplinano le questioni incidentali.

La Presidenza infatti non ha mai inteso e non intende discostarsi dai principi più volte enunciati e dalla prassi consolidata che affida al Presidente, secondo un principio generale del nostro regolamento, il potere, anche in materia di questioni incidentali, di togliere la parola ove ritenga che l'intervento non sia pertinente all'oggetto in discussione o sollevi questioni già valutate dalla Presidenza o dall'Assemblea. Voglio infatti ricordare che vi possono essere casi in cui lo svolgimento di richiami al regolamento non può essere consentito in ragione della evidente estraneità della questione rispetto alla discussione in corso o alla sua non pertinenza alla fase procedurale in atto, ovvero alla manifesta infondatezza del richiamo.

In questo modo la Presidenza della Camera da molte legislature ha proceduto, conciliando le prerogative del parlamentare con l'esigenza di un corretto ed efficace andamento dei lavori dell'Assemblea.

Con queste assicurazioni, ritengo che l'onorevole Pannella possa considerare riaffermate le garanzie di retta interpretazione delle norme procedurali, e l'incidente possa considerarsi chiuso.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signora Presidente, la ringrazio moltissimo per la sua comunicazione, e non solo per motivi, come dire, egoistici, se hanno avuto ingresso. Lei sa, infatti, che mi era sorto, a torto o a ragione, il dubbio che, quali che fossero state le sue intenzioni, dell'accaduto potesse essere data un'interpretazione a mio giudizio, e lei anche lo ha chiarito, non utile per il governo normale della nostra

Assemblea. Ora lei ha detto parole molto chiare, riconoscendo, molto opportunamente, che in tema di questioni incidentali il Presidente deve concedere la parola, salva la sua facoltà, di ordine generale e regolamentare, di togliergli motivatamente la parola.

Nel momento in cui lei, in modo così chiaro e reciso, questo ci dichiara, ci ricorda e riafferma, devo dire che *ad abundantiam* sono soddisfatto, perché sicuramente a questo punto qualsiasi mia preoccupazione del tipo di quelle che avevo espresso, e per le quali avevo offerto le mie dimissioni, è sicuramente superata.

Ritengo infatti, per mia vecchia convinzione, che le dichiarazioni di questo tipo del Presidente della Camera rappresentino l'istanza massima, rispetto anche alla Giunta per il regolamento. È una mia convinzione obiettiva, che ora ci tranquillizza tutti e ci esorta tutti ad essere molto rispettosi di questo regolamento, come speravo di essere stato quella mattina e come comunque cercherò di essere sempre.

Dunque la ringrazio, signor Presidente, e dal soprassedere alle mie dimissioni passo a considerarle semplicemente superate in considerazione proprio delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pannella, e possiamo così dichiarare chiuso questo incidente.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria il 9 giugno 1986 le sentenze nn. 131, 132, 133 e 134 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia) e degli articoli 163, 166 e 167 del codice penale» (doc. VII n. 431);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

«Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (nuove norme contro la criminalità)» (doc. VII n. 432);

«Che spetta allo Stato rilasciare la concessione per l'occupazione di superfici costituenti rilevati arginali a mare cosiddetti di prima difesa nei comuni di Rosolina e Porto Tolle, nonché determinare e riscuotere il relativo canone;

che spetta allo Stato determinare e riscuotere il canone relativo alla concessione per l'attraversamento del fiume Menago con ponte in cemento armato nel comune di Bovolone» (doc. VII, 433);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 3 settembre 1982 n. 627;

«Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali); dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627; dell'articolo 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera); dell'articolo 60 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri); dell'articolo 53 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle USL)» (doc. n. 434).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla IV (doc. VII, n. 431), alla XIV (doc. VII, n. 434), alla II e alla IV (doc. VII, n. 432), alla VI e alla IX (doc. VII, n. 433),

nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Sospendo la seduta fino alle 17,45 in attesa dell'esito della votazione per schede per l'elezione di un questore della Camera.

**La seduta, sospesa alle 17,25,
è ripresa alle 17,45.**

Risultato della votazione per schede per l'elezione di un Questore della Camera.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per schede per l'elezione di un questore della Camera:

Presenti e votanti: 395.

Ha ottenuto voti il deputato: Triva 342 (*Vivi applausi*).

Schede bianche: 40.

Voti dispersi: 6.

Schede nulle: 3.

Proclamo eletto questore il deputato Rubes Triva, e lo invito a salire al banco della Presidenza. (*Il questore Triva sale al banco della Presidenza e riceve le congratulazioni del Presidente - Vivi applausi*).

Se i colleghi lo consentono, vorrei porgere al deputato questore Triva tutti i nostri auguri, compresi quelli degli altri deputati questori che, impegnati nella riunione del comitato degli affari per il personale, non hanno potuto partecipare alla votazione per schede, e mi rammarico di aver chiuso la votazione senza avere verificato se gli onorevoli questori avessero partecipato ad essa.

Ritengo di poter porgere al questore Triva gli auguri cordiali di buon lavoro, anche a nome di tutta l'Assemblea (*Vivi applausi*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Artese Vitale
Artioli Rossella
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colucci Francesco
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo

Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Matarrrese Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato

Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandrocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scalfaro Oscar Luigi

Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 28-31 luglio 1986.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 28-31 luglio 1986:

Lunedì 28 luglio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

n. 318 del 1986, sulla finanza locale (3888) *(da inviare al Senato - scadenza 31 agosto);*

n. 233 del 1986, sulla liquidazione delle società finanziarie (3895) *(approvato dal Senato - scadenza 4 agosto);*

n. 310 del 1986, sul personale del lotto (3885) *(da inviare al Senato - scadenza 29 agosto).*

Martedì 29 luglio (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

n. 312 del 1986, sulle locazioni commerciali *(se trasmesso in tempo utile dal Senato e licenziato dalla Commissione)* (S. 1892) *(scadenza 30 agosto);*

n. 319 del 1986, recante provvedimenti per il settore agricolo conseguenti all'incidente nucleare *(se trasmesso in tempo utile dal Senato e licenziato dalla Commissione)* (S. 1893) *(scadenza 31 agosto);*

n. 333 del 1986, sul contributo all'ENEA *(se trasmesso in tempo utile dal Senato e licenziato dalla Commissione)* (S. 1902) *(scadenza 5 settembre);*

n. 334 del 1986, in materia di autotras-

sporto di cose *(se trasmesso in tempo utile dal Senato e licenziato dalla Commissione)* (S. 1901) *(scadenza 5 settembre).*

Martedì 29 luglio (pomeridiana), mercoledì 30 luglio (antimeridiana e pomeridiana) e giovedì 31 luglio:

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione n. 3888 (finanza locale), n. 3895 (società commerciali), n. S. 1892 (locazioni commerciali), n. S. 1893 (incidente nucleare), n. 1902 (ENEA), n. 1901 (autotrasporto) e n. 3885 (lotto).

Su questa proposta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Presidente, intervengo per illustrare la ragione per la quale, già nella Conferenza dei presidenti di gruppo ed ora in Assemblea, il nostro gruppo è contrario ad un calendario che non prevede, nella programmazione dei lavori per le prossime due settimane, la discussione del bilancio interno.

Desidero far presente ai colleghi che la questione del bilancio interno della Camera è di grande importanza, non solo perché nel corso dell'ultima discussione del bilancio interno noi ci eravamo impegnati affinché entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria il bilancio interno ed il consuntivo venissero discussi e votati, ma anche perché, indubbiamente, quest'anno il bilancio interno, più ancora che negli anni passati, vorrei dire, riveste tutta l'importanza che gli deriva dalla discussione in atto sulla condizione del parlamentare; discussione che molto spesso viene affrontata dall'esterno del palazzo con accenti distratti e talvolta qualunquistici di critica

ad una situazione spesso frustrante, difficile e talvolta indecorosa.

Ci sono problemi vasti, che riguardano la condizione del parlamentare, che vengono però, troppo spesso riassunti in slogan facili su alcuni mezzi di informazione, laddove da anni ormai la grande maggioranza dei deputati richiede strutture, condizioni di lavoro e condizioni di vita parlamentare accettabili, per ciascuno e per tutti quanti.

Adesso noi abbiamo appreso che il Senato della Repubblica avrebbe messo in discussione quella che viene definita da parte di alcuni... Non è facile parlare, Presidente, in queste condizioni!

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Rutelli.

FRANCESCO RUTELLI. La ringrazio. Stavo dicendo che il Senato della Repubblica — abbiamo appreso — ha messo in discussione in particolare la questione dell'assistenza dei parlamentari. Una questione che va affrontata con molta delicatezza, con molta cura, ma che già dal 1979 alcuni ordini del giorno, approvati perché sottoscritti da parlamentari di tutti i gruppi, ponevano come un impegno per la Camera.

Ora, è indiscutibile che questo impegno vada assunto e vada rispettato, e non da solo, ma nel quadro di una riqualificazione della vita del parlamentare e soprattutto delle opportunità di cui i deputati debbono disporre per poter lavorare qui a Roma. Che però, Presidente, si debba cogliere l'occasione di questo problema per rinviare a dopo l'estate la discussione del bilancio interno della Camera è, secondo noi, gravemente sbagliato, perché questa discussione, e la possibilità per tutti i deputati di intervenire su questi temi, significano costituire un foro, un momento, una sede in cui tutti i colleghi possano finalmente esprimersi, dire come la pensano e avanzare le proprie proposte in ordine alle condizioni del lavoro parlamentare, e ai modi per migliorarle.

Ecco perché noi siamo, oltre che contrari, contrariati, vorrei dire, dal fatto che il bilancio interno, benché predisposto (di questo do atto ai questori ed all'Ufficio di Presidenza), non venga discusso in Assemblea, e che di tali questioni si rischi di parlare, probabilmente, tra molti mesi.

Se, comunque, noi dovessimo aspettare una risoluzione congiunta dalla Camera e dal Senato, molti mesi passerebbero: l'ho detto questa mattina e do atto al Presidente della Camera di aver detto che comunque la soluzione va trovata senza che una Commissione, magari tra molti mesi, la produca; il rischio c'è, indubbiamente, e la possibilità che il bilancio interno venisse discusso entro maggio o entro giugno o entro luglio, cosa che noi ritenevamo indilazionabile, è saltata anche quest'anno, ed anche quest'anno finiremo per discuterne dopo l'estate. È questo un fatto molto negativo.

Altre ragioni per le quali ci siamo opposti al calendario (e concludo) attengono al fatto che noi andiamo ad una settimana di fine mese massacrante, con la discussione di sette disegni di legge di conversione di decreti-legge, mentre la settimana prossima non si lavorerà; probabilmente sarebbe stato più equo lavorare tre giorni per settimana, cosa che, oltretutto, avrebbe consentito anche di inserire nel calendario la discussione del bilancio interno.

Infine nell'ultima settimana di luglio, che sarà ingolfata da ben sette decreti, nemmeno verranno discusse le domande di autorizzazione a procedere che, a quanto mi risulta, sono ancora una trentina, nonostante che ieri la Camera ne abbia esaminate circa venti. Tale condizione, signor Presidente, non è accettabile, in quanto lascia molti deputati in una situazione difficile, per cui è opportuno che la Camera si pronunci sulle proposte formulate dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Queste sono le tre ragioni per le quali confermiamo la nostra opposizione al calendario così come è stato predisposto dal Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, anche in relazione a quanto affermato nell'ultima parte del suo intervento, vorrei ricordarle che l'ordine del giorno votato dall'Assemblea lo scorso anno si riferiva, nell'indicare il termine del 31 luglio, alla pubblicazione del bilancio interno della Camera, e non alla sua approvazione. Devo dire che la pubblicazione di tale bilancio, nonché la sua deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, è avvenuta a distanza di soli due mesi dall'approvazione del bilancio dello Stato. Aggiungo che quest'anno, sempre in conformità all'ordine del giorno votato lo scorso anno, anche il bilancio consuntivo è stato deliberato in tempi solleciti dall'Ufficio di Presidenza della Camera. Adesso si sono determinate ragioni politiche (la crisi di Governo, il mutato clima politico) che ci impediscono di affrontare nell'immediato questo argomento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

GUIDO POLLICE. Signor Presidente, anche noi abbiamo manifestato dissenso nella riunione dei presidenti di gruppo in ordine al calendario testé comunicati. La questione principale è che nei prossimi giorni la Camera sarà chiamata a deliberare su numerosi decreti-legge senza che vi sia un interlocutore, o meglio un interlocutore poco crebile: mi riferisco al Governo ed ai suoi componenti.

Faccio un esempio. Nell'ultima settimana di luglio è previsto l'esame di un decreto-legge che prevede contributi all'ENEA. Questo decreto, tradotto in soldoni, non fa altro che elargire contributi in favore della progettazione e del programma connesso all'utilizzazione dell'energia nucleare. Tale questione non è quindi di poco conto, e certamente merita un interlocutore credibile, nonché un dibattito approfondito da parte della Camera.

Stesso discorso vale anche per il decreto-legge sulla finanza locale. Certamente i comuni attendono di completare i loro bilanci, certamente stanno sorgendo conseguenze spiacevoli, però i responsa-

bili politici ed il Governo dovevano pensare a questo prima di determinare una crisi di questo genere e dagli esiti incerti. È ovvio che la Camera, stante l'attuale situazione, non può far altro che esaminare i decreti-legge fin ad oggi presentati, però il Parlamento è costretto ad esaminare tali importanti decreti in una situazione molto delicata.

La seconda ragione per la quale non voteremo a favore del calendario propostoci risiede nel fatto che non si è previsto l'esame del bilancio interno della Camera. Signor Presidente, ha ragione lei: quest'anno, in base alle decisioni assunte lo scorso anno, il bilancio interno della Camera è stato pubblicato, si sono conosciuti gli orientamenti di massima, è stato presentato il bilancio consuntivo; non riesco però a capire per quale motivo, avendo tutti gli strumenti per discutere un atto importante della Camera, si debba essere compressi dalla questione, anch'essa importante, della condizione del parlamentare.

Perché dobbiamo poi essere condizionati dalla crisi di Governo, quando questa non incide minimamente sulle questioni che dovremmo discutere, relative alla gestione della Camera?

Tali motivazioni, a nostro avviso, sono fondate. Si poteva tranquillamente discutere anche della condizione del Parlamento pubblicamente, apertamente, senza nessun problema da nascondere ed arrivando a conclusioni positive, naturalmente dopo aver discusso il bilancio della Camera e la gestione della nostra Assemblea. È per questi motivi, Presidente, che riconfermiamo il nostro dissenso su questo calendario ed invitiamo i colleghi a votare contro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il calendario dei lavori dell'Assemblea predisposto dal Presidente.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, vorrei aggiungere che la Conferenza dei presidenti di

gruppo ha concordato sulla proposta del Presidente di convocare la Camera a domicilio, dopo il 31 luglio prossimo, soltanto per il dibattito sulla fiducia al Governo. Non ci sembra infatti lecito non consentire ai parlamentari, che hanno lavorato tutto l'anno, di usufruire di un periodo di vacanze.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede per lunedì 28 luglio la discussione sulle linee generali dei seguenti disegni di legge, attualmente in corso di esame presso la VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimento urgente per la finanza locale» (3888);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto» (3885).

La Commissione stessa si intende pertanto autorizzata sin da ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1842. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria (approvato dal Senato) (3894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 1842. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per la gestione unitaria di gruppo delle grandi im-

prese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. — 1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie fallimentari, la comunicazione da parte del commissario della revoca dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati prima dell'inizio della procedura, anche se posti nell'interesse del creditore, per i crediti che matureranno durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Il commissario acquisisce altresì i titoli di credito ceduti *pro solvendo* ai terzi in epoca anteriore all'inizio della procedura. Il cessionario che provvede all'incasso di detti titoli è tenuto a versarne il netto ricavo alla procedura. In ambedue le ipotesi, il cessionario è di diritto ammesso nell'elenco dei creditori

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

formato ai sensi dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'importo capitale.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudizio.

4. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili.

ART. 1-ter. — 1. Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudicato».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 1-bis introdotto dal Senato e dopo l'articolo 1 del decreto-legge, e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1-bis.

1-bis. 1.

TAMINO, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, sostituire le parole di azioni revocatorie fallimentari con le seguenti: delle azioni revocatorie.

1-bis. 2.

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: prima dell'inizio con le seguenti: nei due anni anteriori all'inizio.

1-bis. 3.

LA COMMISSIONE

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Al comma 2, premettere le parole: salva l'esperibilità delle azioni revocatorie.

1-bis. 4

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: in epoca anteriore con le seguenti: nei due anni anteriori.

1-bis. 5.

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: della procedura stessa con le seguenti: delle procedure stesse.

1-bis. 6.

LA COMMISSIONE

All'articolo 1-ter, introdotto dal Senato dopo l'articolo 1 del decreto-legge, e accettato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1-ter.

1-ter. 1.

TAMINO, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito.

1-ter. 2.

TAMINO, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta

del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con decreto che le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, le quali abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di quella e per tutta la sua durata.

2. Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. Il risultato della gestione viene imputato, al momento della chiusura della procedura, alle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive secondo il rapporto esistente alla data di apertura della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonché curarne la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunci legali della provincia».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 2.

GOVERNO

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

TAMINO, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che all'articolo 3, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati?

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Raccomando alla Camera la approvazione degli emendamenti 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6 della Commissione, che sono stati formulati rispettando il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tamino 1-bis.1, 1-ter.1 e 1-ter.2.

La Commissione accetta gli identici emendamenti Tamino 2.1 e 2.2 del Governo che recepiscono il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il Governo?

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accetto gli emendamenti della Commissione ed esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1-bis.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tamino 1-ter.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Abbiamo voluto richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 1-ter, su cui si è discusso ampiamente anche al Senato e che riprende una proposta già contenuta in un altro progetto di legge. Non si riscontrano la necessità e l'urgenza di introdurre in questo decreto-legge l'articolo 1-ter che manomette, onorevoli colleghi, sospendendo l'articolo 2112 del codice civile, diritti acquisiti dai lavoratori come quello dell'anzianità di servizio. Come dice il mio amico e collega Serafini se per i lavoratori la legge Prodi è un atto dovuto per risolvere i loro problemi occupazionali, a maggior ragione, se effettivamente vogliamo andare incontro agli interessi dei lavoratori, non dobbiamo far passare in questo provvedimento una manomissione di un articolo del codice civile che è a vantaggio dei lavoratori e che si riferisce al computo dell'anzianità di servizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1-ter.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1-ter.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione degli identici emendamenti Tamino 2.1 e 2.2 del Governo. Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del governo.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei spiegare le ragioni per le quali il Governo è stato indotto a presentare un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2 del decreto-legge. In verità l'esigenza di arrivare ad una qualche forma di gestione unitaria, qualora le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria abbiano tra di loro rapporti tali da rendere utile e necessaria una simile gestione, è stata sottolineata da più parti. Tuttavia la Commissione affari costituzionali ha avanzato rilievi di ordine costituzionale sulla formulazione di questo articolo, che va quindi riscritto. Naturalmente, trattandosi di materia estremamente delicata, occorre vagliare tutte le implicazioni che una simile riformulazione può comportare e, non essendo stato possibile fare ciò nella giornata di oggi, il Governo ritiene che sia più opportuno in questa sede accantonare la questione, per consentire ulteriori valutazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Tamino 2.1 e 2.2 del Governo, accettati dalla Commissione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione sul testo della Com-

missione, identico a quello approvato dal Senato che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3894, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1842 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» *(approvato dal Senato)* (3894):

Presenti	383
Votanti	357
Astenuti	26
Maggioranza	179
Voti favorevoli	341
Voti contrari	16

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo

Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colucci Francesco
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennario Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte

Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Francesca Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trappoli Franco
Trebbi Ivonne

Umidi Sala Neide Maria

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Calamida Franco
Florino Michele
Forner Giovanni
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Minervini Gustavo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ronchi Edoardo
Russo Francesco
Sospiri Nino
Tassi Carlo
Trantino Vincenzo

Sono in missione:

Galasso Giuseppe
Martino Guido

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata (3884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore, per la IX Commissione ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici). L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2) All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, le parole: «sono prorogate al 30 giugno 1986», sono sostituite con le seguenti: «cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1986».

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. «Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,

n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986».

4-ter. «Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero nel comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini della indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1º giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli un contributo speciale di lire 18,5 miliardi di cui lire 10 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate negli anni 1983, 1984 e 1985 dagli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

effetti del bradisismo e lire 8,5 miliardi per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 1-ter.

1. All'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come integrato dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: «dieci rate» e «dodici rate» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «venti rate» e «ventiquattro rate».

ART. 1-*quater*.

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986.

2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

ART. 1-*quinquies*.

1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)».

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della Regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonché per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonché i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri, apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

2. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai Commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività.

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate.

All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonché i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente rispettivamente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e utilizzazione del personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 31 dicembre 1986. Il relativo onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

3. Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito,

con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilità di cui alla citata normativa.

4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 settembre 1986. Il relativo onere valutato in 2.700 milioni di lire è posto a carico del fondo della protezione civile».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, infine, il seguente comma:

4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano anche a tutti i cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 e alloggiati, a seguito di decreto di assegnazione del sindaco, in prefabbricati leggeri o containers.

1. 1.

POCHETTI, CALVANESE, GEREMICCA,
D'AMBROSIO.

Agli articoli 1-bis e 1-quater introdotti dalle Commissioni (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono rispettivamente, riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

dagli effetti del bradisismo nonché per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

1-bis. 1

LE COMMISSIONI

ART. 1-*quater*

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

f) dall'1° aprile 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi o che diventeranno esecutivi tra il 1° gennaio 1986 ed il 31 dicembre 1987.

1. *quater* 1.

ROCELLI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 1-*quinquies*, introdotto dalle Commissioni riunite dopo l'articolo 1 del decreto legge (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione):

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-*sexies*.

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituito dal seguente:

«ART. 1-*bis* — 1. È sospeso il versamento dei contributi sociali scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende site nei territori terremotati della Campania e della Basilicata.

2. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nell'arco del quinquennio decorrente dal

10 luglio 1987 secondo le scadenze legislativamente previste».

1-*quinquies*. 01.

ZARRO

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-*sexies*

1. Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è soppresso.

1-*quinquies*. 02

LE COMMISSIONI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1, 1-*bis* 1-*quater* e 1-*quinquies*, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge medesimo è stato interamente riformulato dalle Commissioni riunite, (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione).

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Contestualmente alla disciplina di cui al precedente comma sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.

2. 2.

LE COMMISSIONI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Alla data del 31 dicembre 1986 cessano anche i poteri straordinari assegnati ai presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata a norma dell'articolo 4, quarto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. 1.

POCHETTI, D'AMBROSIO, GEREMICCA,
DE GREGORIO, VIGNOLA.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Sarò molto breve, almeno spero.

Vorrei richiamare l'attenzione su due fatti, che sono anche alla base della presentazione di un nostro ordine del giorno, e che si collegano al contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge. Innanzitutto, con le continue proroghe dei poteri e dei compiti di intervento in relazione al titolo ottavo della legge n. 219 del 1981, riguardante l'intervento statale per l'edilizia a Napoli (la prima proroga è quella disposta con il decreto-legge n. 313 del 1985, convertito nella legge n. 422; la seconda è quella disposta con il decreto-legge n. 791, convertito nella legge n. 46; la terza è quella in discussione, che sposta i termini al 31 dicembre 1986) si sono dilatati moltissimo gli interventi previsti inizialmente dalla citata legge n. 219 del 1981, in ragione delle spese previste e del tipo di interventi che in essa erano stati configurati e che si riferivano a 20 mila alloggi più le relative infrastrutture.

Sempre in quella legge c'era un altro termine che era importante avere come riferimento, quello del 30 ottobre 1984, entro il quale i commissari comunale e regionale dovevano presentare al CIPE, come dice testualmente l'articolo 84-bis della legge n. 219, il quadro completo del programma e la definitiva previsione di spesa. Avevamo quindi il termine del 31 dicembre 1982 per gli interventi statali per l'edilizia a Napoli e quella del 30 ottobre 1984 per la presentazione del programma e la definitiva previsione di spesa.

Invece i programmi sono continuati; inoltre, con le proroghe che vi apprestate ad approvare si consente la ratifica di programmi che vanno molto oltre la previsione della legge n. 219.

Ho qui un quadro riepilogativo di grandi infrastrutture, su carta del commissario straordinario del Governo, non

ancora presentato al CIPE, la cui lettura non può suscitare seria preoccupazione. Lo leggo perchè voglio che resti agli atti della Camera. Ricordo ancora una volta ai colleghi che la legge n. 219 prevedeva 20 mila alloggi e le relative infrastrutture. Invece il programma si è ulteriormente dilatato, oltre la previsione del programma definitivo del 1984, adesso comprende: asse mediano, primo lotto, per 127 miliardi 86 milioni; asse mediano, secondo lotto, per 30 miliardi; circumvallazione Lufrano-Lago Patria, primo lotto (76 miliardi) secondo lotto (78 miliardi), terzo lotto (98 miliardi), quarto lotto (99 miliardi); variante alla strada statale 268, per 114 miliardi (arrotondo sempre per difetto); collegamento asse mediano-asse superiore area supporto industriale, primo lotto (151 miliardi), secondo lotto (17 miliardi); bretella raccordo asse mediano-asse superiore area supporto industriale (191 miliardi); collegamento asse mediano-circumvallazione (85 miliardi 800 milioni); completamento asse di supporto area supporto industriale (138 miliardi); variante alla strada statale 7-*quater* Domitiana (173 miliardi); collegamento Reginelle-Quarto (75 miliardi)...

Una voce al centro. Basta!

EDOARDO RONCHI. No, vado avanti, perchè è importante che resti agli atti!

... asse Napoli-Ponticelli-Pomigliano (78 miliardi); raddoppio in nuova sede Pomigliano-San Vitaliano (162 miliardi); nuova linea San Giorgio-Volla (237 miliardi); ristrutturazione alifana (262 miliardi); trasformazione acquedotto Serino (213 miliardi); ristrutturazione asta valliva Regi Lagni (257 miliardi); canale di Quarto (27 miliardi); emissario Brusciano-Castelcisterna (14 miliardi); emissario Pomigliano (28 miliardi); collettore Frascatoli (9 miliardi); canale Conte di Sarno (45 miliardi). Il tutto per un totale di 2.796 miliardi e 507 milioni, senza IVA.

Insisto, questo quadro economico riepilogativo delle grandi infrastrutture, a cura del commissario straordinario di Governo per la regione Campania, esula di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

gran lunga dai contenuti della legge n. 219 del 1981, esula dalle proroghe che sono state finora concesse, esula dalle previsioni dell'articolo 84-bis che indicava, quale termine ultimo per il completamento del programma e la definitiva previsione di spesa, la data del 30 ottobre 1934.

Con la proroga che ci apprestiamo a votare si legittima la dilatazione di tali infrastrutture (sono tratti di strada ed altro per un impegno di quasi tremila miliardi), dilatazione che esula di molto dal piano di infrastrutture previsto nella legge n. 219.

Che cos'è accaduto? Si sono dati poteri incontrollati, anche per irresponsabilità, io credo, del Governo, ai commissari in questione. Si è aperta, quindi, la stura a provvedimenti che hanno fatto sì che si arrivasse alle cifre che ho detto. All'inizio vi era un programma di spesa che, contando gli importi già stanziati, risultava di 7.500 miliardi (3 mila di questi sono relativi all'ultima legge finanziaria). La somma in questione, cioè 7.500 miliardi, comprende dunque anche quanto previsto nella legge finanziaria per il 1986. Se questi miliardi fossero ripartiti secondo le previsioni, avremmo 4.750 miliardi al comune e 2.750 miliardi alla regione. Se teniamo conto, però, dei nuovi programmi che ho elencato, rileviamo che si è in presenza di uno sfondamento di almeno 2 mila miliardi rispetto ai programmi già previsti.

Credo che al riguardo si apra una questione di effettivo controllo sulle dinamiche che ho illustrato e sui programmi cui mi sono riferito, che non sono ancora formalmente deliberati, ma che sono già stati avviati dal commissario straordinario del Governo.

Un comportamento simile, pur se in dimensione più esigua, viene posto in essere per il comune di Napoli. Vi risparmio l'elenco e vi do solo il totale, che è di 1.011 miliardi, per un completamento di opere che esulano da quel termine del 30 ottobre 1934 previsto dall'articolo 84-bis e che risultano aggiuntive ai programmi già previsti. Ritengo che questo

modo di procedere non solo sia inaccettabile, ma risulti anche molto illegale. Mi spiace che non vi sia stata sufficiente attenzione, non solo da parte del Governo, ma mi pare anche del Parlamento, sulla dinamica che è stata innestata con questa gestione straordinaria di commissariati per Napoli e l'area metropolitana campana (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 settembre 1986.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, anche a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate entro i limiti degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1986.

3. Per le attività di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei ministri conserva i poteri di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187,

4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri».

A questo articolo nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. La misura dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme stanziare per il finanziamento del medesimo articolo 32 ai sensi della medesima legge, anche oltre l'importo di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione.

3. 01.

LE COMMISSIONI.

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione.

Sopprimere le parole: anche oltre l'importo di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

0.3.01.1.

LE COMMISSIONI.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il limite di 24 miliardi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere

superato ai soli fini dell'adeguamento cui al presente articolo.

0.3.01.2.

LE COMMISSIONI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo (e sui relativi subemendamenti) riferito all'articolo 3, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazione, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 ed il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

2. È consentita, limitatamente alla ipotesi di cui al comma 1, la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1, *con le seguenti:* per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e nei limiti del contributo previsto.

4.1.

LE COMMISSIONI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 5 del decreto medesimo:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

«1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire 80 miliardi per gli investimenti urgenti nei comuni sul cui territorio, a cura del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per gli interventi di competenza statale, le relative somme da assegnare alle competenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: 80 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

5. 1.

LE COMMISSIONI.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5

del decreto-legge avverto che ai restanti articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Invito l'onorevole Pochetti a ritirare il suo emendamento 1.1, poiché lo stesso risulta assorbito da un ordine del giorno già presentato.

Invito la Camera ad approvare l'emendamento 1-bis.1 della Commissione.

Per quanto concerne l'emendamento Rocelli 1-quater.1, chiedo al presentatore di ritirarlo poiché risulta assorbito ad un emendamento della Commissione che copre la graduazione degli sfratti a tutto il 15 luglio 1986. L'articolo aggiuntivo Zarro 1-quinquies.01 è assorbito dall'emendamento 1-quinquies.02 della Commissione, che chiedo ai colleghi di approvare. Invito altresì la Camera ad approvare l'emendamento 2.2 della Commissione.

Ritengo che l'emendamento Pochetti 2.1 sia da considerarsi assorbito dall'emendamento 2.2 della Commissione.

Invito la Camera ad approvare i subemendamenti 0.3.01.1 e 0.3.01.2 della Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione, cui i predetti subemendamenti si riferiscono. Invito altresì la Camera ad approvare gli emendamenti 4.1 e 5.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi della Commissione. Per il resto si associa alle valutazioni espresse dal relatore, onorevole Carmelo Conte, nonché agli inviti da lui formulati per il ritiro di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Cominciamo dall'emendamento Pochetti 1.1.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

MARIO POCHETTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.1, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Rocelli, il relatore l'ha invitata a ritirare il suo emendamento 1-quater.1. Intende accedere a tale invito?

GIANFRANCO ROCELLI. Ritenevo, signor Presidente, che la formulazione del mio emendamento fosse più precisa e più finalizzata alle esigenze: mi affido, però, alla scienza ed alla intelligenza dei due relatori, che mi hanno assicurato che il medesimo obiettivo può essere raggiunto con l'approvazione del testo formulato dalle Commissioni riunite. Ritiro quindi il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Zarro 1-quinquies.01 dovrebbe ritenersi assorbito dal successivo articolo aggiuntivo delle Commissioni riunite. Onorevole Zarro?

GIOVANNI ZARRO. Concordo, signor Presidente, e ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-quinquies.02 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Pochetti 2.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.01.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.01.2 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 delle Commissioni, accettato dal Governo, nel testo modificato dai due subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Ne do lettura:

«La Camera,

considerato che i commissari per l'attuazione del programma edilizio di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sempre hanno pubblicato i provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri loro conferiti;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

ritenuto che è quanto mai opportuno che sia data adeguata pubblicità a strumenti che incidono sul sistema giuridico a causa della loro straordinarietà;

impegna il Governo

a pubblicare la raccolta completa dei provvedimenti emanati dal presidente della regione Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari di Governo, con l'indicazione degli impegni di spesa.

9/3884/1

«GRIPPO, GEREMICCA».

«La Camera,

in relazione alla necessità di efficaci e corrette procedure di avviamento al lavoro presso le aziende insediate nelle aree terremotate con le procedure e i contributi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 e nell'intento di riconfermare la validità della legge 16 aprile 1981, n. 140, per le particolari possibilità di sperimentazione che offre alle commissioni regionali e circoscrizionali per l'impiego della Campania e della Basilicata,

impegna il Governo,

attraverso i componenti che lo rappresentano nelle suddette commissioni, a garantire una applicazione della legge che abbia l'effetto di tutelare i diritti di tutti i cittadini disoccupati, senza discriminazione alcuna, e a fare in modo perciò che sia attivata per intero la complessa manovra di politica del lavoro, di sostegno allo sviluppo e di controllo del mercato del lavoro contenuta nella citata legge n. 140 del 1981, prevedendo, tra le altre misure, che le assunzioni da parte delle aziende che utilizzano l'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 avvengano, almeno per il 50 per cento, con chiamata numerica alle competenti commissioni.

(9/3884/2)

«D'AMBROSIO, CALVANESE, CONTE
CARMELO, GEREMICCA».

«La Camera,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il soddisfacimento delle esigenze di adeguamenti dei bilanci, organi e servizi manifestatesi a seguito dell'opera di ricostruzione e formulate dai comuni delle zone terremotate della Campania e Basilicata, esigenze particolarmente rilevanti in quelli dove sono in corso di realizzazione i nuovi insediamenti del programma straordinario di cui al titolo della legge 14 maggio 1981, n. 219.

(9/3884/3)

«GEREMICCA».

«La Camera,

in relazione agli interventi straordinari previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, con particolare riferimento alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione e agli interventi dei commissari straordinari del Governo, per la regione Campania, il presidente della regione e per il comune di Napoli, il sindaco,

impegna il Governo

a) ad intervenire per valutare adeguatamente la congruità dei programmi previsti e proposti per il Comune e per l'area metropolitana di Napoli;

b) a verificare che i programmi previsti e proposti non superino gli stanziamenti programmati ed abbiamo quindi adeguata copertura finanziaria;

c) a verificare che le nuove opere proposte dai commissari, a livello comunale e regionale, e non ancora approvate dal CIPE, vengano puntualmente verificate anche dagli organismi preposti del Ministero dei lavori pubblici, trattandosi di opere realizzate con il diretto e straordinario intervento del Governo;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

d) a non consentire sviluppi di programmi di infrastrutture che non risultino strettamente necessarie e rispondenti alle finalità della legge citata, a non estendere l'intervento straordinario e a ricondurre nei canali istituzionali ordinari gli interventi di gestione del territorio e di ulteriore sviluppo delle attività urbane e infrastrutturali.

(9/3884/4)

«RONCHI, POLLICE, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO».

«La Camera,

considerato che:

in conseguenza di una interpretazione restrittiva dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, viene negato a cittadini colpiti dal terremoto il godimento dei benefici di cui al suddetto articolo;

impegna il Governo

a dare disposizioni affinché tutti i cittadini alloggiati in prefabbricati leggeri o *containers*, in conseguenza dell'emergenza abitativa seguita agli eventi sismici del 1980 e 1981, possano godere dei benefici di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

(9/3884/5)

«CALVANESE».

«La Camera,

premesso che

la legge n. 219 del 1981 concernente provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, in Campania ed in Basilicata, tra l'altro prevede:

1) agevolazioni, finanziarie e fiscali, trattandosi di interventi volti alla realizza-

zione di nuovi stabilimenti industriali, equiparati a quelli effettuati per la riparazione, ricostruzione ed ampliamenti dei manufatti già esistenti alla data del sisma;

2) il primo comma lettera c), del decreto-legge n. 799 del 1980, convertito dalla legge n. 875 del 1980, stabilisce che: «... non sono considerate operazioni soggette ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza dei contratti appalto relativi alla costruzione di fabbricati ed attrezzature...»; con provvedimento ministeriale è stato esteso alla legge n. 219 il beneficio previsto dall'art. 5 lettera c), primo comma, del decreto-legge n. 799 del 1980 sopracitato;

la legislazione (legge n. 219 e successive), le circolari ed i decreti non hanno espressamente chiarito i dubbi ed esplicitato chiaramente le direttive in proposito

impegna il Governo

ad adottare urgentemente le iniziative per chiarire il trattamento fiscale da applicarsi sulle sopraccennate operazioni.

(9/3884/6)

«SENALDI»

Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro senza portafoglio*. A nome del Governo, accetto gli ordini del giorno Grippo 9/3884/1, D'Ambrosio 9/3884/2, Gericca 9/3884/3, Calvanese 9/3884/5 e Senaldi 9/3884/6. Inviterei invece i presentatori dell'ordine del giorno Ronchi 9/3884/4 a ritirarlo, perché la nuova stesura dell'articolo 2 proposta dalla Commissione ed ora approvata, in sostanza, assorbe e comprende le preoccupazioni espresse nell'ordine del giorno. In caso contrario, se cioè l'ordine del giorno dovesse essere mantenuto, dovrei esprimere parere contrario, perché la definizione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

del termine della uscita dalle gestioni commissariali, di cui all'articolo 2, è in contrasto con questo affidamento al Ministero dei lavori pubblici della attività di controllo.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se insistano per la votazione dei loro ordini del giorno.

Onorevole Ronchi, accetta l'invito del Governo di ritirare il suo ordine del giorno 9/3884/4?

EDOARDO RONCHI. No, signor Presidente. Insisto per la votazione e spiegherò le ragioni della mia decisione in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Grippo, il suo ordine del giorno 9/3884/1 è stato accettato dal Governo. Insiste per la votazione?

UGO GRIPPO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ambrosio, il suo ordine del giorno 9/3884/2 è stato accettato dal Governo. Insiste per la votazione?

MICHELE D'AMBROSIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Geremicca, il suo ordine del giorno 9/3884/3 è stato accettato dal Governo. Insiste per la votazione?

ANDREA GEREMICCA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, lei aveva chiesto la parola per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, premetto subito che chiediamo la votazione per parti separate del dispositivo dell'ordine del giorno da me presentato.

Poiché, infatti, l'unica obiezione che abbiamo colto da parte del ministro riguarda il punto *c*), cioè la previsione che le opere previste siano sottoposte anche (non solo, ma anche, ripeto) agli organi preposti del Ministero dei lavori pubblici, chiediamo che si votino dapprima la premessa e i punti *a*), *b*) e *d*) del dispositivo e poi, separatamente, il punto *c*) del dispositivo, relativo, come ho detto, ai lavori pubblici.

Desidero ora spiegare rapidamente le motivazioni del nostro voto su questa come sulle altre parti con un'unica dichiarazione.

Sulla base dei dati che abbiamo potuto avere e dalla nostra conoscenza del problema (che non è stata ancora smentita dai fatti) riteniamo necessario sollecitare il Governo perché controlli (si tratta di un suo compito, quindi non dovrebbe neppure sottrarsi a tale sollecitazione) la congruità dei programmi previsti e proposti per il comune e per l'area di Napoli.

Nutriamo, infatti, serie preoccupazioni che tali programmi e tali opere esulino dal senso ed anche dallo spirito della legge n. 219 del 1981; che, cioè, si sia andati molto oltre le opere previste.

Al punto *b*) noi proponiamo dunque, di impegnare il Governo «a verificare che i programmi previsti e proposti non superino gli stanziamenti programmati». Dai calcoli che abbiamo fatto — che, comunque, possiamo sempre verificare — i programmi della regione — quelli che ho prima letto — portano ad uno sfondamento nella spesa di almeno 2 mila miliardi, senza una copertura.

Può essere che vi siano altre possibilità di copertura, che non riusciamo a vedere, ma impegnare il Governo ad una verifica in tal senso mi sembra più che doveroso.

Il punto *c*) è quello contestato. Ora, poiché vi è una estensione delle opere pubbliche previste, è importante che su di esse le strutture preposte del Ministero dei lavori pubblici mantengano per lo meno un potere di controllo e di verifica in aggiunta a quelli previsti dal CIPE e dai commissari straordinari.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Al punto *d*) infine, si chiede che non si passi di proroga in proroga. È questo, un impegno politico (*Commenti del ministro Zamberletti*). Lo so, è vero, ministro Zamberletti. Le dò atto che questo è il senso, ma un simile impegno poteva essere assunto anche in occasione della precedente proroga. Invece si è andati ad una proroga ulteriore.

In questo modo, quindi, non si chiede al Governo solo il rispetto del testo proposto, ma un impegno politico, perché, con questo regime di proroghe continue, non si accetti di fatto un intervento straordinario continuo. Le proroghe sono state già tre.

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque votare l'ordine del giorno. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, desidero chiarire con due parole che nell'ordine del giorno Ronchi 9/3884/4 vi è un arretramento rispetto a quello che abbiamo tentato di costruire, sia pure in modo ancora inadeguato, nella conversione del decreto-legge.

Quando si chiede, da parte dell'onorevole Ronchi, che il Governo intervenga per valutare la congruità dei programmi (punto *a*) e punto *b*) dell'ordine del giorno) si dimentica che nella legge n. 219, titolo ottavo, è previsto che ogni anno vi sia un rapporto da parte dei due commissari al Parlamento e non al Governo (cosa che è avvenuta); inoltre in ogni legge finanziaria, quando vi è il rifinanziamento del titolo ottavo il Parlamento ha la possibilità di valutare anche nel merito la congruità o meno dei programmi. Quindi, nessuna delega al Governo, ma un impegno che il Parlamento può utilizzare di volta in volta.

Infine, per quanto riguarda gli altri punti dell'ordine del giorno vi è da considerare che le opere eccessive rispetto al programma saranno dal CIPE tagliate e ridotte, come chiede il collega Pollice, perché è nella conversione del decreto-

legge che viene impegnato il CIPE in questo modo.

Per questo l'ordine del giorno a me sembra per molti versi superfluo e arretrato, per cui ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Ronchi 9/3884/4 sarà votato a scrutinio segreto e per parti separate.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ronchi n. 9/3884/4, non accettato dal Governo, escluso il punto *c*) del dispositivo.

Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	223
Astenuti	138
Maggioranza	112
Voti favorevoli	45
Voti contrari	178

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul punto *c*) del dispositivo dell'ordine del giorno Ronchi n. 9/3884/4, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	214
Astenuti	138
Maggioranza	108
Voti favorevoli	33
Voti contrari	181

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco

Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavigliasso Paola
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Franchi Roberto

Garavaglia Maria Pia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Grippo Ugo

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Minervini Gustavo
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino

Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco

Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Colombini Leda
Columba Mario
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Danini Ferruccio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda

Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Florino Michele
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guarra Antonio

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Viller
Marrucci Enrico
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinna Mario
Pochetti Mario
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Proietti Franco
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rubbi Antonio

Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sul punto C) dell'ordine
del giorno Ronchi n. 9/3884/4:*

Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Columba Mario
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni

Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Florino Michele
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guarra Antonio

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Marrucci Enrico
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinna Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Galasso Giuseppe
Martino Guido

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Calvanese, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/3884/5, accettato dal Governo?

FLORA CALVANESE. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Senaldi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/3884/6, accettato dal Governo?

CARLO SENALDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3884, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata» (3884).

Presenti	372
Votanti	215
Astenuti	157
Maggioranza	108
Voti favorevoli	165
Voti contrari	50

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario

Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Fornasari Giuseppe
Franchi Roberto

Garavaglia Maria Pia
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Grippo Ugo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mannuzzu Salvatore
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale

Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Trebbi Ivanne

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Colombini Leda
Columba Mario
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Florino Michele
Forner Giovanni
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guarra Antonio

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Marrucci Enrico
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trantino Vincenzo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

Sono in missione:

Galasso Giuseppe
Martino Guido

**Sulla condanna a morte della giovane
statunitense Paula Cooper**

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

FRANCO RUSSO. Presidente, noi ci rivolgiamo alla sua attenzione ed alla sua cortesia per sottoporle il caso, a lei sicuramente ben noto, della giovane Paula Cooper, a proposito del quale non soltanto noi di democrazia proletaria, ma anche altri trenta colleghi hanno presentato una interrogazione. Un appello che abbiamo rivolto all'ambasciatore Maxwell Rabb, qui a Roma, ha già raccolto settantotto firme di parlamentari.

Vorremmo chiederle due cose, Presidente. In primo luogo, vorremmo che il ministro degli esteri, se è possibile, desse in qualche modo una risposta alla Camera a favore di questa giovane statunitense Paula Cooper, condannata a morte.

In secondo luogo, vorremmo rivolgerci a lei, Presidente, perché siamo convinti della sua sensibilità su questo argomento. Vorremmo che la Camera, suo tramite, si facesse interprete presso l'ambasciata americana sempre in favore di questa ragazza. Credo che un suo intervento avrebbe un valore non soltanto simbolico, ma di effettiva pressione sulle autorità degli Stati Uniti d'America. Questo potrebbe aprire un varco ad una revisione complessiva della legislazione degli Stati Uniti, dato che vi sono in quel paese trentaquattro adolescenti che sono stati condannati a morte.

Concludo Presidente, ricordando un fatto che ella sicuramente già saprà, ma che desidero sottolineare: esiste una convenzione, firmata dal Presidente Carter, ma non ratificata dagli organi parlamentari americani, in cui si fa espresso di-

vieto di condannare a morte adolescenti.

Contiamo sulla sua sensibilità, Presidente, e siamo certi che farà quanto in suo potere per intervenire a favore di Paula Cooper.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Io mi associo interamente alle osservazioni del collega Russo, che condivido in pieno; non debbo quindi aggiungere che qualche parola. Dico semplicemente che mi permetto, anche a nome del mio gruppo, di rinnovare e rafforzare la sollecitazione perché il Presidente della Camera, proprio per la sua autorevolezza istituzionale, ed anche, se mi è consentito, personale, possa far valere una parola perché la nostra iniziativa vada a buon fine.

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Soltanto una parola, signor Presidente, per testimoniare, anche a nome del gruppo della sinistra indipendente, il grave turbamento che ha provocato in tutti noi questa notizia. Anch'io, appunto, mi permetto di segnalare alla sua sensibilità questo fatto, rilevando l'opportunità di far sentire la nostra voce, quella del Parlamento di un paese che da molto tempo ha abbandonato civilmente questa strada, per cercare di influire su una situazione così difficile.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Anch'io, Presidente, voglio associarmi alla richiesta che le è stata fatta, anche se, per la verità, sono veramente convinto che, assieme agli altri colleghi, faremmo bene ad assumere le op-

portune iniziative anche nei confronti del Governo della Repubblica, che ha sicuramente la titolarità di una serie di forme di intervento, di gran lunga superiore ai poteri limitati che lei stessa, in rappresentanza della Camera, può avere. Mi rivolgo però anche a lei, perchè lei stessa possa sollecitare il Governo, così come è avvenuto in altri casi. Mi riferisco ad esempio, alla vicenda del Sudafrica: dalla Camera si levò una protesta molto ampia alla notizia dell'esecuzione di un *leader* dell'*African National Congress*. Dagli stessi Stati Uniti si protestò vivamente a favore di questo dirigente della lotta dei neri che era stato giustiziato.

Qui siamo di fronte ad una ragazza che sicuramente ha assassinato; ma siamo anche di fronte al fatto che gli Stati Uniti d'America stanno per decidere di sopprimere una ragazza di sedici anni, che è nera anche lei.

È per tutte queste ragioni che dobbiamo adoperarci in tutte le forme possibili, per ciò che attiene ai parlamentari, nei confronti del Governo. È necessaria anche una sua parola, Presidente, per i poteri, seppure limitati, che ella ha, ma anche per la grande autorità morale che le deriva dal fatto di rivestire la carica di Presidente della Camera dei deputati italiana, ma soprattutto di rappresentare la voce delle donne in questo nostro paese, che ha saputo tante volte battersi per la vita.

SILVIA COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVIA COSTA. Mi associo, signor Presidente, alla richiesta di una iniziativa della Presidenza della Camera, anche se certo può aver ragione il collega Piro quando fa riferimento ad un passo del Governo italiano.

Sono ovviamente d'accordo con l'onorevole Piro anche quando fa riferimento, in particolare, alla voce delle donne per questa richiesta di clemenza. E noi, come donne democratiche-cristiane, siamo da sempre contrarie alla pena di morte in

assoluto e non soltanto a quella comminata (e questa è un'aggravante) ad una donna minorenni. La nostra opposizione è espressione di una concezione, di una cultura della vita che deve essere ribadita in ogni caso e soprattutto in una situazione come questa.

Anche negli Stati Uniti non credo che manchino istituti previsti dalla legge in favore dei minori, come ad esempio la *probation* ed altre forme rieducative alternative addirittura alla carcerazione. Tanto più devono essere dunque alternative alla pena di morte.

Il gruppo della democrazia cristiana si associa dunque senz'altro a questa richiesta, ed è anche disponibile per ulteriori impegni più espliciti.

ALESSANDRO REGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Noi siamo certi, signor Presidente, che anche negli Stati Uniti d'America non siano poche e non siano poco autorevoli le voci di critica e di dissenso nei confronti di una eventuale esecuzione della condanna capitale assunta nei confronti di una giovane sedicenne.

Ci rendiamo perfettamente conto della gravità del fatto in seguito al quale è stata irrogata la pena capitale, però noi crediamo che questa sia un'occasione importante per manifestare la contrarietà, che è certamente diffusa e di tutti, alla pena capitale.

In questo senso noi riteniamo che un intervento misurato, serio, responsabile, non polemico nei confronti di nessuno, ma decisamente ostile alla pena capitale debba venire anche dalla Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io non posso naturalmente chiedere al ministro degli esteri di venire a rispondere ad interrogazioni su questo argomento, visto che ciò non è consentito dall'attuale stato di crisi di Governo.

La Presidenza cercherà di intervenire

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

presso il ministro degli esteri affinché questi a sua volta intervenga presso il Governo degli Stati Uniti nel senso che è stato unanimemente indicato da tutti i colleghi che sono intervenuti.

Per quanto mi riguarda, posso dire di essere anche io molto sensibile a questo problema, e cercherò di studiare le forme ed i modi di un intervento nei confronti delle autorità americane perchè, come giustamente diceva ora l'onorevole Reggiani, attraverso una grazia concessa a questa giovane donna condannata a morte ancora minorenne è possibile inviare un segnale che colpisca la stessa idea della pena di morte, come ha giustamente osservato l'onorevole Costa, visto che se qualcosa esiste nel nostro paese che va tutto a suo onore e che suona esempio per altri è proprio il fatto di aver noi abolito la pena di morte anche per i delitti più efferati.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FIORI: «Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di alcune categorie escluse dai benefici della legge 17 aprile 1985, n. 141» (3923);

ANSELMI E ZOLLA: «Norme per la concessione di un'indennità speciale per l'autonomia delle persone sorde prelinguali» (3924);

ROSSI DI MONTELERA ed altri: «Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» (3925)

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 28 luglio 1986, alle 16,30.

1. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (3888).

— *Relatore:* D'Aimmo.

(Relazione orale).

2. — Discussione del disegno di legge:

S. 1852. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria (*Approvato dal Senato*) (3895).

— *Relatori:* Russo Raffaele e Tedeschi.

(Relazione orale).

3. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto (3885).

— *Relatore:* Patria.

(Relazione orale).

La seduta termina alle 18,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,45*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate****RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La V Commissione,

premesso che la delibera n. 45 del 22 maggio 1986 della Giunta esecutiva dell'ENI, introduce rilevanti modifiche nell'assetto organizzativo e nei programmi del settore minero-metallurgico e che tale delibera è stata assunta senza che siano state rispettate le procedure previste per la formulazione dei programmi delle Partecipazioni statali e le procedure di cui all'articolo 14 della legge n. 268 del 1973;

rilevato che tale delibera, non supportata da un preciso piano industriale, apre la strada ad un ulteriore ridimensionamento delle attività del settore, comprese quelle di metallurgia primaria e secondaria;

sottolineato che lo stato di particolare precarietà del settore è causato dall'assenza di una efficace strategia di intervento, dai minerali ai prodotti finiti e ai materiali avanzati, e dai modi avventurosi con i quali sono state realizzate una lunga serie di operazioni e da ultimo quella della Sanaton;

premesso che il Governo non ha adottato una politica organica per il settore ed ha consentito all'ENI e alla Samim di eludere il mandato conferito dal Parlamento all'atto dello scioglimento dell'EGAM,

impegna il Governo:

1) a sospendere l'efficacia della delibera di cui in premessa, finché l'ENI non

abbia provveduto a formulare, nel rispetto di tutte le previste forme procedurali, un piano operativo industriale di consolidamento e sviluppo delle attività minerarie, di metallurgia primaria, secondaria e manifatturiera, ivi compresa la specificazione delle eventuali iniziative sostitutive;

2) ad assicurare che l'insieme delle attività del settore venga gestito in maniera unitaria ed integrata, sotto la responsabilità di una sola caposettore e con una soluzione che, anche sul piano organizzativo, consenta al settore di utilizzare tutte le opportunità e le sinergie attivabili nell'ENI;

3) a definire una linea di politica industriale per l'insieme del settore dei non ferrosi, coerente con l'obiettivo di dotare il paese di una strategia efficace nel campo degli approvvigionamenti delle materie prime e dei metalli di base, di potenziamento del riciclo dei materiali, di proiezione nello sviluppo dei materiali avanzati;

4) a riferire sullo stato di attuazione della « legge mineraria » e a predisporre, per quanto di competenza, un bilancio critico degli effetti della stessa legge, nonché le misure di carattere normativo e finanziario necessarie per consentire una operatività più incisiva della stessa legge;

5) a definire un piano di interventi finalizzato alla promozione del riciclo dei materiali metallici usati, nel quadro di una più ampia politica di uso razionale delle risorse.

(7-00302) « MACCIOTTA, BORGHINI, CASTAGNOLA, CERRINA FERONI, MARRUCCI, CHERCHI, BARZANTI, CRIPPA ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che

nel mese di giugno è stata registrata una diminuzione dei prezzi all'origine dei prodotti agricolo-alimentari;

i costi di produzione sono cresciuti fra il 1985 e il 1986 del 3,7 per cento (l'incremento appare più accentuato nel settore delle produzioni vegetali + 5,3 per cento);

i salari sono aumentati del 9,4 per cento rispetto all'anno scorso -;

quali iniziative il Governo intenda adottare, incidendo specialmente sulla commercializzazione, per eliminare il divario fra i prezzi all'origine dei prodotti agricoli ed i costi di produzione. (5-02722)

FERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

presso il Ministero della pubblica istruzione operano commissioni per la revisione degli ordinamenti delle facoltà e dei corsi di laurea;

non sono stati affrontati i problemi pregiudiziali connessi con la struttura stessa degli ordinamenti didattici e con gli obiettivi di formazione dei diversi titoli (durata degli studi, livelli di diploma e di laurea, carattere abilitante del titolo, ecc.);

in attesa e fuori del quadro di iniziative normative previste dall'articolo 93, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, le commissioni per la revisione degli ordinamenti possono affrontare solo problemi connessi con la razionalizzazione del sistema didattico vigente;

nelle suddette commissioni si fanno vive spinte miranti ad un consolidamento

della struttura tradizionale dei *curricula*, con la riproposizione dei vecchi elenchi di disciplina e con scarsa attenzione alle conoscenze emergenti e per la formazione di nuove professionalità;

il quadro complessivo di rigidità limita le possibilità di valorizzazione delle competenze degli atenei e della loro autonomia e nello stesso tempo ostacola le possibilità di sperimentazione didattica -;

se non ritenga che la modificazione degli ordinamenti attraverso interventi centralistici rischi di svuotare di contenuto la sperimentazione didattica avviata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e di limitare gli spazi che questo ha aperto ad un ruolo attivo dei corsi di laurea nel ridisegnare i percorsi didattici in funzione delle mutevoli ed articolate esigenze poste dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e professionali e dai mercati del lavoro e in relazione alle nuove aggregazioni scientifiche sorte in seguito alla sperimentazione dipartimentale;

se non ritenga perciò necessario che il lavoro delle commissioni citate debba essere inquadrato e comunque disciplinato da una normativa quadro sugli ordinamenti didattici che garantisca la sperimentazione didattica e rispetti l'autonomia dell'università;

se non ritenga indispensabile a tal fine che si tenga conto del fatto che sono in avanzata fase di discussione in Parlamento progetti di legge di iniziativa parlamentare di riforma degli orientamenti didattici universitari, i soli che possano offrire un adeguato punto di riferimento di ogni intervento riformatore. (5-02723)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso che:

il violento nubifragio dei giorni scorsi ha prodotto danni gravissimi alle cam-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

pagne di Andria (specie nelle contrade di Lama di Tuono, Scannagallina, San Francesco, Cicaglia, San Martino, Terranova, Monachelle, Ospedaletto, Casadangelo, Santissimo Salvatore);

sono andati distrutti vigneti, oliveti, campi di ortaggi; alberi secolari sono stati abbattuti dalla furia del vento -:

quali provvedimenti sono stati programmati ovvero il Governo intende programmare in favore dei coltivatori delle zone colpite. (5-02724)

DONAZZON, PALOPOLI E STRUMENDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle gravi violazioni delle « norme straordinarie per l'inquadramento in ruolo del personale pre-

cario delle UUSLL » (legge n. 207 del 1985) da parte degli organi di gestione della unità sanitaria locale n. 12 (sinistra Piave) del Veneto, che, ignorando anche le dettagliate e precise indicazioni in merito della circolare applicativa emanata dal ministro della sanità, hanno sottoposto gli operatori aventi diritto all'immissione in ruolo *ope legis* ad un periodo di prova di sei mesi più sei mesi a seguito del quale un centinaio di essi, alcuni dei quali in servizio da parecchi anni senza demerito, sono stati giudicati inidonei e licenziati o ricollocati nella qualifica inferiore;

quali iniziative intende assumere per ripristinare il rispetto della legge nella unità sanitaria locale n. 12 e per evitare ingiustificabili, gravi danni materiali e morali agli interessati e negativi riflessi sul funzionamento di importanti servizi. (5-02725)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

GUERRINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se si intende davvero costruire il carcere minorile nell'area dell'ex caserma Stamura, carcere minorile che peraltro è in stato di avanzata costruzione nella zona a monte di Torrette che sarebbe a sua volta destinato a supercarcere e che verrebbe ad aggiungersi all'altro penitenziario di Montacuto.

Se fosse davvero così si dovrebbe concludere che Ancona, ch  ha tanti problemi insoluti, spesso per responsabilit  e per incuria governativa, come quelli relativi al porto, al raddoppio del tratto ferroviario Ancona-Roma, che procede con una scandalosa e ormai sospetta lentezza, dal carico di lavoro del cantiere navale ai problemi della pesca, a quelli della liberalizzazione dell'A14, dell'occupazione giovanile, del terremoto e via elencando, viene in mente al Governo solo quando si pensa di abusare della tanto decantata « mitezza » e « semplicit  » dei marchigiani per fare del loro capoluogo una sorta di citt -prigione.

Paradossalmente nelle Marche, che sono il fanalino di coda nella carta nazionale della criminalit  verrebbero « esportati » (per solidariet  nazionale) i detenuti « prodotti » in gran parte nelle altre regioni. Forse si   capita in altro modo, non propriamente elogiativo, la definizione dei marchigiani come gente « semplice », « mite » e « laboriosa ». (4-16508)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per*

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere:

se siano informati che lo IASM abbia indetto per il prossimo 23 luglio 1986 una riunione del proprio consiglio di amministrazione per determinare l'utilizzo di un finanziamento di 12 miliardi attraverso nuove iniziative anche modificative degli attuali suoi compiti, strutture e funzioni;

se ritengano invece che nelle more della approvazione dei decreti delegati relativi al Dipartimento del mezzogiorno, all'agenzia ed alla riforma degli enti collegati — di cui in particolare l'articolo 6 della legge 1  marzo 1986 n. 64 — sia del tutto illegittimo destinare le risorse disponibili a strutture, iniziative ed obiettivi diversi da quelli attuali, anche perch  la riorganizzazione degli enti collegati non   affidata dalla legge alla autonomia decisionale degli enti collegati; se quindi si intende tassativamente e tempestivamente vietare allo IASM di assumere la bench  minima iniziativa che non rientri rigorosamente tra quelle ordinarie, correnti e consolidate nelle attuali misure, dimensioni e strutture dell'istituto stesso. (4-16509)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

se abbiano anch'essi appreso della disinvolta iniziativa assunta dallo IASM che, forse, nutre velleit  vetero-colonialistiche o non ha piena cognizione della geografia italiana: risulta infatti dal numero di *IASM notizie* del 14 aprile 1986 che « nel quadro delle relazioni di cooperazione avviate da qualche mese tra l'Ufficio per lo sviluppo del sud (ODS) della Tunisia e lo IASM si   svolto a Roma un incontro fra i rappresentanti dei due

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

enti, nel corso del quale sono stati ulteriormente definiti gli obiettivi della futura collaborazione» e che è prevista l'iniziativa di assistenza e collaborazione dello IASM ad aziende del sud (della Tunisia e non dell'Italia!...);

se ritengano necessario ed urgente intervenire per impedire la ulteriore dispersione di risorse economico-finanziarie dello IASM a favore della Tunisia e che verrebbero - se già non è avvenuto, il che si chiede di conoscere con chiarezza - sottratte ai fini istituzionali dello IASM e quindi allo sviluppo del sud (d'Italia e non della Tunisia!...) richiamando l'Istituto al pieno rispetto dei suoi fini istituzionali e statutari. (4-16510)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere - in relazione al contributo di 926 milioni accordato dalla regione Emilia Romagna alle Cantine riunite di Reggio Emilia per promuovere negli USA una propria campagna pubblicitaria -

se non ritenga opportuno sollecitare il commissario di Governo ad una attenzione particolare nell'esame di questa delibera regionale. Infatti nella stessa viene aggirata la legge regionale 4 luglio 1983, n. 21, e la relativa circolare applicativa che non prevedono finanziamenti a fondo perduto per campagne promozionali isolate e, soprattutto, finalizzate non alla pubblicizzazione del prodotto (nel caso Lambrusco) ma dirette al singolo marchio (nel caso Cantine riunite o suo distributore americano). (4-16511)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere - premesso che

il fenomeno dello spaccio e consumo di droga e sostanze psicotrope nel Salento diviene vieppiù preoccupante;

che i numerosi luoghi di ritrovo, specialmente nelle località marine, presentano il rischio sempre più forte di agevolare

lo spaccio ed il consumo della droga stessa, che le attuali misure di prevenzione e controllo sono inadeguate, per non dire inesistenti -

se, anche a seguito della recente circolare inviata dal ministro dell'interno a tutti i prefetti per intensificare l'azione di repressione del fenomeno della droga, non intendano intervenire con misure urgenti ed in particolare:

1) istituire un nucleo operativo anti-droga in ogni località turistica del Salento;

2) operare controlli quotidiani nei luoghi di ritrovo (*night*, discoteche, bar, paninoteche ecc.);

3) assumere iniziative affinché venga fissato un orario di chiusura di detti ritrovi che non vada oltre le ore 1,30;

4) predisporre severe norme punitive nei riguardi dei minori trovati in possesso di droghe leggere. (4-16512)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che

presso l'amministrazione dei Monopoli di Stato di Livorno, prestano servizio circa 15 *ex* dipendenti SETAF che nel 1983 produssero regolare domanda, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 25 aprile 1983, tesa ad ottenere la ricongiunzione per gli effetti pensionistici ed economici del periodo prestato presso detto comando americano;

tali istanze hanno avuto esito positivo limitatamente per gli effetti pensionistici mentre è stato escluso dalla amministrazione di Stato qualsiasi beneficio economico;

invece nella circolare del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato n. 49 del 3 agosto 1983 si afferma testualmente: « Si fa presente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 344, cioè dal 21 luglio 1983, al personale statale proveniente

dagli organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica, di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 e 23 novembre 1979, n. 596, il servizio prestato in tali organismi è valutato attribuendo un beneficio economico d'importo pari all'1,25 per cento del nuovo stipendio iniziale, previsto per il livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica rivestita dal suddetto personale all'atto del passaggio alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi. A tali fini si osservano le modalità previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e le relative istruzioni contenute nella circolare di questo Ministero Ragioneria centrale dello Stato protocollo n. 139860 del 23 giugno 1981 » -

se non ritenga opportuno intervenire presso l'amministrazione dei Monopoli di Stato affinché cessi ogni difficoltà nella interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 344 e vengano estesi al personale dei Monopoli, *ex* dipendenti di organismi militari operanti sul territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica, i medesimi benefici economici forniti agli altri pubblici dipendenti.

(4-16513)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quanti appalti banditi da enti pubblici per lavori nel Sud d'Italia ha vinto la ditta Vianini e per quale importo, singolo e complessivo;

quanti sub-appalti ha dato la stessa Vianini e se ricorrevano i termini di legge per la concessione degli stessi;

quanti lavori ha avuto in appalto nella sola Puglia la ditta Vianini negli ultimi cinque anni;

se e a quanti professionisti, tecnici, operai, manovali pugliesi ha dato e dà lavoro.

(4-16514)

GUERRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso

che l'esigenza di dotare la pesca italiana del supporto tecnico-culturale adeguato alla razionale gestione delle risorse biologiche del mare si è accresciuta anche in rapporto al mutato quadro legislativo (nuova legge organica della pesca n. 41, legge sulla difesa del mare, eccetera) che chiama la necessità di un passaggio a uno stadio superiore della formazione dei quadri tecnici per l'amministrazione centrale dello Stato, per i mercati ittici, per le capitanerie di porto, per le stesse cooperative, eccetera.

che lo studio della realtà mediterranea e mondiale della pesca, come settore primario - insieme all'agricoltura - di una politica credibile dell'alimentazione, propone il passaggio, sia pure graduale, dell'attività di sostanziale prelievo spontaneo a quella della « coltivazione » di zone di mare da dare in concessione ai pescatori, così come suggerisce l'esempio giapponese, ed anche esperimenti del tipo in atto a sud del Conero, impone in modo non più differibile la necessità di avviare un corso di laurea in scienze del mare e della pesca. Si tenga presente che in Giappone ammontano a 20 le facoltà e a 11.000 i ricercatori del settore -:

a che punto sia lo stato di attuazione della circolare del ministro della pubblica istruzione - protocollo n. 1016 del 21 marzo 1986 - rivolta al Consiglio universitario nazionale, ai direttori degli istituti e dipartimenti, ai presidenti dei consigli di corso di laurea, alla commissione didattica della Facoltà, la quale propone un primo schema relativo ai corsi di laurea ed alle facoltà per i quali a giudizio del Ministero potrebbe essere promossa l'istituzione, fin dal prossimo anno accademico, per cui per Ancona vengono indicati i due corsi di laurea di « scienze agrarie » e « scienze del mare e della pesca »;

se il CUN (Consiglio universitario nazionale) ha già approvato questo schema, quali adempimenti devono essere o sono

stati attuati dall'ateneo anconitano per realizzare i citati corsi di laurea, dal momento che realizzare strutture di questo tipo significa finanziamenti (tanto più considerevoli in quanto si tratta di nuove istituzioni), ambienti idonei ed appropriata ubicazione, apparecchiature, piani di studio specialistici, docenti qualificati.

Tutto ciò deve tenere nel debito conto che il corso di laurea verrebbe ad essere unico in tutta l'area mediterranea e che quindi costituirebbe, oggettivamente, un polo di attrazione per tutti quei giovani dei paesi costieri che vogliono acquisire una laurea specialistica e mirata, considerando quindi che tale realizzazione rappresenterebbe un serio e concreto contributo dell'Italia alla cooperazione e allo sviluppo nell'ambito dell'area mediterranea. (4-16515)

CONTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che sempre più grave è la situazione in cui si dibatte il settore della Baritina (industria mineraria) dovuta soprattutto alla crisi delle perforazioni petrolifere e alla massiccia collocazione nel bacino del Mediterraneo di baritine provenienti dal Marocco e dalla Turchia a prezzo inferiore — se il Ministero non intenda esaminare per questo settore la possibilità di riconoscere lo stato di crisi economica e quindi l'applicazione per i lavoratori che ne abbiano diritto dei benefici previsti dalle norme vigenti. (4-16516)

CASALINUOVO. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso

che il Banco di Roma avrebbe deciso di chiudere la filiale di Gioia Tauro, secondo il piano di distribuzione degli sportelli bancari autorizzato dalla Banca d'Italia, del quale recentemente ha dato notizia la stampa specializzata;

che la decisione assunta è del tutto ingiustificata, considerando la importanza del circondario nel quale la filiale opera e le prospettive di sviluppo della piana di Gioia Tauro che, nonostante tanti ritardi e tante delusioni, dovranno pur trovare concrete realizzazioni, specie considerando la grande infrastruttura portuale già ultimata;

che appare assurdo penalizzare ancora Gioia Tauro, quel comprensorio e la stessa Calabria, attraverso un'incomprensibile decisione, mentre i problemi calabresi, nell'ambito dei quali la « storia » di Gioia Tauro assume valore emblematico, sono sempre all'attenzione del Parlamento, del Governo, delle forze politiche e delle organizzazioni sindacali —:

quali siano le reali decisioni assunte per la filiale del Banco di Roma di Gioia Tauro, la cui eventuale chiusura, ingiusta ed assurda, verrebbe ad arrecare ulteriore danno all'economia della Calabria, che già versa, come purtroppo è noto, in una situazione quanto mai preoccupante. (4-16517)

CIAFARDINI, CIANCIO, SANDIROCCO, DI GIOVANNI E JOVANNITTI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere:

quali motivi hanno portato in data 9 luglio 1986 alla improvvisa chiusura e allo smantellamento della caserma dei carabinieri di Bolognano (provincia di Pescara) sita in frazione Piano d'Orta;

perché questa operazione è avvenuta nottetempo e senza che ne fossero avvertite le autorità locali;

se si è considerato il fatto che a Piano d'Orta la caserma dei carabinieri ha avuto ed ha un ruolo importante, data la ubicazione nel cuore della Valpescara e ai piedi della zona collinare che si estende fino al monte Morrone col comune di Salle e in un importante crocevia del traffico non autostradale;

quali ragioni hanno suggerito di far dipendere, a seguito di tale operazione, il comune di Bolognana dalla caserma dei carabinieri di Scafa, quando è più omogeneo il legame, anche territoriale, col comune di Torre dei Passeri;

se non ritiene, infine, che sia necessario rivedere questa decisione e giungere ad una riattivazione della caserma dei carabinieri di Bolognana per il cui adeguamento delle strutture il comune si è già impegnato. (4-16518)

BADESI POLVERINI E PISANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'istituto tecnico industriale « Magistri Cumacini » di Como denuncia una grave carenza di aule per il prossimo anno scolastico;

il presidente dell'amministrazione provinciale di Como ha riconosciuto l'impossibilità di usufruire dei prefabbricati della succursale di Rebbio (Como) dove sono attualmente ospitate alcune sezioni del primo e del secondo anno;

l'unica soluzione praticabile nel breve periodo, secondo il giudizio del collegio dei docenti, del consiglio di istituto degli studenti stessi e delle loro famiglie, nonché delle segreterie comprensoriali dei sindacati scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS di Como sarebbe che nell'edificio ITIS Setificio di via Castelnuovo si ricavassero spazi idonei per ospitare una succursale per il biennio del « Magistri Cumacini »;

appare tuttavia preoccupante il trasferimento d'ufficio dell'iscrizione di circa 700 studenti del primo e del secondo anno del « Magistri Cumacini » all'ITIS Setificio perché ciò potrebbe compromettere le caratteristiche specifiche del biennio con ripercussioni negative sul triennio successivo;

in particolare al « Magistri Cumacini » è in atto una sperimentazione didattica, autorizzata dal Ministero, nei corsi

di elettrotecnica e meccanica denominati « progetto Ambra » e « progetto Ergon », che ridefiniscono profondamente i percorsi formativi degli indirizzi tradizionali;

ciò ha comportato un serio aggiornamento degli insegnanti delle materie scientifiche, per cui la loro mancata utilizzazione o il loro esodo dall'istituto in questione sarebbe particolarmente grave —:

se è a conoscenza della questione e se intenda intervenire nel senso che il biennio del « Magistri Cumacini », ospitato o comunque unificato a quello dell'ITIS Setificio, conservi le sue caratteristiche e la sua autonomia in relazione alla specifica progressione nel triennio successivo per assicurare la continuazione della sperimentazione sopracitata evitando una situazione di disagio per molti docenti, qualora tale sperimentazione non potesse continuare, e per i giovani le cui aspettative verrebbero disattese. (4-16519)

CALVANESE, AULETA, CONTE ANTONIO, D'AMBROSIO E GEREMICCA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che

il terremoto del 23 novembre 1980 ha gravemente danneggiato il centro storico di Cava dei Tirreni, denominato Borgo Scacciaventi, unico esempio di borgo porticato del Mezzogiorno, di notevole interesse artistico, culturale e storico;

il piano di recupero adottato dal consiglio comunale nulla prevede in merito al restauro e alla conservazione degli elementi architettonici esterni (portali, cordoni stipiti, architravi, davanzali, balconi in pietra, pavimentazione), ed agli elementi architettonici interni (tele decorate, soffitti in legno, porte, pozzi, pavimentazione);

non è stato fatto il censimento né la catalogazione di detti elementi architettonici, e quindi il mantenimento delle caratteristiche originarie dei fabbricati è affidato solo alla sensibilità dei progettisti;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

sono in corso in molti edifici i lavori di consolidamento antisismico, e grave è il rischio che tale patrimonio vada manomesso e perduto (in alcuni edifici sono già stati sostituiti i davanzali in pietra con quelli in marmo e applicati infissi in alluminio anodizzato) -;

quali iniziative intenda prendere il ministro, anche attraverso gli uffici periferici della sovrintendenza, in passato già impegnata ed attiva in merito, al fine di garantire il restauro e la conservazione nella sua interezza di un centro storico di così grande interesse. (4-16520)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di concessione della pensione privilegiata di guerra relativa alla signora Maria Buscaglia, nata a Bardineto (Savona) il 14 marzo 1926 e residente ad Imperia, via Terre Bianche, 13 (posizione amministrativa n. 2059450).

L'interrogante fa presente che la Corte dei conti con proprio decreto (datato 10 ottobre 1985) ha riconosciuto come dipendente da fatto bellico il complesso morboso denunciato dalla interessata e ha ritenuto di ascriverlo alla categoria II della tabella A (con decorrenza dall'anno 1965). A giudizio dell'interrogante non dovrebbero pertanto sussistere impedimenti di sorta alla definizione della pratica, fatta eccezione dei provvedimenti amministrativi di esclusiva competenza ministeriale.

(4-16521)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che

è voce diffusa che siano avvenute gravissime irregolarità nello svolgimento delle procedure concorsuali relative al concorso speciale per esami a quattro posti di primo dirigente dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di cui al punto 1, lettera a) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 1984 pubblicato nel

supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984;

in particolare si lamenta, tra l'altro, la violazione dell'anonimato, avendo un commissario letto e commentato l'intero elaborato di un candidato durante lo svolgimento delle prove scritte e la violazione della *par condicio* dei candidati avendo tutti i commissari fornito indicazioni e discusso idee di alcuni solo dei candidati;

è altresì voce diffusa che gli elaborati, poi, siano stati letti, commentati e corretti, al di fuori delle verbalizzate riunioni della commissione esaminatrice e prima della conclusione da parte della predetta commissione delle operazioni di correzione ufficializzate, da parte del solo presidente della commissione d'esami nella sede della scuola superiore della pubblica amministrazione di Reggio Calabria con la compartecipazione di uno dei candidati -;

se non ritiene necessario disporre una più che opportuna inchiesta amministrativa per accertare ad ogni ulteriore fine lo svolgimento dei fatti nella loro realtà storica;

se nel frattempo non sia opportuno sospendere l'ulteriore svolgimento delle procedure concorsuali e procedere all'annullamento delle prove scritte svolte in tali condizioni;

quali provvedimenti si intenda prendere per sanzionare adeguatamente un comportamento tanto abnorme, irregolare e leggero quale quello tenuto dai commissari d'esame incaricati della scelta di funzionari da adibire ad importanti e delicati settori della pubblica amministrazione quali sono quelli retti da primi dirigenti. (4-16522)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso

che da più parti viene segnalata una inaccettabile trascuratezza nell'insegnamento del greco nei licei classici;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

che in molti casi questa materia sarebbe insegnata in italiano, senza cioè mettere in condizione gli studenti di leggere e tradurre i testi classici come previsto dai programmi ministeriali;

che per questa ragione il Ministero si asterebbe dal prescrivere il greco scritto come materia degli esami di maturità —;

quali istruzioni intende impartire affinché lingua e letteratura greca possano tornare ad occupare il ruolo insostituibile che compete loro nell'ambito degli studi classici e per collocare a pieno titolo e senza dubbio alcuno il greco scritto fra le materie delle prove d'esame di maturità. (4-16523)

BATTISTUZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso

che con ordinanze del presidente della Giunta regionale della Campania nella sua qualità di commissario straordinario del Governo, n. 201 del 29 ottobre 1984 e n. 210 del 15 novembre 1984, fu approvato il progetto per la realizzazione di una strada a scorrimento veloce: « Asse Mediano Pomigliano-Melito » al servizio degli insediamenti abitativi nei comuni di Acerra-Afragola-Melito (Napoli);

che successivamente, con ordinanze n. 446 del 17 febbraio 1986 e n. 469 del 16 aprile 1986 il commissario straordinario del Governo ha approvato un progetto che comporta una variante dell'Asse Mediano;

che tale variante, così come concepita, comporta un notevole allungamento del tracciato rispetto al progetto originario, ed aggiungendo delle curve accresce la pericolosità della nuova strada;

che un ulteriore grave pregiudizio si verificherebbe sotto il profilo economico, dal momento che la stessa ordinanza commissariale individua in oltre 26 miliardi il maggior onere che la variante comporta rispetto al progetto originario;

che, infine, tale variante risulta dannosa anche sotto il profilo economico-sociale incidendo maggiormente su fabbricati per civili abitazioni e su manufatti ed opere connessi ad attività industriali e agricole —;

per quali motivi si è ritenuto di apportare la variante in oggetto al progetto originale dell'Asse Mediano Pomigliano-Melito e se non sia opportuno, alla luce di una più approfondita valutazione di tutti gli elementi in causa, economici funzionali e sociali, rivedere le decisioni assunte. (4-16524)

PATRIA, RABINO, BORGOGLIO, BRINA E FRACCHIA. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere — premesso che il Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, riunito il 14 luglio 1986 con la Presidenza del ministro Zanone ha deciso che:

Il ministro per il coordinamento della protezione civile disponga, con propria ordinanza:

l'immediato avvio dell'intervento di bonifica delle aree oggetto di giacimenti incontrollati di rifiuti altamente tossici nei comuni di Tortona e Carbonara Scrivia in provincia di Alessandria; consistente nel trasferimento ad impianti di smaltimento e/o di stoccaggio provvisorio autorizzati dei rifiuti solidi e liquidi destinati alla termodistruzione o alla depurazione biologica, nonché nell'asportazione del terreno contaminato da collocare in discarica controllata di seconda categoria di tipo C;

l'occupazione e l'utilizzazione immediata del sito di Pontecurone di cui in premessa al fine di realizzare la predetta discarica controllata nella quale collocare il terreno contaminato risultante dalle operazioni di bonifica;

considerato che l'occupazione e l'utilizzazione immediata del sito di Pontecurone ha incontrato e incontra l'unitaria opposizione motivata delle popolazioni,

degli enti locali, delle organizzazioni sociali e delle forze politiche —:

se non ritiene sia assolutamente urgente che la decisione assunta dal Comitato venga da questi rivista. Se mantenuta, infatti, obbligherebbe il ministro per il coordinamento della protezione civile ad adottare in tempi brevi un'ordinanza che non potrebbe che provocare, prima ancora che impugnative giuridiche destinate a ritardare l'azione di risanamento, una forte, grande e unitaria opposizione popolare, degli amministratori locali, degli operatori sociali e dei partiti politici. (4-16525)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno e necessario emanare una circolare telegrafica per tutti i Provveditorati agli studi al fine di consentire l'inclusione — su richiesta degli interessati — nelle graduatorie definitive degli abilitati per supplenze relative al biennio 1986-1987 e 1987-1988 nelle scuole secondarie, di tutti i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione nel recente concorso ordinario a cattedra del 12 febbraio 1985 in via di espletamento, dal momento che le graduatorie provvisorie, pubblicate il 10 luglio 1986, dovranno essere integrate dopo l'esame dei vari ricorsi e diventare così definitive;

per sapere infine se non ritenga, poiché le graduatorie in questione saranno prese in considerazione a nuovo anno scolastico inoltrato per eventuali supplenze, che sia giusto riconoscere un diritto maturato sin dal 26 giugno dai predetti docenti. (4-16526)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che la questione della valorizzazione del centro archeologico di Amendolara (Cosenza) è stata oggetto di continue sollecitazioni da parte dell'ispettore onorario delle antichità dottor Lavio-

la nonché di precedente interrogazione (4-07368), in quanto la zona, ricca di importanti testimonianze della presenza « romana », pur essendo stata inserita nel progetto speciale per gli itinerari turistico-culturali, non è venuta a fruire di quei benefici atti a tesaurizzare l'imponente patrimonio storico-archeologico esistente, anche al fine di salvaguardarlo dall'azione « dissacratoria » dei proprietari di terreni interessati dai preziosi reperti — quali concrete improrogabili iniziative intenda promuovere, attraverso la sovrintendenza alle antichità della Calabria, affinché il centro archeologico di Amendolara possa venire adeguatamente valorizzato con il recupero di così importanti testimonianze del nostro passato, di indiscutibile valore storico-archeologico e, per ciò stesso, di notevole interesse turistico-culturale. (4-16527)

ALOI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se risponde a verità che alla Sovrintendenza alle antichità e belle arti di Reggio Calabria esiste una situazione operativa oltremodo precaria per la carenza di fondi destinati alla funzionalità degli uffici, e ciò in relazione al fatto che la SIP ha proceduto all'interruzione delle linee telefoniche degli uffici scavi di Sibari (Cosenza) e della Roccelletta (Catanzaro), con grave nocumento per il servizio, che già si presenta di per sé delicato e difficoltoso;

se anche la Sovrintendenza di Reggio Calabria sia in procinto di subire lo stesso trattamento moratorio, a causa della sopra descritta situazione;

quali iniziative si intendano prendere, ove la notizia dovesse rispondere al vero, per evitare il verificarsi di siffatti indecorosi provvedimenti, che vengono per altro a paralizzare ogni attività nel campo archeologico, con riflessi d'ordine economico-turistico;

infine, se non ritenga invece fornire, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero, ulteriori stanziamenti a fa-

vore della Sovrintendenza archeologica della Calabria, che non può essere penalizzata da episodi di assurda *impasse* burocratica, né condizionata da ristrettezze di bilancio. (4-16528)

MUNDO E BELLUSCIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

nei confronti del signor Furfaro Michele, che ricopre la carica elettiva di assessore dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, viene messa in atto dal segretario comunale di Palmi, di cui il Furfaro è funzionario dipendente, una immotivata azione persecutoria, espressione evidentemente di settarismo ideologico e politico;

tale atteggiamento spesso condiziona o addirittura impedisce al Furfaro, che pure rispetta la vigente normativa, di assolvere ai propri compiti elettivi;

recentemente, addirittura, il precitato segretario, abusando del proprio ruolo e arrogandosi competenze che non gli spettano, violando la legge sullo stato degli amministratori, le vigenti disposizioni contrattuali e legislative, nonché il regolamento organico vigente in quel comune, senza alcuna preventiva contestazione e senza investire l'amministrazione comunale, ha sospeso al Furfaro lo stipendio dello scorso mese di giugno;

tale decisione è assurda e priva di ogni presupposto di fatto e di diritto è stata partecipata dal Furfaro alle autorità amministrative di Palmi ed alla competente autorità giudiziaria, in quanto oltre a ledere gravemente interessi morali ed economici, viola sacrosanti diritti civili e configura varie e specifiche violazioni di legge —:

se non ritengano, per le rispettive competenze, intervenire per ripristinare la legalità;

se non ravvisino l'esistenza degli elementi per, quanto meno, rimuovere, con l'urgenza necessaria, dal comune di Palmi il citato segretario. (4-16529)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

l'amministrazione comunale di Castro (Lecce) negli anni scorsi ha deliberato diversi bandi di concorso;

i concorsi sono stati regolarmente espletati e persino proclamati i vincitori;

nonostante siano state ultimate le opere (impianti sportivi, mercato ittico ecc.) le stesse stanno già subendo il degrado a causa della mancanza del personale;

dette opere pubbliche furono a suo tempo, evidentemente richieste dall'amministrazione comunale di Castro, che le riteneva indispensabili, e regolarmente finanziate dallo Stato, sicché appare incoerente e soprattutto antieconomico tenerle inutilizzate dopo avere per le stesse messo in atto e terminate le procedure concorsuali;

pure essendovi vincitori di concorso per il servizio di mensa scolastica l'amministrazione comunale non procede alle assunzioni e preferisce affidarsi a convenzioni esterne;

si ha notizia di azioni civili intentate contro gli amministratori che rischiano di dover pagare in proprio per atti omisivi;

a fronte delle mancate assunzioni per indisponibilità economiche, risultano invece liquidate al personale in servizio ore di straordinario al di là del limite previsto dalla legge;

è da considerarsi pretestuosa la lamentata disponibilità economica, dal momento che il personale convenzionato viene regolarmente retribuito —:

i motivi per i quali non hanno ancora fatto obbligo al comune di Castro di procedere alle assunzioni dei vincitori, sia per venire incontro alle giuste aspettative occupazionali dei giovani castrioti, sia per impedire che le strutture impiantistiche nuove realizzate con il danno dei contribuenti, degradino prima ancora di essere utilizzate;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

ravvisandosi nel comportamento degli amministratori comunali di Castro atti omissivi e lesivi dei diritti altrui, quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze intendono adottare contro gli amministratori stessi attraverso i dovuti provvedimenti. (4-16530)

CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 87 del Ministero della pubblica istruzione, reca fra l'altro, norme per l'utilizzo degli insegnanti trasferiti d'ufficio, in seguito a soppressione di sedi;

con tale ordinanza non è prevista la precedenza nelle assegnazioni provvisorie — come è sempre avvenuto nel passato — rispetto al personale di dotazione organica aggiuntiva, penalizzando così chi ha avuto la sfortuna di essere titolare di una sede soppressa e mortificando tali dipendenti sul piano professionale e psicologico, con danni economici rilevanti;

appare, quindi, necessario modificare le norme contenute in tale ordinanza e rivedere le tabelle di viciniorità, utilizzate per i trasferimenti d'ufficio, per tener conto della conformità morfologica del territorio e stabilire, quali siano le sedi effettivamente di più comodo accesso, per gli insegnanti trasferiti;

agli insegnanti di soppressa sede, dovrebbe essere consentito l'utilizzo nelle attività integrative su più plessi, anche in comuni diversi, ma vicini;

infine, il quarto comma dell'articolo 63 della citata ordinanza Ministeriale, prevede la precedenza assoluta nei movimenti per gli insegnanti che siano stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo triennio per soppressione di posto ad altro plesso e chiedano di tornare a quello di precedente titolarità, mentre dovrebbe consentire tale precedenza non solo per quelli tra-

sferiti ad altro plesso, ma anche per quelli trasferiti ad altro comune —:

quali provvedimenti, intende adottare, per porre rimedio a quanto sopra segnalato. (4-16531)

FLORINO, ABBATANGELO E MAZZONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

la situazione igienico-sanitaria della città di Napoli è in uno stato comatoso sia per la cronica presenza, per le strade della città, di cumuli di rifiuti solidi urbani sia per la mancanza da oltre quattro mesi del vaccino contro l'epatite B;

tale drammatica situazione è stata denunciata dal professor Marcello Piazza, dirigente della clinica per le malattie infettive del II Policlinico di Napoli e che, la mancanza di vaccino di tipo B assume risvolti ancora più gravi per i piccoli che nascono da donne portatrici di epatite B —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per chiarire i motivi che hanno determinato per così lungo tempo la mancanza del vaccino di tipo B; se non ritenga inoltre di intervenire con urgenza affinché sia rimesso in distribuzione, su tutto il territorio della regione Campania, il vaccino di tipo B, per dare una risposta concreta alla cittadinanza napoletana e campana che aspetta da tempo immemore un atto di efficienza per la gestione della salute pubblica. (4-16532)

FLORINO, ABBATANGELO E MAZZONE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

nel gennaio 1986 fu siglato un protocollo di intesa tra l'azienda Olivetti ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori della stessa di Napoli nel quale era previsto che la Olivetti si sarebbe impegnata per scelte industriali, da realizzare nello

stabilimento flegreo con un contenuto qualitativo tale da trasformare l'impianto;

l'azienda, non tenendo in alcun conto quanto concordato con le rappresentanze sindacali, ha progettato nuovi investimenti da attuarsi negli stabilimenti situati nel nord del paese;

tale stato di cose crea tensione e preoccupazione tra i lavoratori della Olivetti di Pozzuoli in Napoli che, non riscontrando l'attuazione del protocollo vedono in pericolo il loro posto di lavoro ed il futuro della produttività dell'azienda stessa -:

se non ritenga di intervenire affinché sia chiarito l'intendimento della Olivetti nei confronti dei lavoratori dello stabilimento di Pozzuoli in Napoli; se non ritenga altresì richiedere alla dirigenza della sopra più volte richiamata azienda di voler rispettare gli accordi presi a suo tempo con le rappresentanze sindacali dello stabilimento flegreo. (4-16533)

MUNDO, BARBALACE E MARZO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che

l'impresa Magri-Pizzarotti ora denominata IPL e l'impresa affidataria COMER di Arzente e Rocca, da Lamezia Terme, che eseguono in concessione i lavori di trasferimento dell'abitato di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), hanno avanzato sin dal 17 maggio 1984 all'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria la richiesta di estensione della CIG per n. 22 operai già impegnati nei lavori del cantiere per il trasferimento del precitato abitato (altri 50 operai sono in CIG dal 17 novembre 1983);

nonostante siano trascorsi più di due anni nulla ancora è dato sapere sull'esito della richiesta che pure presenta tutti i requisiti richiesti -:

se non ritiene di disporre che la pratica sia definita con la necessaria sollecitudine. (4-16534)

POLI BORTONE E MUSCARDINI PALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se, prima di fornire un secondo elenco di donne esponenti dell'alta finanza o del mondo del teatro e dello spettacolo da investire del titolo di « cavaliere » o di « grande ufficiale » (comprendente, semmai, Sandra Milo, Stefania Sandrelli o chi per loro), non voglia chiedere alla Commissione per le pari opportunità operante presso la Presidenza del Consiglio ed all'analogo comitato operante presso il Ministero del lavoro, quali misure suggeriscano, da porre in essere con la nuova legge finanziaria, per attivare, ad esempio, quote di occupazione femminile, interventi in favore delle casalinghe, delle ragazze-madri, delle lavoratrici agricole;

se non ritenga che le onorificenze conferite ad alcune donne nei giorni scorsi rispondano al desiderio di un plateale comportamento offensivo per quante donne credono realmente di doversi impegnare per conseguire dignitosi traguardi di partecipazione. (4-16535)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se sia noto al Governo che dopo la clamorosa e motivata sentenza del giudice istruttore di Piacenza che ha proscioltto, con la formula più piena ed estesa, sia in fatto come in diritto, in istruttoria sia l'intendente di finanza come il responsabile dell'Aereo Club di Piacenza dall'infamante e infame accusa di interessi privati in atti di ufficio, in concorso, sia stato dichiarato alla stampa locale da parte del dottor Angelo Milana, procuratore della Repubblica di Piacenza e appellante avverso tale pronuncia che analoga impugnazione aveva fatto anche la Procura generale. Risulta, invece, che dopo la dichiarazione di impugnazione proprio la Procura generale di Bologna non abbia coltivato l'appello e non abbia depositato i relativi motivi. Non pare compatibile, quindi, con il delicato esercizio di *defensor legis* quale è e deve

essere *ex iure* un procuratore della Repubblica, il diffondere notizie false e tendenziose come nel caso di specie, quasi a voler significare che quella documentata e motivata sentenza, in fatto e diritto, avrebbe trovato censura anche negli organi superiori del pubblico ministero cosa che all'epoca della dichiarazione alla stampa, citata, era già certa e accertata come non vera.

Se non sia il caso di interessare della cosa il Consiglio superiore della Magistratura perché proceda ad una puntuale ispezione e indagine volta ad accertare se sia compatibile con l'esercizio della delicata funzione citata il continuo atteggiamento del dottor Angelo Milana, che sembra sempre prendere l'azione giudiziaria come una sua cosa personale e come tale trattarla, quasi che egli fosse unico e solo depositario della verità. (4-16536)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere:

che cosa intendano fare in merito alla questione relativa all'area ove il benemerito *Aereo Club* piacentino aveva posto in opera un modesto ma efficiente campo di atterraggio, per aerei da turismo e da esercitazione. Tra l'altro tale struttura era l'unica che poteva servire efficacemente la città di Piacenza in caso di possibili ancorché non prevedibili e denegate situazioni di emergenza. Tale « campo di aviazione » venne sequestrato e, di fatto, chiuso ed inibito ad ogni possibile utilizzo da un clamoroso sequestro penale dal pretore dell'epoca, il quale istituì processi che poi finirono con l'assoluzione dei responsabili dell'*Aereo Club*, ma oggi l'opera è e resta nel più completo abbandono con gravi pericoli anche della pubblica salute;

se non sia caso di provvedere al ripristino dell'opera e delle strutture prima che l'abbandono provochi l'assoluta distruzione e la conseguente economica impossibilità di riattivazione. (4-16537)

CARADONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali interventi siano stati disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia in merito ai fatti riferiti nella istanza del 14 novembre 1985 con la quale il Pugliese, affermando di non aver ricevuto l'accertamento di valore relativo agli anni 1976-77 e 78, aveva chiesto che gli fosse consentito di dimostrare l'infondatezza della pretesa di pagamento di 470 milioni di lire per imposte iscritte a ruolo a sua insaputa.

Al ministro delle finanze l'interrogante chiede in particolare di conoscere per quali motivi non sia stata concessa al Pugliese la rinotifica dell'accertamento di valore, né la sospensione degli atti esecutivi.

Al ministro di grazia e giustizia l'interrogante chiede di conoscere se « gli abusi e gli errori » rilevati dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti del giudice Carlo Palermo nell'ottobre 1984, non rendano opportuna una iniziativa per l'attuazione del procedimento disciplinare nei confronti del Palermo anche perché detti « abusi ed errori » hanno investito anche la parte dell'inchiesta riferentesi al Pugliese per la tassazione in esame e in particolare perché il giudice Palermo nell'attivare la polizia tributaria ha ommesso di segnalare e di tener nel dovuto conto la trascrizione di un colloquio avuto dal Pugliese con un diplomatico, registrato dallo stesso Pugliese, nel consolato di Nizza da cui emergono appunto la infondatezza della pretesa degli organi tributari per le imposte in argomento. (4-16538)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è al corrente che il senato accademico dell'Università di Reggio Calabria ha deliberato la sospensione delle iscrizioni a tutti gli anni del corso di laurea in medicina (facoltà che ha sede in Catanzaro), a partire dal 5 agosto 1986;

se è al corrente che siffatta decisione viene a scaturire, secondo il detto senato, dalla drammatica situazione relativa alla carenza di strutture scientifiche e assistenziali, com'è stato evidenziato a più riprese in questi ultimi tempi;

se non ritenga di dovere intervenire con l'adozione di quei provvedimenti che consentano il superamento di questo assurdo stato di cose, il cui permanere incide notevolmente sulle attività e sulle prospettive di una giovane università, che abbisogna di supporti finanziari e strutturali, tali da poterle garantire un decollo funzionale serio e qualificato. (4-16539)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in conseguenza del notevole aumento delle tasse scolastiche, attuato dal Governo con la legge finanziaria, ed anche in relazione al crescente costo delle spese per l'istruzione (come libri, trasporti, attrezzature), non ritenga equo e compensativo provvedere, a partire dall'anno scolastico 1986-1987, all'elevazione e all'aggiornamento degli importi delle borse di studio, assegnate dall'INADEL agli studenti più meritevoli, rimasti peraltro da tempo invariati. (4-16540)

BOSCO BRUNO E PUJIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

presso il Conservatorio statale di musica di Vibo Valentia (sezione staccata di quello di Reggio Calabria) è annessa una scuola media dell'obbligo alla quale vengono iscritti i ragazzi che hanno attitudini ad accedere al conservatorio;

sino all'anno scolastico 1985-86 nella predetta scuola media hanno funzionato regolarmente due corsi completi in connessione con gli insegnamenti previsti ed attuati nel conservatorio;

per il prossimo anno scolastico 1986-1987 sono stati utilmente selezionati per

l'ammissione alla prima classe della indicata scuola media 32 alunni dei quali, però, solo 16 sono stati regolarmente iscritti;

questa circostanza è il primo passo per la soppressione nei prossimi anni scolastici di uno dei due corsi sino ad oggi funzionanti con profitto degli alunni e soddisfazione della scuola e delle famiglie;

la limitazione a 16 iscritti è giustificata dal fiduciario del conservatorio con la disponibilità di posti solo negli insegnamenti di viola, violino e flauto, essendo già tutti coperti quelli di pianoforte e chitarra;

questa situazione era comunque presente anche nel decorso anno scolastico durante il quale, però, le limitazioni non sono state applicate con una apprezzabile valutazione dello stato di disagio che avrebbe generato all'interno ed allo esterno della scuola;

considerato che:

già da tempo è stata presentata al Ministero della pubblica istruzione la richiesta di un aumento delle cattedre di pianoforte e chitarra e che tale aumento è ampiamente giustificato dalla eccezionale richiesta di iscrizioni al conservatorio di Vibo Valentia il quale svolge un servizio insopprimibile in una vastissima zona della Calabria centrale e la cui carenza impone spostamenti o trasferimenti di oltre 100 chilometri in condizioni di difficilissime comunicazioni;

in questa situazione anche l'autonomia dell'istituto, già da tempo richiesta, può svolgere un ruolo positivo di potenziamento e miglioramento delle azioni didattiche e culturali cui il conservatorio è preposto —:

a) se non ritenga con l'urgenza che il caso richiede di autorizzare il richiesto aumento delle cattedre di pianoforte e chitarra;

b) se non intenda intervenire perché comunque nell'ambito degli attuali inse-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

gnamenti e cattedre possa trovare spazio la prima classe del secondo corso della scuola media per la quale gli alunni sono stati selezionati;

c) se infine non voglia accelerare l'iter per dichiarare l'autonomia del conservatorio così consentendo una più razionale organizzazione della scuola ed una sua più organica ed armonica presenza nella collettività che deve servire. (4-16541)

MELELEO E MEMMI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

dalla data dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale con relativo scioglimento dei preesistenti Istituti mutualistici (ENPAS, INAM, ecc.) molti dipendenti sono andati o si accingono ad andare in pensione per limiti di età o per dimissioni volontarie;

esisteva, regolarmente autorizzato, un fondo integrativo speciale a loro favore, alimentato dai loro contributi;

il Ministero del tesoro, nei confronti degli iscritti alla Cassa pensioni (o CPDEL) non ha ancora emanato le disposizioni per la piena attuazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

la III Sezione del Consiglio di Stato peraltro nell'adunanza del 15 ottobre 1985, ha espresso apposito ed esplicito parere in merito;

a causa di questi ritardi, continuano anzi s'accenuano i disagi economici e morali di tanti cittadini, che attendono invano la definizione del loro trattamento pensionistico —:

i motivi per i quali non si procede da parte degli organi preposti alla sollecita soluzione del problema, e se non ritenga di intervenire subito nell'interesse di migliaia di cittadini, costretti a vivere di espedienti, nonostante siano nel pieno diritto di un adeguato e legittimo riconoscimento pensionistico. (4-16542)

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere:

se è ancora pendente la situazione incresciosa che riguarda il Preside Cosimo Zaccone, già Preside dell'Istituto Magistrale « T. Gulli » di Reggio Calabria, in pensione dal 10 settembre '82, dopo 48 anni di servizio, di cui 8 preruolo non riscattati e 40 di ruolo;

per sapere se ritengano concepibile che né l'indennità di buonuscita né la pensione comprendano la indennità integrativa del Preside, resa pensionabile con il nuovo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1982, e ciò viene asserito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345 che esclude da ogni vantaggio economico il personale andato in pensione nel 1982, anche se riconosce allo stesso personale il beneficio giuridico decorrente dal 1° gennaio 1982, e ciò nonostante, il Ministero, con la circolare 292 del 22 ottobre 1983, considera il Preside in questione come se fosse stato collocato in pensione entro il 31 dicembre 1981;

per sapere infine, anche alla luce delle recenti sentenze dei TAR del Lazio e della Basilicata che contestano la stessa legge n. 345 e sentenziano la nullità della circolare n. 292, se non ritengano che la situazione del Preside Cosimo Zaccone, analoga a quella di pochi altri dirigenti scolastici andati in pensione nel 1982, debba trovare adeguata e valida soluzione, anche perché si tratta di diritti acquisiti dagli interessati, come nel caso della pensionabilità dell'indennità di preside.

(4-16543)

COLOMBINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quanti sono i fondi rimessi alla regione Lazio dall'entrata in vigore della legge nazionale n. 1044/1971, e successive modificazioni, che finanziava il piano di costruzione e gestione degli asili nido, distinti per ogni esercizio finanziario, sia per la quota di

riparto del fondo statale, sia per la quota di riparto del fondo di contribuzione dei lavoratori versati dall'INPS nonché distinti per la parte relativa alla costruzione e per la parte relativa alla gestione. (4-16544)

SERVELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se a seguito delle conclusioni delle inchieste predisposte e compiute dalla Commissione difesa della Camera nelle caserme di Maniago, Tolmezzo e Tauriano, l'Amministrazione abbia accertato responsabilità in merito ai gravissimi episodi che hanno sconvolto dette caserme: quattro suicidi negli ultimi mesi, e quali misure siano state adottate in conseguenza. L'interrogante chiede altresì se a seguito delle indagini predisposte anche nelle altre caserme siano state accertate le reali condizioni di vita dei militari, o comportamenti che contribuiscono ad annullare la personalità e la dignità del soldato costretto spesso a considerarsi inferiore agli altri giovani e a sentirsi quindi emarginato dal resto del mondo.

Premesso che il periodo del servizio militare dovrebbe costituire per i giovani l'impatto con la disciplina, rigida e comunque giusta, ed anche il contatto con la società, l'uguaglianza, la parità di diritti e di doveri, mentre invece spesso il militare è privato di alcuni dei suoi diritti umani, l'interrogante chiede se il ministro non ritiene che le assegnazioni alle diverse sedi, ancora fatte con criteri anacronistici, o comunque con privilegi e forme di favoritismo, danneggino coloro cui i privilegi non possono essere accordati.

L'interrogante chiede infine se il ministro non ritenga di valutare adeguatamente il problema delle tossicodipendenze nelle caserme, la facilità con la quale si svolge il commercio di sostanze stupefacenti e se di conseguenza non ritenga che siano da individuare in questo campo complicità da parte del personale addetto a taluni servizi nelle stesse caserme ed in contatto col mondo della droga.

(4-16545)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

il dottor Luciano Infelisi, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Roma, è stato fatto oggetto di un pesantissimo attacco da parte di un noto organo di stampa, che ha riportato presunte rivelazioni fatte da Francesco Pazienza ai magistrati che lo interrogavano per i reati di cui è imputato;

presso l'ufficio del dottor Infelisi sono attualmente pendenti i delicati procedimenti penali del Banco di Roma, della Nomisma e della SME;

nelle « indiscrezioni » pubblicate dalla stampa sembra ravvisabile una palese violazione del segreto istruttorio e una pesantissima manovra intimidatoria nei confronti del pubblico ministero dottor Infelisi, ispirata da ben noti gruppi di potere al fine di condizionare le decisioni di questo magistrato -:

quali iniziative ritenga di poter assumere, nell'ambito delle sue competenze, a garanzia dell'indipendenza della magistratura. (4-16546)

SERVELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali inchieste siano state predisposte per accertare eventuali responsabilità sulla morte del giovane Fabio Moricca, deceduto pochi minuti dopo il ricovero all'Ospedale Santo Spirito, dove era stato avviato dal carcere di Regina Coeli;

se nell'Istituto di pena, dove il giovane era stato colpito da grave malore, siano state prestate tempestivamente adeguate cure e se il ricovero in ospedale sia stato deciso tardivamente quando non esistevano ormai possibilità di salvezza.

Premesso che:

il caso di Fabio Moricca ripropone il problema di carenza di assistenza sanitaria negli istituti di pena;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

per ammissioni delle stesse autorità responsabili, nelle carceri italiane sono rinchiusi circa seimila tossicodipendenti, mentre soltanto poco più di 300 medici sono preposti ad assistere l'intera massa di detenuti (oltre 40.000);

lo stesso Direttore generale degli istituti di pena, Nicolò Amato, ha confermato che in effetti esistono molte carenze; l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro, indipendentemente dai provvedimenti in via di attuazione, non intenda predisporre misure urgenti, superando barriere burocratiche ritardatrici, onde evitare che altri giovani subiscano la medesima, triste ed assurda sorte di Fabio Moricca. (4-16547)

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue decisioni circa la delibera del comune di Seveso (Milano) di richiedere nell'ambito del proprio territorio una sezione coordinata dell'Istituto professionale per il commercio « L. Milani » di Meda ubicandolo presso il seminario arcivescovile di San Pietro (Seveso), che ha già confermato la propria disponibilità.

Premesso che:

la sezione coordinata risolverebbe, almeno parzialmente, i problemi di affollamento degli istituti superiori che creano enormi disagi a studenti e famiglie;

gli organi collegiali e locali ed il Consiglio distrettuale hanno già espresso parere favorevole;

la richiesta del comune di Seveso, considerata dalla regione Lombardia prioritaria per l'anno scolastico 1986-87, è attualmente all'esame di codesto Ministero — Direzione generale istruzione professionale — perché ne decreti l'autorizzazione;

la spesa per eventuali opere di manutenzione e ristrutturazione di quella parte dell'edificio che verrebbe utilizzata per la sede, si intende a totale carico del comune senza oneri per lo Stato;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga disporre che la richiesta in questione venga esaminata con urgenza, evitando ogni intoppo burocratico e l'esito sia comunicato in tempi brevi. (4-16548)

TATARELLA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere le azioni che intende svolgere, dopo l'appello-denuncia della Pro-Loco di Lucera, per la tutela e la valorizzazione dell'Anfiteatro romano di Lucera, che è in stato avanzato di degrado, abbandono e di distruzione strisciante e che, se valorizzato e tutelato, anche secondo le proposte della Pro-Loco, costituirebbe contemporaneamente una doverosa tutela archeologica e un investimento turistico. (4-16549)

TATARELLA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere le azioni che intende finalmente e concretamente svolgere per mantenere l'impegno preso, all'atto del passaggio allo Stato del castello svevo-angioino di Manfredonia, di costruire nel castello la sede del Museo Archeologico per l'esposizione dei noti e numerosi reperti archeologici della zona. (4-16550)

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Altamura (BA) non ha presentato, secondo una recente denuncia della Corte dei conti, il conto consuntivo 1984 alla Corte, entro la data fissata per legge del 30 aprile 1985 per il relativo controllo, e con la conseguente sanzione della mancata erogazione della quarta trimestralità dei contributi ordinari per i comuni inadempienti. (4-16551)

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali i comuni di Foggia, Lucera e Vieste non hanno presentato, secondo una recente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

denuncia della Corte dei conti, i conti consuntivi 1984 alla Corte, entro la data fissata per legge del 30 aprile 1985 per il relativo controllo, e con la conseguente sanzione della mancata erogazione della quarta trimestralità dei contributi ordinari per i comuni inadempienti. (4-16552)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che

numerosi dipendenti dell'ASST si sono assentati dall'ufficio con permessi retribuiti per più giorni (in alcuni casi fino a cinque) per esercitare il diritto di voto nelle recenti elezioni amministrative siciliane;

ciò è dovuto all'inosservanza, ormai generalizzata, del tuttora vigente articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da parte degli impiegati, con la connivente tolleranza dei funzionari preposti all'esatta osservanza dei doveri inerenti il pubblico impiego;

è fuor di dubbio che, nel caso in questione, l'inosservanza dell'obbligo di cui al predetto articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 ha determinato un notevole danno all'erario, danno che non può non essere imputato agli impiegati e funzionari responsabili di lassismo e colpevole negligenza (ed in taluni casi di vero e proprio dolo) -:

quanti siano nell'ASST gli impiegati che alla data odierna risultano non aver ancora ottemperato al disposto dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 o non siano già regolarmente autorizzati a risiedere in diversa sede compatibile con le esigenze di servizio;

quante le giornate di lavoro retribuite concesse per l'esercizio del diritto di voto nelle recenti elezioni amministrative siciliane;

quale l'ammontare delle retribuzioni per tali giornate corrisposte;

quali i provvedimenti presi o che si intendono prendere per il recupero delle somme di cui al punto precedente e per reprimere il persistente abuso in cui incorrono impiegati e funzionari in ordine all'osservanza dell'obbligo del trasferimento della residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio di applicazione. (4-16553)

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno quanto urgente disporre la fermata a Montegiordano Marina dei treni espressi in arrivo da Roma ed in partenza verso Roma per favorire i turisti che, numerosi, durante la stagione estiva desiderano raggiungere quel centro balneare definito la « perla dell'Alto Ionio »; per conoscere, altresì, se sia possibile, sempre per favorire i flussi turistici, far partire da Roma Termini e far giungere allo stesso scalo i convogli ferroviari per e da Montegiordano Marina, attualmente previsti, in partenza ed in arrivo, a Roma Tiburtina, con evidente disagio per i viaggiatori. (4-16554)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale sia il giudizio del Ministro della sanità circa la possibilità, da parte del medico chirurgo, iscritto all'albo dei medici ma non specialista in odontoiatria e non iscritto all'albo degli odontoiatri, di esercitare quest'ultima professione dopo l'approvazione della legge 24 luglio 1985, n. 409, ed in particolare dell'articolo 20 in essa contenuto. (4-16555)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di reversibilità di pensione intestata all'orfana Anna Maria Angelucci, residente in Francavilla a Mare (Chieti). La pratica in oggetto è contraddistinta con il numero di posizione 36148. (4-16556)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

FALCIER, MALVESTIO E ROCELLI.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.*
— Per sapere - premesso che:

con decreto ministeriale - protocollo n. 10854 del 10 dicembre 1984 - è stato indetto un concorso riservato a n. 29 posti per il passaggio alla quinta qualifica del personale ruolo non docente;

è stata accertata la disponibilità di un totale di 50 posti;

i candidati idonei al concorso riservato hanno richiesto, sulla base di tale disponibilità di posti ed in forza dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1957 e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974 di essere assegnati ai posti disponibili -

se non ritenga, così come disposto per altri concorsi riservati, di utilizzare la graduatoria degli idonei per l'assegnazione degli ulteriori 21 posti resisi disponibili.
(4-16557)

FALCIER, MALVESTIO E ROCELLI. —
Al Ministro della marina mercantile. —
Per sapere - premesso che

il consiglio comunale di Chioggia nella sua seduta del 7 giugno ha preso in esame lo stato di crisi della locale marineria;

tale settore occupa circa 3.000 addetti e oltre 900 unità con un giro di affari di oltre 150 miliardi;

l'attività è rimasta ferma per circa quindici giorni per protestare e poter interessare così le varie autorità preposte al settore;

è stata richiesta, in termini urgenti, il riconoscimento della cassa integrazione speciale per il periodo di ferma nonché la definitiva soluzione relativa all'articolo

111 della legge n. 963 per l'estensione, per un periodo limitato, della pesca della « capasanta » da dieci a otto centimetri -;

se non ritenga di intervenire anche per i problemi degli scarichi industriali-agricoli e civili, così come sollecitato dallo stesso consiglio comunale, per permettere il superamento con l'attuazione delle proposte sopracitate nel periodo di crisi dell'economia chioggiotta.
(4-16558)

ALOI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se non ritengano che il servizio trasmesso di recente, nel corso del telegiornale delle 19,45 su RAI 2, sulle esperienze sessuali delle quindicenni, che ha suscitato un'ondata di sdegno tra le famiglie italiane, non abbia costituito un incentivo alla corruzione dei minori, un'offesa al comune senso del pudore sessuale e un vero e proprio attentato alla morale sessuale della famiglia, così profondamente turbata da tale trasmissione;

se non ritengano che il grave fatto di violenza sessuale subito pochi giorni dopo la trasmissione da una quindicenne, a Messina, ad opera di sei giovani (quattro dei quali minorenni), non sia il prodotto di siffatto genere di poco edificante divulgazione televisiva;

quali iniziative intendano adottare al fine di verificare in quali responsabilità siano incorsi i redattori del TG-2 riguardo al documentario in questione e perché non vengano ad essere riproposti spettacoli contrari alla moralità pubblica, che indubbiamente sono il portato di modelli ideologici istigatori della perversione dei giovani, non a caso in un momento in cui si tenta di abbassare la soglia della punibilità delle violenze sessuali al di sotto dei 14 anni, secondo un emendamento al provvedimento di tutela delle libertà sessuali, che si è tentato di far approvare alcuni giorni fa al Senato.
(4-16559)

CECI BONIFAZI, CUFFARO E FERRI.
— *Ai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la riforma organica del CNR, nonostante i numerosi impegni assunti al riguardo, per le gravi inadempienze governative non è ancora concretamente avviata;

in attesa ed in funzione di tale riforma assumono un ruolo rilevante le norme transitorie di gestione dei centri e laboratori del CNR, e quelle che regolano i rapporti con gli altri enti di ricerca ed in particolare con l'Università;

di recente, oltre al ministro Granelli, anche il presidente del CNR rilevato come i nodi della gestione e della programmazione non possano essere risolti con semplici atti amministrativi ma richiedano un intervento legislativo che affronti globalmente i problemi ad essi inerenti;

la circolare del ministro della pubblica istruzione n. 135 del 6 maggio 1986 a distanza di ben sei anni dal loro insediamento con semplice atto amministrativo interviene nel merito della composizione degli attuali organi di direzione di istituti e centri del CNR in riferimento alla componente universitaria a tempo pieno dichiarata incompatibile a dirigere istituti e centri extrauniversitari;

questa iniziativa, anziché operare nel senso di una profonda valorizzazione ed espansione delle competenze espresse dai ricercatori del CNR, rischia di accelerare un processo di paralisi e di dequalificazione di strutture operanti in particolari condizioni, ad esempio quelle che insistono nell'area meridionale dove 36 centri e laboratori extrauniversitari sui complessivi 42 esistenti si troveranno in maniera del tutto estemporanea privi degli attuali direttori, in quanto rientranti nella categoria dei docenti universitari a tempo pieno —:

se non si ritiene che l'intervento del ministro della pubblica istruzione, che re-

cepisce il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'aprile 1985 e nel febbraio 1986, risulta carente e inadeguato a definire i criteri dell'« incompatibilità » che non può essere riduttivamente e limitatamente applicata ad una singola categoria di docenti universitari, ma va intesa invece come uno strumento ampio, qualificato a garantire maggiore efficacia ed efficienza degli organi della ricerca;

qual è l'effettiva situazione derivante dall'applicazione della circolare menzionata;

quali iniziative si intende con urgenza intraprendere onde evitare ogni pericolo di arretramento e di calo di efficienza delle strutture operative del CNR.
(4-16560)

PATRIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che

l'attuazione del decreto ministeriale del 27 giugno 1986 recante « Misure relative al prelievo di corresponsabilità sui cereali per la campagna di commercializzazione 1986-1987 », provocherà diverse conseguenze negative fra le quali: notevoli distorsioni a livello di commercializzazione dei prodotti; ingiustificata disparità fra i produttori; penalizzazione di aziende già operanti in condizioni difficili;

l'applicazione della normativa provocherà un eccessivo onere di carattere burocratico i cui costi saranno naturalmente scaricati: *in primis* sul produttore, già considerevolmente colpito dal prelievo, e successivamente sul consumatore, a seguito del prevedibile aumento dei prezzi dei prodotti derivanti dalla trasformazione dei cereali;

la disparità di trattamento fra produttori esonerati e produttori soggetti al prelievo non potrà non essere considerata veramente vessatoria soprattutto da parte di chi ha una superficie investita a cereale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1986

di poco superiore ai 15 ettari, così rischiando di frazionare e polverizzare ulteriormente le aziende agricole italiane, con stratagemmi ed artefizi;

l'esonero subordinato alla superficie e non alla produzione penalizzerà ulteriormente le aziende agricole che operano in condizioni difficili (vedi collina, meridione, zone svantaggiate in genere);

i dubbi interpretativi riguardanti le norme in materia di momento impositivo (transazione), di reimpiego dei cereali da parte dello stesso produttore, di cessione dei cereali ad altro coltivatore che destini tali prodotti ad usi zootecnici, creeranno ulteriori difficoltà di applicazione -:

se e quali iniziative modificative intenda assumere in merito al decreto ministeriale di cui sopra per non penalizzare ulteriormente un settore produttivo che manifesta già evidenti segni di difficoltà.

(4-16561)

FALCIER E RIGHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

a seguito del decreto ministeriale 28 novembre 1985 il signor Gobbi Carlo già dipendente ENPI è stato erroneamente assegnato all'ISPEL di Mestre, nonostante sua diversa opzione;

avverso tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso al Ministero richiedendo la sospensione del provvedimento stesso;

nonostante i chiarimenti intercorsi tra il Ministero della sanità, la regione Veneto e l'USL di competenza non è stato dato seguito né alla richiesta di sospensione né all'esame del ricorso -:

se non ritenga di intervenire per porre rimedio ad un eclatante errore le cui conseguenze si riversano sull'interessato e disporre per l'applicazione della scelta già a suo tempo fatta nel pieno rispetto della legge.

(4-16562)

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

IANNIELLO, CORREALE, DEMITRY, ROSSI, BOSCO MANFREDI, MONGIELLO, VISCARDI, ANDREOLI, ZUECH, RUSSO FERDINANDO, FLORINO E VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che rispondendo ad interpellanze ed interrogazioni il Ministro della pubblica istruzione ha sempre sostenuto che le nomine dei commissari per gli esami di maturità vengono annualmente affidate ad apposito elaboratore elettronico che dovrebbe garantirne la rispondenza a criteri oggettivamente validi;

che invece in molti centri di villeggiatura si verifica che vengono nominati sempre gli stessi commissari, con l'unica variante di passare di anno in anno, dal liceo classico allo scientifico, ad un istituto magistrale ecc.;

che il loro consolidato inserimento nelle relazioni sociali locali porta inevitabili conseguenze di mancanza di obiettività alle quali sempre si è detto di volere ovviare;

che ciò accade molto spesso in penisola Sorrentina ove vengono utilizzati professori che qui hanno la residenza o la dimora estiva;

che, particolarmente in questa zona, bocciature clamorose con conseguenze giudiziarie verificatesi al liceo classico « San-

t'Anna » di Sorrento lo scorso anno, avrebbero consigliato di non utilizzare lo stesso presidente di commissione esaminatrice al liceo scientifico « Salvemini » di Sorrento in questa sessione di esame;

che conseguentemente anche in questo liceo si sono verificati fatti gravi tra cui inconcepibili disparità di trattamento tra i candidati di un corso rispetto a quelli di altri corsi, tanto che coloro che nei cinque anni erano sempre stati classificati tra i migliori dell'istituto ed ammessi agli esami finali con lusinghiere valutazioni sono alla fine stati scrutinati meno che mediocri non avendo la commissione in alcun modo tenuto conto dei precedenti;

che i presupposti di tale disastroso risultato finale si erano già delineati nel corso delle prove, ove era emersa chiara l'assoluta mancanza nella commissione di criteri di valutazione generali ed obiettivi, come constatato anche dall'ispettore Angeloni appositamente inviato dal provveditore agli studi di Napoli a seguito delle prime proteste —:

se non sia il caso di adottare urgenti iniziative, come il disporre immediata ispezione ministeriale al liceo scientifico « Salvemini » di Sorrento per il riesame dei verbali finali predisposti dalla commissione con tutti i provvedimenti conseguenti.

Gli interroganti chiedono inoltre il ripristino di criteri seri nella scelta dei commissari d'esame, tra cui quello di evitare che per la stessa località vengano prescelti sempre gli stessi professori.

(3-02825)